

GUIDA alla ATEX (PRIMA EDIZIONE)

**GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 23 MARZO 1994, CONCERNENTE IL
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE
AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI A ESSERE
UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA**

Maggio 2000

NOTE

1. Le presenti linee guida sono destinate a tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dalla direttiva 94/9/CE, meglio nota come direttiva sui prodotti ATEX (“Atmosphères Explosibles”). Si richiama l’attenzione del lettore sul fatto che la presente guida ha il solo scopo di agevolare l’applicazione della direttiva 94/9/CE e che è il testo della direttiva ad essere giuridicamente vincolante. Il presente documento non costituisce un’interpretazione giuridicamente vincolante della direttiva, ma rappresenta un riferimento volto a garantire l’applicazione coerente della direttiva da parte di tutti gli interessati. Le linee guida sono intese a garantire la libera circolazione dei prodotti¹ nell’Unione europea² mediante spiegazioni e chiarimenti concordati dagli esperti governativi degli Stati membri e delle altre parti interessate³. Si auspica che tali interpretazioni armonizzate possano ridurre in futuro il ricorso alla clausola di salvaguardia, almeno per quanto riguarda le interpretazioni divergenti.
2. Le presenti linee guida sono state predisposte dai servizi competenti della Direzione generale Imprese della Commissione europea, in collaborazione con un gruppo di esperti governativi degli Stati membri, di rappresentanti dell’industria, degli organismi europei di normalizzazione e delle organizzazioni con competenze tecniche relative all’intervento di terzi nelle procedure di valutazione della conformità.
3. Le linee guida sono disponibili al pubblico, ma non sono vincolanti alla stregua degli atti giuridici adottati dalla Comunità. I provvedimenti giuridicamente vincolanti sono quelli contenuti nelle norme di recepimento della direttiva 94/9/CE.
4. Qualsiasi riferimento alla marcatura CE e alla dichiarazione CE di conformità contenuto nella presente guida riguarda esclusivamente la direttiva 94/9/CE. Per l’immissione sul mercato europeo dei prodotti oggetto della direttiva 94/9/CE dovranno essere applicate le disposizioni legislative vigenti in materia.

¹ Nell’ambito della presente guida, il termine “prodotto” si riferisce agli apparecchi, ai sistemi di protezione, ai dispositivi, ai componenti ed alle relative combinazioni, definiti nella direttiva 94/9/CE.

² In virtù dell’accordo relativo allo Spazio economico europeo (SEE) (decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, GUCE L 1 del 3 gennaio 1994, pag. 1) i territori di Liechtenstein, Islanda e Norvegia devono essere considerati, ai fini dell’attuazione della direttiva 94/9/CE, alla stregua del territorio comunitario. Pertanto, l’espressione “territorio comunitario” utilizzata nella presente guida si riferisce al territorio dello SEE.

³ Le spiegazioni concernenti l’articolo 8, paragrafo 5 della direttiva 94/9/CE sono sostenute dalla stragrande maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate.

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	5
1.1	Informazioni generali	5
1.2	Periodo transitorio	6
2	SCOPO DELLA DIRETTIVA 94/9/CE	9
3	CONCETTI GENERALI	9
3.1	Immissione dei prodotti ATEX sul mercato	10
3.2	Messa in servizio dei prodotti ATEX	11
3.3	Fabbricante	11
3.4	Fabbricazione dei prodotti ATEX per uso proprio	12
3.5	Mandatario	12
3.6	Altre persone responsabili dell'immissione sul mercato	12
3.7	Apparecchi	13
3.7.1	Assiemi	13
3.7.1.1	Assiemi con configurazioni di parti interamente specificate	13
3.7.1.2	Assiemi con varie configurazioni	14
3.7.2	Impianti	14
3.7.3	Apparecchi elettrici	15
3.8	Funzione autonoma	17
3.9	Sistemi di protezione	17
3.10	Componenti	17
4	IN QUALI CASI SI APPLICA LA DIRETTIVA 94/9/CE?	18
4.1	Analisi ATEX	18
4.1.1	La direttiva 94/9/CE riguarda l'atmosfera esplosiva specifica?	18
4.1.2	Quali tipi di prodotti rientrano nella direttiva 94/9/CE?	19
4.2	Definizione dei gruppi e delle categorie di apparecchi	22
4.2.1	Gruppo I	23
4.2.2	Gruppo II	23
4.2.3	Livelli di protezione per le varie categorie di apparecchi	24
4.3	Valutazione dei rischi per i prodotti	25
4.4	Classificazione	26
5	APPARECCHI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA DIRETTIVA 94/9/CE	27
6	APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE UNITAMENTE AD ALTRE DIRETTIVE APPLICABILI	28
7	APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE AI PRODOTTI USATI, RIPARATI O MODIFICATI E AI PEZZI DI RICAMBIO	29

8	PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	31
8.1	Prodotti conformi alla direttiva 94/9/CE	31
8.2	Sorveglianza della qualità e verifica ad ogni stadio di produzione	34
8.3	Deroghe eccezionali alle procedure di valutazione della conformità	34
9	DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI.....	35
10	DOCUMENTI DI CONFORMITÀ.....	36
10.1	Documenti rilasciati dal fabbricante.....	36
10.1.1	Dichiarazione CE di conformità.....	36
10.1.2	Attestato scritto ⁴ di conformità per i componenti.....	36
10.1.3	Documenti di accompagnamento del prodotto	36
10.2	Documenti rilasciati dall'organismo notificato	36
11	MARCATURA DEGLI APPARECCHI	37
11.1	Marcatura CE	37
11.2	Marcatura supplementare	38
11.2.1	Marcatura specifica	38
11.2.2	Marcatura aggiuntiva.....	39
11.2.3	Marcatura di prodotti di piccole dimensioni.....	40
11.3	Esempi di marcatura.....	41
12	CLAUSOLA E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA.....	42
13	NORME EUROPEE ARMONIZZATE.....	43
13.1	Norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale	44
13.2	Programma di normalizzazione	44

Allegato 1:	Testo della direttiva 94/9/CE
Allegato 2:	Riferimenti delle disposizioni nazionali relative al recepimento della direttiva 94/9/CE
Allegato 3.1:	Elenco delle autorità competenti note alla Commissione
Allegato 3.2:	Punti di contatto centrali competenti per l'attuazione della direttiva 94/9/CE negli Stati membri e nei Paesi dello SEE
Allegato 4:	Elenco degli organismi notificati
Allegato 5:	Elenco delle norme armonizzate
Allegato 6:	Programma di normalizzazione predisposto dalla Commissione per la preparazione di norme armonizzate ai sensi della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi non elettrici
Allegato 7:	Programma di normalizzazione predisposto dalla Commissione per la preparazione di norme armonizzate ai sensi della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi elettrici
Allegato 8:	Domande e risposte sull'applicazione della direttiva 94/9/CE, comprese quelle relative ai requisiti essenziali di sicurezza e salute
Allegato 9:	Indirizzi utili

Nota: le informazioni contenute negli allegati da 3 a 10 sono aggiornate al maggio 2000

⁴ Vedi rettifica della versione inglese della direttiva 94/9/CE (GU L 21 26.1.2000).

1 INTRODUZIONE

1.1 Informazioni generali

Lo scopo delle presenti linee guida è chiarire alcuni argomenti e procedure oggetto della direttiva 94/9/CE⁵ concernente gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Le linee guida vanno utilizzate unitamente alla direttiva ed alla "Guida relativa all'applicazione delle direttive di armonizzazione tecnica comunitaria in base alle disposizioni del "nuovo approccio" e dell'"approccio globale" (Guida blu)" della Commissione europea.

Le presenti linee guida sono destinate non solo alle autorità competenti degli Stati membri, ma anche ai principali operatori economici interessati, tra cui i fabbricanti, le relative associazioni, gli organismi competenti per l'elaborazione delle norme, nonché quelli che si occupano delle procedure di valutazione della conformità.

Lo scopo principale del presente documento è garantire che la direttiva, se correttamente applicata, consenta l'eliminazione degli ostacoli e delle difficoltà, in cui i gruppi interessati possono imbattersi in relazione agli aspetti riguardanti la presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, alla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea (v. nota 2). Occorre notare che, salvo diversamente indicato, il contenuto delle presenti linee guida riguarda esclusivamente l'applicazione della direttiva 94/9/CE. Tutte le parti interessate sono tenute ad informarsi in merito ad altri eventuali requisiti applicabili (v. capitolo 6).

La direttiva 94/9/CE è una direttiva del cosiddetto "nuovo approccio", che stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e salute, ma affida alle norme, in primo luogo le norme europee armonizzate, il compito di dare espressione tecnica ai requisiti pertinenti in essa contenuti.

La direttiva 94/9/CE è una direttiva di armonizzazione totale, cioè le disposizioni in essa contenute sostituiranno le leggi divergenti attualmente in vigore a livello nazionale ed europeo relative agli stessi settori oggetto della direttiva.

La direttiva 94/9/CE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° settembre 1995. Le relative disposizioni si applicano (esclusivamente su base volontaria) dal 1° marzo 1996.

Tuttavia, il vasto campo di applicazione della direttiva 94/9/CE ha dimostrato l'irrinunciabile necessità di prevedere un periodo transitorio per agevolare il delicato passaggio ad un sistema comunitario di "nuovo approccio".

⁵ GU L 100, 19.4.1994

1.2 Periodo transitorio

Il Consiglio, nell'adottare la direttiva 94/9/CE, ha previsto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.

Durante il periodo transitorio fino al 30 giugno 2003, il fabbricante **ha la facoltà** di immettere sul mercato e/o mettere in servizio:

- i. i prodotti fabbricati in conformità alla direttiva 94/9/CE, la cui libera circolazione sia garantita in virtù della direttiva;
oppure
- ii. i prodotti fabbricati in conformità alle norme nazionali in vigore nel relativo territorio alla data di adozione della presente direttiva (cioè il 23 marzo 1994), la cui libera circolazione è garantita a norma dell'articolo 28 del trattato CE, ad eccezione della deroga prevista dall'articolo 30;
oppure
- iii. gli apparecchi elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, dotati di taluni metodi di protezione, fabbricati in conformità alla direttiva 79/196/CEE⁶ del Consiglio precedente al nuovo approccio (modificata dalle direttive 84/47/CEE⁷, 88/571/CEE⁸, 94/26/CE⁹ e 97/53/CE¹⁰ della Commissione);
oppure
- iv. gli apparecchi elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere soggette al rischio di sprigionamento di grisù, fabbricati in conformità alla direttiva 82/130/CEE¹¹ del Consiglio precedente al nuovo approccio (modificata dalle direttive 88/35/CEE¹², 91/269/CE¹³, 94/44/CE¹⁴ e 98/65/CE¹⁵ della Commissione).

Durante il periodo transitorio, la scelta delle alternative sopra citate è lasciata al fabbricante, ma la conformità alla direttiva 94/9/CE consentirà la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'Unione europea. La direttiva 94/9/CE si applica ai prodotti fabbricati sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea.

La direttiva "quadro" 76/117/CEE relativa all'atmosfera esplosiva ha introdotto le procedure che il fabbricante può adottare per gli apparecchi elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. La direttiva quadro è stata integrata da "direttive specifiche" con riferimento diretto alle norme europee armonizzate. La prima "direttiva specifica" è stata la direttiva 79/196/CEE (v. precedente punto iii).

Nel 1982 è stata adottata un'altra direttiva (82/130/CEE) riguardante gli apparecchi elettrici destinati a essere utilizzati in sotterraneo nelle miniere suscettibili di sprigionamento di grisù. Si tratta della direttiva meglio nota come direttiva sulle miniere grisutose. La direttiva si applica anche agli apparecchi destinati a essere utilizzati negli impianti di superficie di tali miniere (v. precedente punto iv).

⁶ GU L 43, 20.2.1979.

⁷ GU L 31, 2.2.1984.

⁸ GU L 311, 17.1.1988.

⁹ GU L 157, 24.6.1994.

¹⁰ GU L 257, 20.9.1997.

¹¹ GU L 59, 2.3.1982.

¹² GU L 20, 26.1.1988.

¹³ GU L 134, 29.5.1991.

¹⁴ GU L 248, 23.9.1994.

¹⁵ GU L 257, 19.9.1998.

Sia la prima direttiva specifica che la direttiva sulle miniere grisutose sono state oggetto di modifiche e adeguamenti al progresso tecnico, che permettono ai fabbricanti di utilizzare le edizioni più recenti delle norme armonizzate elencate nelle direttive successive¹⁶.

I certificati di conformità già rilasciati restano però validi (semprech  non scadano prima di tale data) fino al 30 giugno 2003. Dopo tale data, la direttiva 94/9/CE diverr  vincolante¹⁷.

Norme armonizzate volte a consentire la presunzione di conformit  alla direttiva 94/9/CE devono essere rese disponibili al pi  presto, almeno entro la data di entrata in vigore della direttiva.

In mancanza di norme armonizzate, i fabbricanti dovranno adottare soluzioni adeguate per conformarsi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute.

Dopo il 30 giugno 2003, tutti i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dovranno essere conformi alla direttiva 94/9/CE, mentre saranno abrogate sia le direttive precedenti sia le norme nazionali in materia di atmosfera esplosiva all'interno dell'UE. La direttiva 94/9/CE si applicher  a tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive precedenti e riguarder  anche i prodotti non elettrici e i prodotti da utilizzare in ambienti polverosi, soggetti al rischio di esplosione. La direttiva 94/9/CE si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE, fabbricati sia all'interno che al di fuori della Comunit .

Per gli apparecchi elettrici, risulta evidente l'utilit  delle attuali norme armonizzate, elencate nelle direttive precedenti in materia di atmosfera esplosiva, per la dimostrazione della conformit  ai sensi della direttiva 94/9/CE prima che sia disponibile l'intera serie di norme armonizzate relative alla direttiva stessa. Poich  le norme elencate nelle precedenti direttive modificate (v. nota 17) riguardano una serie di requisiti essenziali di sicurezza e salute (specificati nella direttiva 94/9/CE),   possibile che per i fabbricanti sia pi  agevole, in particolare durante il periodo transitorio, utilizzare tali edizioni e quindi applicare provvedimenti aggiuntivi in relazione ai requisiti non ancora inclusi nelle norme armonizzate.

¹⁶   utile sapere che quando un elenco viene sostituito, le edizioni precedenti non sono pi  disponibili (dopo un periodo transitorio) come strumento per attestare la conformit  alle precedenti direttive in materia di atmosfera esplosiva. Fa eccezione la disposizione di cui all'allegato B della direttiva 82/130/CEE, che rappresenta una modifica alle norme europee.

¹⁷ Per informazione, il pi  recente adeguamento al progresso tecnico della direttiva 79/196/CEE   specificato nella direttiva 97/53/CE dell'11 settembre 1997, che elenca la seconda edizione delle serie di norme EN 50014. E' attualmente disponibile la generazione "E" dei certificati di conformit . La direttiva 82/130/CEE   stata modificata dalla direttiva 98/65/CE.

**DISPOSIZIONI
PER IL PERIODO TRANSITORIO**

	1° marzo 1996	10 ottobre 1997	30 settembre 1998	30 giugno 2003
<u>DIRETTIVE PRECEDENTI AL NUOVO APPROCCIO</u>				
Direttiva 94/26/CE di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 79/196/CEE (Elenco delle norme armonizzate, generazione D)				►
Direttiva 97/53/CE di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 79/196/CEE (Elenco delle norme armonizzate, generazione E)				►
Direttiva 82/130/CEE adeguata al progresso tecnico con la direttiva 98/65/CE (Elenco delle norme armonizzate, generazioni D ed E)				►
<u>DIRETTIVE DEL "NUOVO APPROCCIO"</u>				
Direttiva 94/9/CE				►

NOTE:

- Certificazione
-► Immissione sul mercato e/o messa in servizio
-► Pezzi di ricambio (v. capitolo 7 delle linee guida) diversi dagli apparecchi, componenti o sistemi di protezione oggetto della direttiva 94/9/CE

2 SCOPO DELLA DIRETTIVA 94/9/CE

Lo scopo della direttiva 94/9/CE è **garantire la libera circolazione dei prodotti cui essa si applica** all'interno del territorio dell'UE. Pertanto la direttiva, **in virtù dell'articolo 95 del trattato CE**, prevede requisiti e procedure armonizzati per stabilire la conformità.

La direttiva dispone che per eliminare gli ostacoli al commercio mediante il nuovo approccio, come previsto dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985¹⁸, è necessario definire i requisiti essenziali in materia di sicurezza, nonché altre caratteristiche pertinenti, volti a garantire un livello di protezione elevato. Tali **requisiti essenziali di sicurezza e salute** sono riportati nell'allegato II della direttiva 94/9/CE.

Dopo il 30 giugno 2003, l'immissione dei prodotti sui mercati del territorio dell'UE, la libera circolazione e l'uso conforme alla destinazione all'interno dell'ambiente previsto sarà possibile solo se tali prodotti saranno conformi alla direttiva 94/9/CE (e alle altre disposizioni legislative in materia).

Occorre notare che la direttiva 94/9/CE stabilisce, per la prima volta, i requisiti essenziali di sicurezza e salute relativi agli apparecchi non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e agli apparecchi destinati a essere utilizzati in ambienti potenzialmente esplosivi a causa dei pericoli derivanti dalla presenza di polvere, nonché ai sistemi di protezione ed ai dispositivi destinati a essere utilizzati fuori dall'atmosfera esplosiva, utili o indispensabili per il funzionamento sicuro degli apparecchi o sistemi di protezione relativamente ai rischi di esplosione. Rispetto alle attuali norme nazionali, si tratta di un ampliamento del campo di applicazione.

I requisiti di conformità alle disposizioni di cui alla direttiva 94/9/CE saranno trattati più estesamente nei capitoli che seguono.

3 CONCETTI GENERALI¹⁹

Nell'ambito della presente guida, il termine “prodotto” si riferisce agli apparecchi, ai sistemi di protezione, ai dispositivi, ai componenti ed alle relative combinazioni.

E' necessario sottolineare che la direttiva 94/9/CE prevede degli obblighi a carico della persona che immette i prodotti sul mercato e/o li mette in servizio, sia che si tratti del fabbricante, del suo mandatario, dell'importatore o di qualsiasi altra persona responsabile. La direttiva non regola l'uso degli apparecchi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Tuttavia, l'uso di apparecchi in atmosfera potenzialmente esplosiva è regolato dalla direttiva 89/655/CEE. In breve, tale direttiva stabilisce che i prodotti possono essere utilizzati solo se conformi alle direttive adottate sulla base dell'articolo 95 e applicabili al prodotto al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio.

Inoltre, si prevede di regolare l'uso dei prodotti in atmosfera esplosiva mediante una “direttiva del Consiglio sui requisiti minimi per migliorare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio a causa della presenza di atmosfere esplosive” che costituirà una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE e sulla base dell'articolo 138 del trattato CE²⁰.

¹⁸ GU C 136, 4.6.1985 pag. 1.

¹⁹ Per le definizioni generali vedere anche la “Guida relativa all'applicazione delle direttive in base alle disposizioni del “nuovo approccio” e dell’“approccio globale” (“Guida blu”).
Ulteriori definizioni specifiche relative alla direttiva 94/9/CE sono riportate nel capitolo 4 della presente guida.

²⁰ Vedi la proposta modificata di direttiva del Consiglio sui requisiti minimi per migliorare la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori potenzialmente a rischio a causa della presenza di atmosfere esplosive (GU C 184, 17.7.1997).

In generale, l'uso di tali prodotti in ambienti potenzialmente esplosivi deve essere controllato nell'ambito dell'attività di sorveglianza svolta dalle autorità competenti degli Stati membri.

3.1 Immissione dei prodotti ATEX sul mercato

Significa rendere per la prima volta disponibili i prodotti sul mercato dell'UE, dietro pagamento o gratuitamente, a scopo di distribuzione e/o utilizzo nell'UE.

Osservazioni:

Il concetto di "immissione sul mercato" determina il momento in cui i prodotti passano, per la prima volta, dalla fase di fabbricazione al mercato dell'UE o dalla fase di importazione da un paese esterno all'UE a quella di distribuzione e/o di utilizzo nell'UE. Poiché il concetto di "immissione sul mercato" si riferisce esclusivamente alla prima volta in cui i prodotti vengono messi a disposizione nell'UE per essere distribuiti e/o utilizzati al suo interno, la direttiva 94/9/CE riguarderà solo i prodotti ATEX *nuovi* fabbricati nell'UE e prodotti ATEX *nuovi o usati* importati da un paese esterno all'UE.

Le disposizioni e gli obblighi previsti dalla direttiva per l'immissione sul mercato si applicheranno, dopo il 30 giugno 2003, ad ogni singolo prodotto, indipendentemente dalla data e dal luogo di fabbricazione. E' responsabilità del fabbricante garantire la conformità di tutti i prodotti, laddove questi rientrino nel campo di applicazione della direttiva.

L'espressione "rendere disponibile" implica il trasferimento del prodotto, cioè o il trasferimento di proprietà o la cessione fisica del prodotto dal fabbricante, dal suo mandatario stabilito nell'UE o dall'importatore alla persona responsabile della relativa distribuzione sul mercato dell'UE, o il passaggio del prodotto al consumatore finale, al fornitore intermedio o all'utente nell'ambito di una transazione commerciale, dietro pagamento o gratuitamente, indipendentemente dallo strumento giuridico alla base del trasferimento (vendita, prestito, locazione, leasing, donazione o altri tipi di strumenti giuridico-commerciali). Il prodotto ATEX deve essere conforme alla direttiva al momento del trasferimento.

Se un fabbricante, il suo mandatario nell'UE o l'importatore offrono i prodotti oggetto della direttiva all'interno di un catalogo, i prodotti si considerano immessi sul mercato solo quando vengono effettivamente resi disponibili per la prima volta. Pertanto, i prodotti riportati in un catalogo possono anche non essere perfettamente conformi alle disposizioni oggetto della direttiva 94/9/CE, ma tale eventualità deve essere indicata con chiarezza nel catalogo stesso.

L'immissione dei prodotti sul mercato non riguarda:

- il trasferimento dei prodotti dal fabbricante al suo mandatario stabilito nell'UE e responsabile, per conto del fabbricante, di garantire la conformità alla direttiva;
- le importazioni nell'UE a scopo di riesportazione oggetto ad esempio di processi di trasformazione;
- la fabbricazione di prodotti nell'UE destinati all'esportazione in un paese extracomunitario;
- la presentazione dei prodotti in occasione di fiere ed esposizioni²¹; tali prodotti possono anche non essere perfettamente conformi alle disposizioni oggetto della direttiva 94/9/CE, ma tale eventualità deve essere indicata con chiarezza accanto al prodotto esposto.

²¹ Vedi articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

La persona che immette il prodotto sul mercato dell'UE, sia che si tratti del fabbricante, del suo mandatario o, se nessuno dei due è stabilito nell'UE, l'importatore o qualsiasi altra persona responsabile, deve tenere la dichiarazione CE di conformità a disposizione dell'autorità competente. La documentazione tecnica, se necessario, deve essere prodotta, su richiesta delle autorità, entro un periodo di tempo ragionevole (v. allegati II, VI, VIII). La persona in questione deve tenere i documenti a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo articolo. Ciò vale sia per i prodotti fabbricati nell'UE che per quelli importati da un paese extracomunitario.

3.2 Messa in servizio dei prodotti ATEX

Si tratta del primo utilizzo dei prodotti oggetto della direttiva 94/9/CE nel territorio dell'UE da parte dell'utente finale.

Osservazioni:

I prodotti oggetto della direttiva 94/9/CE si considerano messi in servizio quando vengono utilizzati per la prima volta.

Tuttavia, un prodotto che è subito pronto per l'uso quando viene immesso sul mercato e non deve essere assemblato o installato, e le cui condizioni di distribuzione (deposito, trasporto, ecc.) non sono rilevanti ai fini delle prestazioni, è considerato messo in servizio al momento dell'immissione sul mercato, qualora sia impossibile determinarne il primo utilizzo.

3.3 Fabbricante

Si tratta della persona responsabile della progettazione e della costruzione dei prodotti oggetto della direttiva 94/9/CE nell'intento di immetterli, per proprio conto, sul mercato dell'UE.

Chiunque modifichi sostanzialmente un prodotto trasformandolo in un prodotto "come nuovo"²², nell'intento di immetterlo sul mercato dell'UE, ne diviene il fabbricante.

Osservazioni:

Il fabbricante è responsabile:

- di verificare se il suo prodotto rientra nella direttiva 94/9/CE e quali sono i requisiti da applicare (come spiegato in seguito nel capitolo 4);
- della progettazione e della costruzione del prodotto conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalla direttiva;
- di seguire le procedure per la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalla direttiva (v. articolo 8).

Il fabbricante è l'unico e definitivo responsabile della conformità del prodotto alle direttive applicabili. Deve conoscere sia il progetto che la costruzione del prodotto per poterne dichiarare la conformità a tutte le disposizioni e a tutti i requisiti applicabili previsti dalle corrispondenti direttive.

Il fabbricante può subappaltare alcune operazioni, come la progettazione o la produzione, a patto che ne conservi il totale controllo e la responsabilità del prodotto nel suo complesso. Allo stesso modo, può utilizzare articoli o componenti di commercio, provvisti o meno di marcatura CE, per fabbricare il prodotto, senza perdere il proprio status di fabbricante.

²² Vedi capitolo 6 della presente guida.

Gli articoli 8 e 10 ed i relativi allegati della direttiva 94/9/CE definiscono gli obblighi che incombono al fabbricante in merito alla valutazione della conformità, alla marcatura CE, alla dichiarazione CE di conformità, all'attestato scritto di conformità (se pertinente) ed alle disposizioni relative alla tenuta della dichiarazione CE di conformità e della documentazione tecnica, a disposizione delle autorità competenti, per dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo prodotto.

3.4 Fabbricazione dei prodotti ATEX per uso proprio

Chiunque metta in servizio prodotti che rientrano nella direttiva fabbricati per uso proprio ne è considerato il fabbricante ed è tenuto a conformarsi alla direttiva in relazione alla messa in servizio.

3.5 Mandatario

Si tratta della persona o delle persone espressamente incaricate dal fabbricante, mediante un mandato scritto, di agire per suo conto in relazione a taluni obblighi del fabbricante stesso all'interno dell'UE. La misura in cui il mandatario può assumere impegni vincolanti per il fabbricante è limitata dai relativi articoli della direttiva e determinata dal mandato conferito dal fabbricante stesso.

Il mandatario, ad esempio, può essere incaricato di svolgere i collaudi all'interno del territorio dell'UE, sottoscrivere la dichiarazione CE di conformità, apporre la marcatura CE e tenere la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica all'interno dell'UE, a disposizione delle autorità competenti.

Il sistema di valutazione della qualità del mandatario o della persona responsabile non sarà sottoposto alla valutazione di un organismo notificato, bensì il sistema di valutazione della qualità del vero fabbricante. Non sarebbe ragionevole valutare un sistema di valutazione della qualità di una persona che non fabbrica il prodotto, ma che è solo un agente di commercio.

Osservazioni:

Gli articoli 8 e 10, unitamente agli allegati III – IX della direttiva 94/9/CE, stabiliscono gli obblighi che incombono al mandatario stabilito nell'UE, relativi alla valutazione della conformità, alle marcature CE, alla dichiarazione CE di conformità ed alle misure per tenere la dichiarazione CE di conformità, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità competenti per un periodo di dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo prodotto.

3.6 Altre persone responsabili dell'immissione sul mercato

Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nell'UE, gli obblighi derivanti dalla direttiva incombono alla persona residente nell'UE che immette il prodotto sul mercato comunitario. L'unico obbligo è tenere la documentazione necessaria all'interno dell'UE a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo prodotto. La “persona responsabile dell'immissione sul mercato” non ha diritto, in quanto tale, di assumere altre eventuali responsabilità riservate esclusivamente al fabbricante o al suo mandatario (ad esempio, sottoscrivere la dichiarazione CE di conformità).

3.7 Apparecchi²³

Per apparecchi²⁴, secondo quanto stabilito dalla direttiva 94/9/CE, si intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia, ed alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione.

A seguito delle discussioni intercorse nell'ambito del comitato permanente e degli organismi di normalizzazione, occorre notare che gli apparecchi intrinsecamente sicuri rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

3.7.1 Assiemi

Dall'espressione 'combinati' di cui alla definizione riportata nel paragrafo precedente consegue che un assieme, costituito dalla combinazione di due o più parti di apparecchi, oltre che dagli eventuali componenti, deve essere considerato un prodotto e rientrare quindi nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE (v. nota 1), sempreché tale assieme venga immesso sul mercato e/o messo in servizio da una persona responsabile (che ne costituirà il fabbricante) sotto forma di singola unità funzionale.

Tali assiemi possono non essere pronti per l'uso, ma richiedere un'installazione adeguata. Le istruzioni (allegato II, 1.0.6) dovranno tenerne conto in modo da garantire la conformità alla direttiva 94/9/CE senza ulteriori valutazioni della conformità, sempreché l'installatore abbia seguito correttamente le istruzioni.

Nel caso in cui un assieme sia costituito da parti di apparecchiatura diverse, secondo la definizione della direttiva 94/9/CE, precedentemente immessi sul mercato da fabbricanti diversi, tali parti devono essere conformi alla direttiva, oltre che ad essere soggetti alla relativa valutazione della conformità, alla marcatura CE, ecc. Il fabbricante dell'assieme può presumere la conformità di dette parti di apparecchiatura e limitare la propria valutazione dei rischi derivanti dall'assieme a quelli aggiuntivi di innesco e ad altri pericoli (secondo quanto definito nell'allegato II) che assumono rilevanza a causa della combinazione finale. Qualora vengano identificati pericoli aggiuntivi, è necessaria un'ulteriore valutazione della conformità dell'assieme in relazione a tali rischi. Allo stesso modo, il responsabile dell'assemblaggio può presumere la conformità dei componenti corredati di un certificato, rilasciato dal rispettivo fabbricante, che ne dichiara la conformità (articolo 8, paragrafo 3, v. anche il capitolo 10).

Tuttavia, se il fabbricante dell'assieme inserisce parti prive di marcatura CE (poiché si tratta di parti fabbricate direttamente o ricevute da un fornitore e destinate ad ulteriore trasformazione) o componenti non corredati del certificato suddetto, il fabbricante non potrà presumere la conformità e la sua valutazione della conformità dell'assieme dovrà riguardare anche le parti in questione.

Gli assiemi possono essere commercializzati in diversi modi:

3.7.1.1 Assiemi con configurazioni di parti interamente specificate

In questo caso, il fabbricante ha già definito una o più combinazioni di parti e le immette sul mercato sotto forma di singole unità funzionali.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, di una strumentazione costituita da un sensore, un trasmettitore, una barriera Zener ed un alimentatore, se forniti da un unico fabbricante.

Le parti suddette vengono assemblate dalla stessa persona (il fabbricante dell'assieme) ed immesse sul mercato in quanto singole unità funzionali. La persona in questione si assume la responsabilità della conformità dell'assieme completo alla direttiva.

²³ È ormai evidente che alcune versioni linguistiche delle direttive ATEX interpretano alcune definizioni in modo diverso. Quanto riportato nel presente documento mira ad informare le parti interessate all'interno dello SEE sull'approccio comune concordato dagli Stati membri e non intende in alcun modo influire sulle diverse versioni recepite dalle legislazioni nazionali, nonché sul diritto del fabbricante di scegliere la soluzione desiderata.

²⁴ Articolo 1, paragrafo 3(a) della direttiva.

La dichiarazione CE di conformità, nonché le istruzioni per l'uso devono riguardare l'assieme nel suo complesso. Deve risultare chiaro (ad esempio, allegando un elenco di tutte le parti e/o dei dati relativi alla sicurezza) quali sono le combinazioni che compongono gli assiemi. Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità alla direttiva ed è quindi tenuto, ai sensi dell'allegato II, paragrafo 1.0.6, a fornire, nelle istruzioni per l'uso, indicazioni chiare relative al montaggio, all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione, ecc.

Assiemi con varie configurazioni

In questo caso, il fabbricante ha definito una serie completa di parti diverse che formano un "sistema modulare". Il fabbricante o l'utente/l'installatore selezionano da questa serie le parti e le combinano per formare un assieme destinato ad una funzione specifica.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un sistema modulare per un'apparecchiatura elettrica di comando antideflagrante, costituito da una serie di custodie antideflagranti di dimensioni diverse, una serie di interruttori, morsetti, interruttori automatici, ecc.

Anche se in questo caso le parti non vengono assemblate necessariamente dal fabbricante dell'assieme ed immesse sul mercato sotto forma di singole unità funzionali, il fabbricante è responsabile della conformità dell'assieme purché le parti vengano scelte dalla serie definita, e selezionate e combinate in base alle sue istruzioni.

La dichiarazione CE di conformità, nonché le istruzioni per l'uso devono riguardare il "sistema modulare" nel suo complesso. Deve risultare chiaro quali sono le parti che compongono il sistema modulare ed il modo in cui devono essere selezionate per formare un assieme conforme. Il fabbricante è tenuto pertanto, ai sensi dell'allegato II, paragrafo 1.0.6, a fornire nelle istruzioni per l'uso indicazioni chiare relative alla selezione e al montaggio, all'installazione, al funzionamento ed alla manutenzione, ecc. delle parti in questione.

La valutazione della conformità di tali sistemi modulari può essere effettuata valutando almeno quelli le cui configurazioni possibili ed utili siano le più sfavorevoli per quanto riguarda i relativi rischi (casi peggiori). Se dette configurazioni vengono ritenute conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE, il fabbricante può presumere la conformità anche di tutte le altre configurazioni. Se, successivamente, altre parti devono essere aggiunte al "sistema modulare", potrà essere naturalmente necessario identificare e valutare di nuovo i casi peggiori.

La tabella riportata a pagina 15 fornisce un sunto delle varie situazioni relative agli assiemi.

3.7.2 Impianti

Una situazione comune è che le parti di apparecchiature già certificate vengano immesse sul mercato, in maniera indipendente, da uno o più fabbricanti e non vengano commercializzate da un'unica persona giuridica sotto forma di singola unità funzionale (come descritto al paragrafo 3.7.1). La combinazione di detti apparecchi e l'installazione presso le sedi degli utenti non è considerata produzione e non dà origine a un'apparecchiatura; il risultato di tale operazione è un impianto e non rientra nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE. L'installatore deve assicurare che le parti dell'apparecchiatura inizialmente conformi siano ancora tali al momento della messa in servizio. Per tale ragione, l'installatore deve seguire scrupolosamente tutte le istruzioni per l'installazione fornite dai fabbricanti. La direttiva non disciplina il processo di installazione. In genere, l'installazione di tali apparecchi sarà soggetta ai requisiti giuridici degli Stati membri. Un esempio potrebbe essere quello di una strumentazione costituita da un sensore, un trasmettitore, una barriera Zener ed un alimentatore, se forniti da vari fabbricanti diversi, installati sotto la responsabilità dell'utente.

3.7.3 Apparecchi elettrici

La direttiva 94/9/CE non definisce gli “apparecchi elettrici”. Tuttavia, poiché tali apparecchi sono soggetti ad una specifica procedura di valutazione della conformità, potrebbe essere utile fornire la seguente definizione, che è stata generalmente accettata dalla maggioranza degli Stati membri:

Apparecchi elettrici: gli apparecchi definiti al capitolo 3.7, contenenti elementi elettrici, sono utilizzati per la produzione, il deposito, la misurazione, la distribuzione e la conversione di energia elettrica, e per l’azionamento di altri apparecchi mediante l’energia elettrica o per la trasformazione dei materiali mediante l’applicazione diretta di energia elettrica. Occorre notare che il prodotto finale assemblato, che utilizza elementi sia elettrici che meccanici, può non richiedere la valutazione in quanto apparecchio elettrico, sempreché tale combinazione non comporti rischi aggiuntivi (per ulteriori particolari v. capitolo 3.7.1).

Esempio: Una pompa (non elettrica) viene valutata in base alle relative procedure di valutazione della conformità e viene quindi collegata ad un motore elettrico (apparecchio elettrico) già sottoposto a valutazione. Se l’apparecchio combinato non comporta altri rischi, non sarà necessaria alcuna ulteriore valutazione per la parte elettrica.

Se la stessa pompa e lo stesso motore elettrico non sono stati sottoposti alle relative procedure di valutazione della conformità e vengono collegati tra loro, il prodotto che ne risulta deve essere considerato un apparecchio elettrico e la valutazione della conformità deve trattarlo come tale.

Tabella: Riassunto dei requisiti relativi agli assiemi

SITUAZIONE: 1. Parti: Un assieme è costituito da	Apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi (art. 1, par. 2) dotati tutti di marcatura CE, e componenti corredati di attestato scritto (art. 8, par. 3) (<u>parti di provata conformità</u>)		Apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi (art. 1, par. 2), compresi quelli privi di marcatura CE, e componenti non corredati di attestato scritto (art. 8, par. 3) (<u>parti prive di provata conformità</u>)	
2. Configurazione: Un assieme viene immesso sul mercato sotto forma di	Configurazione/i esattamente definita/e	"Sistema modulare" di parti da selezionare e configurare specificamente per rispondere ad un'esigenza specifica, anche da parte dell'utente/installatore.	Configurazione/i esattamente definita/e	"Sistema modulare" di parti da selezionare e configurare specificamente per rispondere ad un'esigenza specifica, anche da parte dell'utente/installatore.
3. RISULTATO: La presunzione di conformità da parte del fabbricante può riguardare	Tutte le parti	Tutte le parti	Solo le parti di provata conformità	Solo le parti di provata conformità
4. Valutazione della conformità	La valutazione della conformità deve interessare l'intera configurazione per quanto riguarda tutti i rischi che potrebbero derivare dall'interazione delle parti combinate relativamente all'uso previsto.	La valutazione della conformità deve interessare almeno le configurazioni possibili e utili, ritenute le più sfavorevoli per quanto riguarda tutti i rischi che potrebbero derivare dall'interazione delle parti combinate relativamente all'uso previsto.	La valutazione della conformità deve interessare: - tutte le parti prive di provata conformità, per quanto riguarda tutti i rischi e - tutte le configurazioni, per quanto riguarda tutti i rischi che potrebbero derivare dall'interazione delle parti combinate, in entrambi i casi, relativamente all'uso previsto.	La valutazione della conformità deve interessare: - tutte le parti prive di provata conformità appartenenti al "sistema modulare", per quanto riguarda tutti i rischi e - almeno quelle configurazioni possibili e utili, ritenute le più sfavorevoli, per quanto riguarda tutti i rischi che potrebbero derivare dall'interazione delle parti combinate, in entrambi i casi, relativamente all'uso previsto.
5. Informazioni da fornire a) mediante la dichiarazione CE di conformità b) mediante le istruzioni per l'installazione e l'uso	a) Identificazione di tutte le parti che compongono l'assieme; b) istruzioni per l'installazione e l'uso sufficienti a garantire che l'assieme risultante sia conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE.	a) Identificazione di tutte le parti che compongono il "sistema modulare"; b) istruzioni per la scelta delle parti da combinare per soddisfare allo scopo richiesto ed istruzioni per l'installazione e l'uso sufficienti a garantire che l'assieme risultante sia conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE.	a) Identificazione di tutte le parti che compongono l'assieme; b) istruzioni per l'installazione e l'uso sufficienti a garantire che l'assieme risultante sia conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE.	a) Identificazione di tutte le parti che compongono il "sistema modulare"; b) istruzioni per la scelta delle parti da combinare per soddisfare allo scopo richiesto ed istruzioni per l'installazione e l'uso sufficienti a garantire che l'assieme risultante sia conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE.

3.8 Funzione autonoma

Si ritiene che un prodotto abbia funzione autonoma se può essere utilizzato in maniera sicura per svolgere, o contribuire allo svolgimento di una o più funzioni tra quelle descritte nell'articolo 1, paragrafo 2 o nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) o b) o nell'articolo 1, paragrafo 2, senza ricorrere all'aggiunta di ulteriori parti. Ciò non esclude la necessità di attenersi a istruzioni specifiche per l'installazione e per l'uso.

Alcuni tipi di prodotti, in funzione del grado di valutazione della conformità già effettuata prima dell'immissione sul mercato e/o della messa in servizio, possono essere considerati privi o dotati di funzione autonoma.

3.9 Sistemi di protezione

Sono considerati sistemi di protezione²⁵ i dispositivi, diversi dai componenti, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante dall'esplosione.

Esempi di sistemi di protezione autonomi sono:

- parafiamma
- barriere ad acqua
- sistemi a prova di esplosione (che utilizzano, ad esempio, dischi di sicurezza, pannelli di sfiato, porte di sicurezza contro le esplosioni, ecc.)
- barriere di soffocamento

3.10 Componenti

Sono detti componenti²⁶ i pezzi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, privi tuttavia di funzione autonoma.

I componenti destinati a essere inseriti negli apparecchi o nei sistemi di protezione, corredati di un attestato di conformità che ne specifichi le caratteristiche e le condizioni di incorporamento nei prodotti (v. articolo 8, paragrafo 3), sono considerati conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 94/9/CE. Anche i componenti "Ex" definiti nella norma europea EN 50014 sono componenti nel senso della direttiva 94/9/CE. **Ai componenti non deve essere apposta la marcatura CE** salvo diversamente prescritto da altre direttive (ad esempio, la direttiva CEM 89/336/CEE).

Esempi:

- terminali
- pulsantiere
- relè
- custodie antideflagranti vuote
- reattori per lampade fluorescenti
- contatori (ad esempio, a bobina)
- relè o contattori incapsulati, con terminali e/o conduttori

²⁵ Articolo 1, paragrafo 3(b) della direttiva.

²⁶ Articolo 1, paragrafo 3(c) della direttiva.

4 IN QUALI CASI SI APPLICA LA DIRETTIVA 94/9/CE?

Il fabbricante, il suo mandatario o la persona che immette per la prima volta un prodotto sul mercato dell'UE, o che lo mette in servizio nel mercato dell'UE, deve decidere se tale prodotto rientra nella direttiva 94/9/CE e, in tal caso, applicarne le disposizioni. Il fabbricante (nel senso più ampio della direttiva) deve quindi svolgere un'analisi ATEX sulla base della direttiva 94/9/CE.

4.1 Analisi ATEX

4.1.1 La direttiva 94/9/CE riguarda l'atmosfera esplosiva specifica?

La direttiva 94/9/CE è una direttiva di “nuovo approccio” che si propone di consentire la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. Ciò è possibile attraverso l'armonizzazione dei requisiti giuridici di sicurezza, seguendo un approccio basato sui rischi. Il suo obiettivo è anche eliminare o, quanto meno, minimizzare i rischi derivanti dall'uso di alcuni prodotti **all'interno o in relazione** a un'atmosfera potenzialmente esplosiva. Ciò significa che la probabilità che si manifesti un'atmosfera esplosiva deve essere considerata non solo “una tantum” e da un punto di vista statico, ma occorre anche tener conto di tutte le condizioni operative che possono derivare dal processo di trasformazione.

Un'**atmosfera esplosiva** ai fini della direttiva 94/9/CE è costituita da una miscela:

- i) di **sostanze infiammabili** allo stato di gas, vapori, nebbie e polveri;
- ii) con **aria**;
- iii) in determinate **condizioni atmosferiche**²⁷;
- iv) in cui, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata (occorre notare che in presenza di polvere, non sempre l'intera quantità di polvere viene consumata dalla combustione).

Un'atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e/o operative è definita **atmosfera potenzialmente esplosiva**. E' solo a questo tipo di atmosfera potenzialmente esplosiva che sono destinati i prodotti oggetto della direttiva 94/9/CE (v. anche il capitolo 4.3 'Valutazione dei rischi').

E' importante notare che i prodotti destinati ad essere utilizzati all'interno o in relazione ad atmosfere che potrebbero rivelarsi potenzialmente esplosive **non rientrano nella direttiva 94/9/CE**²⁸ qualora **non siano presenti** uno o più degli **elementi caratteristici sopra elencati (dal punto i al punto iv)**.

²⁷ La direttiva 94/9/CE non definisce le condizioni atmosferiche. Le relative norme indicano una gamma di temperatura da -20° a 40° C ed una gamma di pressione tra 0,8 e 1,1 bar come base per le prove di conformità alle norme (EN 50014, prEN 134631, parte 1). Ciò non esclude che i prodotti possano essere progettati e valutati specificamente per funzionare occasionalmente anche al di fuori di tali condizioni.

²⁸ Esempi di tali atmosfere potrebbero essere: miscele esplosive anche in assenza di aria (ad esempio, H₂ miscelato con Cl₂), miscele di sostanze infiammabili con ossidanti diversi dall'aria, condizioni di pressione e/o di temperatura al di fuori del campo atmosferico, ecc.

4.1.2 Quali tipi di prodotti rientrano nella direttiva 94/9/CE?

Per rientrare nel campo di applicazione della direttiva, un prodotto deve essere:

- a) un **apparecchio**, secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a);
- b) un **sistema di protezione**, secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b);
- c) un **componente**, secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c);
- d) un **dispositivo di sicurezza, di controllo o di regolazione**, secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 2.

a) Gli apparecchi

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva solo gli apparecchi destinati (interamente o in parte) a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; il fatto che una certa atmosfera potenzialmente esplosiva sia presente all'interno degli apparecchi non è rilevante, seppure con le eventuali eccezioni che seguono.

Se un prodotto contenente atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio un recipiente, contiene a sua volta un apparecchio dotato di funzione autonoma secondo la definizione della direttiva, quest'ultimo si trova di fatto in atmosfera potenzialmente esplosiva, anche se contenuto nel recipiente, ed è quindi soggetto alla direttiva.

Se un apparecchio contenente atmosfera potenzialmente esplosiva, a causa della sua costruzione, del suo funzionamento, ecc., è suscettibile di creare un'atmosfera potenzialmente esplosiva che lo circonda totalmente o in parte, tale apparecchio si trova di fatto in atmosfera potenzialmente esplosiva ed è quindi soggetto alla direttiva.

Un altro elemento caratteristico di un apparecchio ai sensi della direttiva è il fatto che esso dev'essere dotato di potenziale sorgente d'innesco propria.

Le potenziali sorgenti di innesco potrebbero essere: le scintille elettriche, gli archi e i lampi, le scariche elettrostatiche, le onde elettromagnetiche, le radiazioni ionizzanti, le superfici calde, le fiamme o i gas caldi, le scintille di origine meccanica, le radiazioni ottiche, gli inneschi chimici²⁹, la compressione.

In alcuni casi, un prodotto può contenere solo atmosfera potenzialmente esplosiva, deliberatamente innescata. L'intenzione è chiaramente quella di non includere tali prodotti nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE, fatta salva l'identificazione di ulteriori rischi rilevanti.

Si può affermare che un apparecchio possiede una potenziale sorgente di innesco propria se, utilizzato come prescritto (e tenendo conto dei possibili guasti, ecc. in funzione della relativa categoria – v. allegato I della direttiva) in atmosfera esplosiva, è suscettibile di provocare l'innesco, in assenza di misure di sicurezza specifiche. Pertanto, l'apparecchio deve garantire il livello di protezione richiesto.

A tale scopo, possono essere applicate varie tecniche, come la sicurezza intrinseca, la sovrappressione interna, sicurezza aumentata, ecc.³⁰

²⁹ Occorre tener conto della specifica esclusione - all'articolo 1, § 4, della direttiva 94/9/CE - degli apparecchi in cui il rischio di esplosione dipende esclusivamente dalla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili.

³⁰ Per ulteriori esempi, vedere anche l'elenco delle norme riportato nell'allegato 6.

In base a tali considerazioni è stata predisposta la seguente tabella:

Tabella 2: Quando è applicabile la direttiva 94/9/CE?

Situazione	Analisi			Risultato
	Apparecchi con potenziale sorgente di innesco propria	Apparecchi da utilizzare all'interno o in relazione ad atmosfera potenzialmente esplosiva	Apparecchi in cui è presente atmosfera esplosiva interna	Apparecchi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE
A	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
B	NO	SÌ	SÌ	NO ^{a)b)}
C	SÌ	NO	SÌ	NO ^{a)b)}
D	SÌ	SÌ	NO	SÌ
E	NO	NO	SÌ	NO ^{a)b)}
F	SÌ	NO	NO	NO ^{b)}
G	NO	SÌ	NO	NO ^{b)}
H	NO	NO	NO	NO ^{b)}

a) ma SÌ per i prodotti contenuti in atmosfera potenzialmente esplosiva interna. Occorre inoltre tenere presente che gli apparecchi in quanto tali devono essere in grado di funzionare in conformità ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e di garantire il livello di protezione richiesto in base all'allegato II, par. 1.0.1 (Principi di sicurezza integrata). SÌ anche per gli apparecchi non elettrici (meccanici) nel cui interno sia presente atmosfera esplosiva (ad esempio, aspiratori, ventilatori, soffianti o compressori che producono miscele infiammabili) e sia presumibile quindi la presenza di una potenziale sorgente di innesco.

b) ma SÌ per i dispositivi indicati nell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva (v. in seguito).

b) Sistemi di protezione

Dal punto di vista del funzionamento previsto, appare ovvio che un sistema di protezione verrà sempre installato ed utilizzato, almeno parzialmente, in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Poiché lo scopo di un sistema di protezione è eliminare o ridurre gli effetti pericolosi di un'esplosione (funzione di sicurezza), esso è soggetto alla direttiva indipendentemente dalla presenza o meno di una potenziale sorgente di innesco propria. Nel primo caso, dovrà essere conforme anche ai requisiti essenziali di sicurezza e salute specifici per gli apparecchi.

In virtù dell'articolo 1, paragrafo 3(b), i sistemi di protezione sono immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome.³¹ Ne consegue che la loro conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute riportati nell'allegato II deve essere valutata in base all'articolo 8, paragrafo 2, mentre la relativa marcatura dovrà essere effettuata in conformità all'articolo 10 paragrafo 2.

Naturalmente, i 'sistemi di protezione' possono essere immessi sul mercato anche come parte integrante di un apparecchio. Dal punto di vista tecnico, i 'sistemi di protezione' rimangono tali a causa della loro funzione, ma non vengono considerati sistemi di protezione nel senso della direttiva relativamente alla valutazione della conformità ed alla marcatura. In tali casi, la loro conformità viene valutata nel corso della valutazione della conformità dell'apparecchio nel quale sono inseriti, utilizzando le procedure previste dall'articolo 8, in base al gruppo ed alla categoria di appartenenza dell'apparecchio in questione. Non sono dotati di marcatura propria.

Tuttavia, è importante notare che i requisiti essenziali di sicurezza e salute specifici di cui all'allegato 3 si applicano anche ai 'sistemi di protezione' integrati.

³¹ Vedi rettifica della versione inglese della direttiva 94/9/CE (GU L *** 1999).

c) Componenti

I due elementi caratteristici dei componenti di cui all'articolo 1, paragrafo 3(c) sono i seguenti:

- sono **essenziali per il funzionamento sicuro** degli apparecchi e dei sistemi di protezione (in caso contrario non rientrerebbero nella direttiva); ma,
- sono **privi di funzione autonoma** (v. 3.8) (in caso contrario sarebbero considerati apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2).

Questa definizione riguarda una vasta gamma di parti comunemente usate nella progettazione, tra cui gli indicatori, i freni, i serbatoi, gli elementi riscaldanti, i dispositivi di chiusura ad occhiello, i carrelli, i contrappesi, le bobine, i morsetti, gli elementi di giunzione, le leve, le staffe di fissaggio, gli elementi girevoli, ecc.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, la conformità dei componenti deve essere valutata mediante le stesse procedure degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 nei quali sono inseriti.

Ad esempio, le cinghie di trasmissione, i cuscinetti, i diodi Zener non vengono di solito immessi sul mercato con l'intenzione esplicita di incorporarli negli apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ma per scopi ingegneristici generali. La loro conformità (ad esempio la loro idoneità alla destinazione prevista in quanto alla sicurezza del prodotto in cui sono inseriti) deve essere valutata durante la valutazione della conformità del prodotto completo.

Se i componenti vengono immessi sul mercato con l'intenzione esplicita di incorporarli negli apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (come le morsettiere antideflagranti e gli involucri a prova di esplosione, ecc.), essi dovranno essere valutati separatamente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 e corredati di un attestato scritto di conformità secondo quanto previsto dallo stesso articolo. In caso contrario, gli Stati membri potranno proibirne, limitarne od ostacolarne l'immissione sul mercato (articolo 4, paragrafo 2) e non potranno presumerne la conformità (articolo 5, paragrafo 1).

d) Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione definiti nell'articolo 1, paragrafo 2

I due concetti principali riportati nell'articolo 1, paragrafo 2 sono:

- i) che i **dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione** utili o necessari per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione per quanto riguarda i rischi di esplosione **sono disciplinati dalla direttiva**;
- ii) ciò vale **anche** per i dispositivi utilizzati **al di fuori dalle atmosfere potenzialmente esplosive**.

Per tali dispositivi, i requisiti essenziali si applicheranno solo nella misura necessaria per il funzionamento e l'utilizzo sicuro ed affidabile dei medesimi in relazione al rischio di esplosione (ALLEGATO II, Osservazioni preliminari, osservazione B).

Dalla **definizione** di cui al punto i) consegue che:

1. i dispositivi diversi dai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione non rientrano nel campo di applicazione della direttiva ma un dispositivo di qualunque tipo, utile o necessario per il funzionamento sicuro, potrebbe essere considerato un dispositivo di sicurezza);
2. **tutti i dispositivi**, compresi i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, che non sono **né utili né necessari** per il funzionamento sicuro **per quanto riguarda i rischi di esplosione, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva**;

3. anche i **dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione** utili o necessari per il funzionamento sicuro, **per quanto riguarda rischi diversi da quelli di esplosione, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.**

Esempi relativi ai dispositivi **che rientrano nell'articolo 1, paragrafo 2:**

- un dispositivo di alimentazione che alimenta un sistema di misurazione intrinsecamente sicuro (Ex i) utilizzato per monitorare i parametri produttivi;
- una pompa, un regolatore di pressione, un dispositivo di memorizzazione di riserva, ecc. volti a garantire una pressione ed una portata sufficienti per alimentare un sistema di sicurezza a comando idraulico (relativamente al rischio di esplosione);
- dispositivi di protezione dai sovraccarichi per motori elettrici con tipo di protezione EEx e 'sicurezza aumentata';
- i dispositivi di controllo, presenti in una zona sicura, destinati ad un sistema di monitoraggio ambientale costituito da rilevatori di gas distribuiti in una zona potenzialmente esplosiva, volti a consentire azioni esecutive nel caso in cui vengano rilevati livelli pericolosi di gas;
- dispositivi di controllo per i sensori di temperatura, pressione, portata, ecc., situati in una zona sicura, volti a fornire le informazioni utili per il comando degli apparecchi elettrici, utilizzati nelle operazioni di produzione o manutenzione in zone potenzialmente esplosive.

Esempi relativi ai dispositivi **che non rientrano nell'articolo 1, paragrafo 2:**

- interruttori, dispositivi a controllo numerico, ecc., non correlati ad alcuna funzione di sicurezza (relativamente al rischio di esplosione), a causa di quanto riportato al precedente punto 2).

Il punto ii) afferma che i dispositivi sopra descritti sono soggetti alla direttiva anche se utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive.

Per motivi economici e di sicurezza, sarà preferibile nella maggior parte dei casi installare tali dispositivi in una zona non pericolosa. Tuttavia, potrebbe essere talvolta necessario porre tali dispositivi all'interno di un'atmosfera potenzialmente esplosiva. In tal caso, sebbene la direttiva non lo affermi espressamente, i dispositivi possono essere considerati anche apparecchi.

Sono configurabili due situazioni:

- se il dispositivo possiede una potenziale sorgente di innesco propria, si applicheranno, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, anche i requisiti relativi agli apparecchi;
- se il dispositivo non possiede una potenziale sorgente di innesco propria, non sarà considerato un apparecchio, ma si applicheranno comunque i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2.

4.2 Definizione dei gruppi e delle categorie di apparecchi

Per determinare la procedura di valutazione della conformità adeguata, il fabbricante deve prima decidere, sulla base dell'uso previsto, a quale gruppo e categoria appartiene il prodotto. Nell'ambito della direttiva, gli apparecchi, compresi se necessario i dispositivi e i componenti, sono suddivisi in due gruppi. I dispositivi devono essere valutati in base alla categoria degli apparecchi o sistemi di protezione per cui sono necessari o utili.

Il gruppo I comprende gli apparecchi destinati a essere utilizzati nei lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie, esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.

Il gruppo II comprende gli apparecchi destinati a essere utilizzati in altri ambienti in cui vi sono probabilità che si manifestino atmosfere esplosive.

Come illustrato in seguito, tali gruppi sono suddivisi in categorie. Il modo in cui tale classificazione si è evoluta mette in evidenza una delle principali distinzioni tra il gruppo I e il gruppo II. Per il gruppo I, la classificazione dipende (tra l'altro) dal fatto che l'alimentazione di energia debba essere o meno interrotta in caso si manifesti un'atmosfera esplosiva. Per il gruppo II, essa dipende invece da dove (v. capitolo 4.4) il prodotto sarà utilizzato e se un'atmosfera potenzialmente esplosiva è sempre presente o vi è probabilità che si manifesti per lunghi o brevi periodi.

I dispositivi devono essere valutati in base alla categoria degli apparecchi o sistemi di protezione per cui sono richiesti o a cui contribuiscono.

4.2.1 Gruppo I

Categoria M1

I prodotti che appartengono a questa categoria devono rimanere operativi, per ragioni di sicurezza, in presenza di atmosfera esplosiva e sono caratterizzati da mezzi di protezione contro le esplosioni tali che:

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto;
- oppure
- al verificarsi di due guasti indipendenti uno dall'altro, sia garantito il livello di sicurezza richiesto.³²

Categoria M2

Per questi prodotti è necessario interrompere l'alimentazione di energia in presenza di atmosfera esplosiva.

E' tuttavia prevedibile che si possano manifestare atmosfere esplosive durante il funzionamento degli apparecchi appartenenti alla categoria 2 a causa dell'impossibilità di interrompere immediatamente l'alimentazione di energia. E' quindi necessario incorporare mezzi di protezione tali da garantire un livello di sicurezza elevato. I mezzi di protezione riguardanti i prodotti di questa categoria assicurano il livello di protezione richiesto durante il funzionamento normale, anche in condizioni di funzionamento gravose, segnatamente quelle risultanti da forti sollecitazioni e da continue variazioni ambientali.³³

4.2.2 Gruppo II

La categoria 1 comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato per l'uso previsto in ambienti in cui vi è **un'elevata probabilità** che si manifestino o si rilevino sempre, spesso o per lunghi periodi atmosfere esplosive dovute a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri (v. capitolo 4.4).

Gli apparecchi di questa categoria sono caratterizzati da mezzi di protezione contro le esplosioni tali che:

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto;
- oppure
- qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro, sia garantito il livello di protezione richiesto³⁴.

³² I prodotti appartenenti a questa categoria devono soddisfare anche ai requisiti supplementari riportati nell'allegato II, paragrafo 2.0.1 della direttiva 94/9/CE.

³³ I prodotti appartenenti a questa categoria devono soddisfare anche ai requisiti supplementari riportati nell'allegato II, paragrafo 2.0.2 della direttiva 94/9/CE.

³⁴ I prodotti appartenenti a questa categoria devono soddisfare anche ai requisiti supplementari riportati nell'allegato II, paragrafo 2.1 della direttiva 94/9/CE.

La categoria 2 comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione elevato per l'uso previsto in ambienti in cui vi è **probabilità** che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri (v. capitolo 4.4).

La protezione contro le esplosioni relativa a questa categoria deve funzionare in modo da garantire il livello di sicurezza richiesto anche in presenza di difetti di funzionamento degli apparecchi o in condizioni operative pericolose di cui occorre abitualmente tener conto³⁵.

La categoria 3 comprende i prodotti progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione normale per l'uso previsto, in ambienti in cui vi sono **scarse probabilità** che si manifestino, e comunque solo raramente o per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

Questo tipo di prodotti appartenenti alla categoria in questione deve garantire il livello di sicurezza richiesto in condizioni di funzionamento normale³⁶.

4.2.3 Livelli di protezione per le varie categorie di apparecchi

Le varie categorie di apparecchi devono essere in grado di funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante, a determinati livelli di protezione.

Tabella 3: Livelli di protezione

LIVELLO DI PROTEZIONE	CATEGORIA		PRESTAZIONI DI PROTEZIONE	CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO*
	GRUPPO I	GRUPPO II		
Molto elevato	M 1		Due mezzi di protezione indipendenti o sicurezza garantita anche qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro.	Gli apparecchi restano alimentati e in funzione anche in presenza di atmosfera esplosiva
Molto elevato		1	Due mezzi di protezione indipendenti o sicurezza garantita anche qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro.	Gli apparecchi restano alimentati e in funzione nelle zone 0,1,2 (G) e/o 20, 21, 22 (D)
Elevato	M 2		Protezione adatta al funzionamento normale e a condizioni di funzionamento gravose ³⁷	Agli apparecchi viene interrotta l'alimentazione di energia in presenza di atmosfera esplosiva
Elevato		2	Protezione adatta al funzionamento normale e a disturbi frequenti o apparecchi in cui si tenga normalmente conto dei guasti	Gli apparecchi restano alimentati e in funzione nelle zone 1, 2 (G) e/o 21, 22 (D)
Normale		3	Protezione adatta al funzionamento normale	Gli apparecchi restano alimentati e in funzione nelle zone 2 (G) e/o 22 (D)

* Nota: vedi anche la direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive³⁸

Gli apparecchi appartenenti alle varie categorie devono inoltre soddisfare ai requisiti essenziali e supplementari riportati nell'*allegato II della direttiva* (Requisiti essenziali di sicurezza e salute).

³⁵ I prodotti appartenenti a questa categoria devono soddisfare anche ai requisiti supplementari riportati nell'allegato II, paragrafo 2.2 della direttiva 94/9/CE.

³⁶ I prodotti appartenenti a questa categoria devono soddisfare anche ai requisiti supplementari riportati nell'allegato II, paragrafo 2.3 della direttiva 94/9/CE.

³⁷ Sebbene l'enunciazione dei requisiti degli apparecchi appartenenti alla categoria M2 e 2 risulti diversa nei relativi allegati della direttiva 94/9/CE, entrambe le categorie vengono trattate in parallelo dalla norma EN 50014 e dalle norme specifiche. I concetti di protezione tecnica relativi agli apparecchi elettrici appartenenti alla categoria M2 e 2G (gas) in conformità alla norma EN 50014 sono identici. I requisiti relativi alla categoria 2D (polveri) potrebbero invece richiedere di essere considerati separatamente.

³⁸ GU L23, del 28.1.2000.

4.3 Valutazione dei rischi per i prodotti

In generale, è possibile affermare che la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE è imperativa per garantire la protezione contro le esplosioni degli apparecchi e sistemi di protezione. I requisiti intesi a tener conto dei pericoli esistenti o potenziali derivanti dalla progettazione e dalla costruzione. Tuttavia, secondo la filosofia della direttiva 94/9/CE, anche la nozione di impiego conforme alla destinazione è di primaria importanza. E' altresì indispensabile che i fabbricanti forniscano informazioni complete.

Per soddisfare i requisiti della direttiva 94/9/CE, è pertanto assolutamente necessario effettuare una valutazione dei rischi. Ai sensi dell'allegato II, paragrafo 1.0.1, i fabbricanti sono tenuti a progettare gli apparecchi e i sistemi di protezione secondo i principi della sicurezza integrata contro le esplosioni. La sicurezza integrata contro le esplosioni mira a impedire la formazione di atmosfere esplosive, nonché di sorgenti di innesco e qualora, malgrado tutto, si produca un'esplosione, a soffocarla immediatamente e/o circoscriverne gli effetti. In questo senso, il fabbricante deve prendere provvedimenti in relazione ai rischi di esplosione. Inoltre, come previsto nell'allegato II, paragrafo 1.0.2 della direttiva, gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti tenendo presenti eventuali difetti di funzionamento per evitare al massimo le situazioni pericolose.

In virtù degli obblighi derivanti dai relativi requisiti della direttiva 94/9/CE, la metodologia concernente la valutazione dei rischi non dovrà riguardare solo gli aspetti inerenti alla progettazione ed alla costruzione, ma dovrà anche garantire un formato o un linguaggio comune tra progettisti ed utenti.

Metodi e/o tecniche da adottare

Esistono parecchi metodi e/o tecniche per la valutazione dei rischi e per l'identificazione dei pericoli in particolare. Una buona tecnica di identificazione possiede le seguenti caratteristiche:

- è sistematica, cioè guida gli interessati a considerare tutte le parti del sistema, tutte le fasi di utilizzo e tutti i pericoli ragionevolmente prevedibili;
- utilizza il metodo del "brainstorming".

L'impiego di più tecniche consente di minimizzare la possibilità di trascurare eventuali pericoli rilevanti, ma il tempo supplementare necessario per l'impiego di più tecniche deve essere compensato dalla maggiore fiducia nei risultati. Il principale risultato della fase di identificazione dei pericoli è costituito da un elenco numerato di eventi pericolosi, che potrebbero derivare dai prodotti in questione e che costituisce il punto di partenza per la fase di stima dei rischi.

La metodologia di valutazione dei rischi deve comprendere i profili dei rischi, tra cui i parametri accidentali che possono essere ragionevolmente prevedibili. Tali aspetti diventano oggetto di una valutazione dei rischi in quanto "serie di fasi logiche che consentono di esaminare, in modo sistematico, i pericoli associati ai prodotti".

In linea di principio, la valutazione dei rischi è costituita da quattro fasi³⁹:

- a) **Identificazione dei pericoli:** procedure sistematica volta all'identificazione di tutti i pericoli associati al prodotto. Dopo aver identificato un pericolo, è possibile modificare il progetto per minimizzarlo, indipendentemente dal fatto che sia stato stimato o meno il grado di rischio. Se il pericolo non viene identificato, non sarà possibile farvi fronte in sede di progettazione.
- b) **Stima dei rischi:** determinazione della probabilità con la quale i pericoli identificati potrebbero realizzarsi e dei livelli di gravità degli eventuali danni derivanti dai pericoli considerati (v. anche EN 1050).
- c) **Valutazione dei rischi:** raffronto tra il rischio stimato e i criteri che consentono di decidere se il rischio è accettabile o se il progetto del prodotto deve essere modificato per ridurre il rischio in questione.
- d) **Analisi delle opzioni di riduzione dei rischi:** l'ultima fase della valutazione dei rischi è il processo di identificazione, selezione e modifica delle varianti al progetto per ridurre il rischio complessivo derivante dai prodotti. Sebbene sia sempre possibile ridurre ulteriormente i rischi, raramente essi possono essere ridotti a zero, se non eliminando le attività.

Le opzioni relative agli eventi pericolosi che contribuiscono maggiormente al rischio totale sono quelle che presentano le potenzialità maggiori di ridurre i rischi. L'efficacia nella riduzione dei rischi inizia sempre con delle varianti al progetto (progetto intrinsecamente sicuro).

4.4 Classificazione

La classificazione del gruppo I si applica agli apparecchi situati in sotterraneo nelle miniere e a quelle parti degli impianti di superficie di dette miniere suscettibili di essere esposte ad esplosione e/o a polveri combustibili. La classificazione del gruppo II si applica agli apparecchi destinati a essere utilizzati in altri contesti suscettibili di essere esposti ad atmosfere esplosive (industria). I fabbricanti di prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive devono fornire tutti i particolari relativi ai gruppi e alle categorie (v. capitolo 4.2) per decidere in quali zone potranno essere utilizzati i loro prodotti, anche se non potranno prevedere quali zone esisteranno. La classificazione delle aree pericolose in zone compete all'utente le cui sedi ed attività lavorative contengono o danno luogo a tali pericoli.

La direttiva 1999/92CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive definisce le varie zone in relazione alla presenza di gas, vapori e polveri.

³⁹ Per ulteriori informazioni sulla valutazione dei rischi, si rimanda alla norma EN 1127-1 – 1997: Atmosfere esplosive – Prevenzione dell'esplosione e protezione contro le esplosioni – Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia.

5 APPARECCHI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA DIRETTIVA 94/9/CE

Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 94/9/CE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4:

- le apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico;
- gli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;
- gli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata soltanto raramente ed unicamente in conseguenza ad una fuga accidentale di gas;
- i dispositivi di protezione individuale, oggetto della direttiva 89/686/CEE⁴⁰. Vi sono casi in cui i dispositivi di protezione individuale dotati di potenziali sorgenti di innesco proprie sono destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive. Questo tipo di dispositivi di protezione individuale deve osservare le procedure stabilite nella direttiva 94/9/CE per garantire il livello di sicurezza necessario contro le esplosioni (v. anche il capitolo 6);
- le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità, perché già contemplate dalla convenzione OMI. Tuttavia, le unità fisse off-shore, nonché le attrezzature a bordo, e le unità e le navi che non sono considerate marittime (ad esempio, inferiori a 500 tonnellate, non destinate alla navigazione al largo, bensì alla navigazione interna di fiumi, canali o laghi) rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE;
- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure navigabili e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. **Non sono esclusi i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;**
- gli apparecchi disciplinati dall'articolo 296, comma 1, lettera b) del trattato CE, cioè progettati e costruiti specificamente per essere utilizzati dalle forze armate o per la tutela delle leggi e dell'ordine pubblico. Non sono esclusi gli apparecchi a doppio uso.

⁴⁰ GU L 399, 30.12. 1989, modificata dalla direttiva 93/95/CEE, GU L 276, 9.11.1993 e dalla direttiva 93/68/CEE, GU L 220, 30.8.1993.

6 APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE UNITAMENTE AD ALTRE DIRETTIVE APPLICABILI

In linea di principio, se un prodotto rientra contemporaneamente nel campo di applicazione di diverse direttive dovranno essere applicate tutte le direttive in modo da soddisfare ai requisiti di ognuna.

Nel caso della direttiva 94/9/CE e della **direttiva 89/336/CEE** relativa alla **compatibilità elettromagnetica (CEM)**, la direttiva 94/9/CE deve essere applicata per soddisfare ai requisiti concernenti la sicurezza in presenza di atmosfera esplosiva. La direttiva sulla compatibilità elettromagnetica deve invece essere applicata per garantire che il prodotto non dia luogo a disturbi elettromagnetici e che il suo funzionamento normale non sia soggetto a tali disturbi. Vi saranno alcune applicazioni in cui il livello "normale" relativo all'immunità elettromagnetica di cui alla direttiva 89/336/CEE potrebbe non essere sufficiente per garantire il livello di immunità necessario per il funzionamento sicuro previsto dalla direttiva 94/9/CE. In tale caso, il fabbricante dovrà specificare l'immunità elettromagnetica garantita dai suoi prodotti ai sensi dell'allegato II, paragrafo 1.2.7 della direttiva 94/9/CE. Ad esempio, i sistemi di protezione in cui le prestazioni di acquisizione e trasmissione dei dati possono avere un'influenza diretta sulla sicurezza contro le esplosioni.

I prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive sono espressamente esclusi dal campo di applicazione della **direttiva 73/23/CEE** relativa alla **bassa tensione**. Tutti gli "obiettivi essenziali in materia di bassa tensione" devono rientrare nella direttiva 94/9/CE (v. allegato II, paragrafo 1.2.7). Le norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in riferimento alla direttiva 73/23/CEE possono essere elencate nella dichiarazione di conformità per soddisfare ai requisiti di cui al paragrafo 1.2.7 dell'allegato II alla direttiva 94/9/CE.

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulla bassa tensione i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione citati nell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 94/9/CE destinati a essere utilizzati al di fuori dalle atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione. In tal caso, devono essere applicate entrambe le direttive.

Il rapporto tra la direttiva 94/9/CE e la **direttiva macchine 98/37/CE** è diverso. La direttiva 94/9/CE, che è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva Macchine, contiene requisiti molto specifici e particolareggiati per evitare i pericoli derivanti da atmosfere potenzialmente esplosive, mentre la direttiva Macchine contiene solo requisiti di carattere molto generale relativi alla sicurezza contro le esplosioni (allegato I, paragrafo 1.5.7 della direttiva Macchine). Per quanto riguarda la protezione contro l'esplosione in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, prevale e deve essere applicata la direttiva 94/9/CE. Per tutti gli altri rischi riguardanti i macchinari, devono essere applicati anche i requisiti di cui alla direttiva Macchine.

Per evitare l'eventuale sovrapposizione con la **direttiva 94/55/CE del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose su strada**, la maggior parte dei mezzi di trasporto sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 94/9/CE (art. 1, par. 4). In generale, rientrano nella direttiva 94/9/CE i veicoli utilizzati all'interno delle strutture dell'utente. Un tipico esempio è dato dai mezzi di trasporto su rotaie utilizzati nelle miniere grisucose, i carrelli elevatori e altre macchine mobili i cui motori a combustione interna, sistemi frenanti e circuiti elettrici possono rappresentare potenziali sorgenti di innesco.

Le due direttive possono essere applicate in parallelo, ad esempio nel caso in cui il fabbricante progetti e costruisca un mezzo di trasporto destinato al trasporto sulle reti stradali pubbliche di merci pericolose (in questo caso infiammabili) o all'impiego in ambienti in cui possono essere presenti atmosfere esplosive.

I dispositivi contemplati dalla **direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale** sono specificamente esclusi dalla direttiva 94/9/CE. Tuttavia, la produzione di questi dispositivi da utilizzare in atmosfere esplosive è contemplata nei requisiti fondamentali di sicurezza e salute di cui al paragrafo 2.6, allegato II, della direttiva 89/686/CEE. I dispositivi di protezione individuale destinati a essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e costruiti in modo da non poter causare archi elettrici, elettrostatici o dovuti agli urti, ovvero scintille suscettibili di dar luogo all'innesco di una miscela esplosiva.

Oltre alle direttive sopra illustrate, è necessario citare il rapporto tra la direttiva 94/9/CE e la **direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione**. Durante i lavori di normalizzazione nell'ambito delle due direttive, si è rilevato che (per alcuni aspetti) i rispettivi campi di applicazione potrebbero sovrapporsi. Settori già identificati in cui:

- i sistemi di protezione contro le esplosioni e i sistemi antincendio utilizzano gli stessi materiali;
- entrambi i sistemi utilizzano lo stesso tipo di componenti per la distribuzione, come tubi, supporti pendenti, ugelli, ecc.

In generale, si può affermare che in caso di dubbio la direttiva sui prodotti da costruzione è applicabile se il prodotto in questione è fissato ad un edificio diventandone parte integrante o se è configurabile come una struttura a sé stante (ad esempio, un silo). In questi casi, la direttiva sui prodotti da costruzione e la direttiva 94/9/CE si applicano parallelamente. In genere, la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE dimostra la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva sui prodotti da costruzione, per quanto riguarda i rischi di esplosione.

A questo riguardo, è importante sottolineare che un organismo notificato può occuparsi degli aspetti relativi a due o più direttive solo se debitamente notificato, in relazione a tutte le direttive, per un campo di applicazione adeguato.

7 APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE AI PRODOTTI USATI, RIPARATI O MODIFICATI E AI PEZZI DI RICAMBIO⁴¹

In generale, i fabbricanti devono decidere se il prodotto viene immesso sul mercato dell'UE o viene messo in servizio per la prima volta, o se le modifiche sono tali che l'intenzione o il risultato sia quello di immettere sul mercato un prodotto da considerare come nuovo. In caso affermativo, la direttiva 94/9/CE si applica integralmente. In tutti gli altri casi, la direttiva 94/9/CE non si applica e la persona responsabile dovrà garantire l'applicazione delle eventuali altre norme nazionali o comunitarie in materia.

In questo contesto, è necessario chiarire i due punti seguenti:

- Nei paragrafi che seguono, le presenti linee guida faranno riferimento solo ai prodotti in relazione ai quali la direttiva 94/9/CE è potenzialmente applicabile. I prodotti che non sono soggetti alla direttiva 94/9/CE sono pertanto esclusi dalla presente trattazione.
- L'applicazione della direttiva 94/9/CE ai prodotti "come nuovi" non pregiudica la legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale⁴².

⁴¹ L'applicazione della direttiva ATEX ad un apparecchio "come nuovo" non pregiudica la legislazione in materia di proprietà intellettuale. Vedi la direttiva 89/104/CEE relativa ai marchi e la decisione della Corte di giustizia europea dell'11 luglio 1996, C427/93, C429/93, C436/93 Bristol Meyer Squibb.

⁴² Vedi la direttiva 89/104/CEE relativa ai marchi e la decisione della Corte di giustizia europea dell'11 luglio 1996 nelle cause riunite C-427/93 e C-436/93 Bristol Meyer Squibb.

Definizioni

Prodotti usati e prodotti di seconda mano: **prodotto** immesso sul mercato dell'UE prima dell'entrata in vigore della direttiva 94/9/CE (v. capitolo 1.2) e messo in servizio sul territorio dell'UE. Tale prodotto era conforme alle leggi applicabili in quel momento: nazionali o comunitarie, a seconda della data⁴³. **La direttiva 94/9/CE non si applica.**

I prodotti usati, presenti sul mercato ed utilizzati all'interno dell'UE prima della data di entrata in vigore della direttiva 94/9/CE, non rientrano nella direttiva stessa. Tali prodotti sono stati commercializzati ed utilizzati in conformità alle norme vigenti in quel momento e circolano nell'UE in virtù degli articoli 28 e 30 del trattato CE, a meno che non vengano modificati diventando prodotti "come nuovi".

Ai prodotti usati importati da un paese extracomunitario e resi per la prima volta disponibili nell'UE dopo il 30 giugno 2003 per essere distribuiti e/o utilizzati nell'UE, si applica la direttiva 94/9/CE.

Prodotti revisionati (o **rimessi a nuovo**⁴⁴): si tratta di prodotti già presenti sul mercato ed utilizzati nell'UE, le cui prestazioni si sono tuttavia modificate nel tempo (a causa di vetustà, obsolescenza, ecc.) e che sono stati **ripristinati**. Il caso di prodotti il cui aspetto esteriore è stato modificato e migliorato mediante un intervento di tipo estetico dopo essere stati immessi sul mercato e messi in servizio è una forma particolare di rimessa a nuovo mirante a ripristinare l'aspetto esteriore del prodotto⁴⁵. Se ciò avviene **senza modifiche sostanziali, la direttiva 94/9/CE non si applica.**

Prodotti riconfigurati: i prodotti riconfigurati sono prodotti usati già presenti sul mercato ed utilizzati nell'UE, ma la cui configurazione è stata modificata mediante l'aggiunta (upgrading) o l'eliminazione (downgrading) di una o più parti (componenti, subunità come schede o moduli di tipo "plug-in", ecc.). Se ciò avviene **senza sostanziali modifiche, la direttiva 94/9/CE non si applica.**

Modifica sostanziale: ai sensi della direttiva 94/9/CE, si tratta di qualsiasi modifica che influisce su uno o più requisiti essenziali di sicurezza e salute (ad esempio, la temperatura) o sull'integrità della protezione (come definita nella norma EN 50014). In questo caso, la direttiva 94/9/CE deve essere applicata (v. la situazione relativa al periodo transitorio, capitolo 1.2). **Ciò non pregiudica l'applicazione di altre direttive pertinenti.**

Il principio generale è che la direttiva 94/9/CE si riapplica ad un prodotto modificato laddove la modifica venga ritenuta sostanziale e se il prodotto è destinato a essere reimmesso sul mercato dell'UE per essere distribuito e/o utilizzato.

Prodotti riparati: si tratta di prodotti la cui funzionalità è stata ripristinata in seguito ad un difetto senza l'aggiunta di nuove caratteristiche o eventuali altre modifiche. Poiché ciò avviene dopo l'immissione sul mercato e il prodotto non è destinato alla vendita "come nuovo", **la direttiva 94/9/CE non si applica.**

Ciò non esclude che le norme degli Stati membri relative all'ambiente di lavoro possano prevedere anche la valutazione del prodotto riparato.

Pezzo di ricambio: si tratta di un prodotto destinato a sostituire un pezzo difettoso o usurato di un prodotto precedentemente immesso e messo in servizio sul mercato dell'UE. La sostituzione di un pezzo di ricambio rappresenta un tipico intervento di riparazione.

⁴³ Vedi capitolo 1 della presente guida relativamente al periodo transitorio.

⁴⁴ Nel presente capitolo, le espressioni "revisionato" e "rimesso a nuovo" nonché "revisione" e "rimessa a nuovo" vengono utilizzate in modo intercambiabile.

⁴⁵ Ciò può comportare una modifica delle caratteristiche elettrostatiche. L'impiego di materiali diversi o dimensioni d'ingombro diverse del prodotto potrebbero modificarne negativamente le prestazioni in presenza di atmosfera esplosiva. Un contenitore in materiale plastico, ad esempio, potrebbe fornire una protezione elettrostatica molto più bassa rispetto ad un contenitore in metallo.

Se il fabbricante del pezzo di ricambio originale offre, in sostituzione, un pezzo nuovo e diverso dal precedente (a causa del progresso tecnico, della cessata produzione del pezzo vecchio, ecc.), che viene utilizzato per la riparazione, **non è necessario** che il **prodotto riparato** (semprech  non avvenga alcuna modifica sostanziale del prodotto riparato) **sia in quel momento conforme alla direttiva 94/9/CE** in quanto non destinato ad essere immesso sul mercato e messo in servizio.

Il fabbricante del pezzo di ricambio non   comunque tenuto a conformarsi alla direttiva 94/9/CE a meno che il pezzo di ricambio non costituisca un apparecchio o un componente ai sensi della direttiva.

8 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMIT 

8.1 Prodotti conformi alla direttiva 94/9/CE

L'articolo 8 della direttiva descrive le procedure con le quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunit  garantisce e dichiara che il prodotto   conforme alla direttiva 94/9/CE.

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) descrive le procedure relative agli apparecchi, ai sistemi di protezione a funzione autonoma, ai dispositivi di sicurezza per detti apparecchi o sistemi e ai componenti per detti apparecchi, sistemi o dispositivi, di cui ai gruppi I e II, categorie M1 e 1. Le possibilit  sono:

(i) Esame CE del tipo⁴⁶ (modulo B)⁴⁷ unitamente a:

- Garanzia qualit  produzione⁴⁸ (modulo D)
- oppure
- Verifica su prodotto⁴⁹ (modulo F);

(ii) Verifica di un unico prodotto⁵⁰ (modulo G).

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) descrive la procedura, nel caso degli apparecchi, relativa ai dispositivi di sicurezza descritti nell'articolo 1, paragrafo 2 per detti apparecchi e per i componenti di detti apparecchi o dispositivi, di cui ai gruppi I e II, categorie M2 e 2. Le possibilit  sono:

Per gli apparecchi elettrici e i motori a combustione interna delle categorie M2 e 2:

(i) Esame CE del tipo (modulo B) unitamente a:

- Conformit  al tipo⁵¹ (modulo C)
- oppure
- Garanzia qualit  prodotto⁵² (modulo E)

(ii) Verifica di un unico prodotto (modulo G).

⁴⁶ Vedi allegato III della direttiva.

⁴⁷ Vedi decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ai moduli per le varie fasi delle procedure di valutazione della conformit  ed alle norme per l'apposizione e l'uso della marcatura CE di conformit , destinati a essere utilizzati nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 30.8.1993).

⁴⁸ Vedi allegato IV della direttiva.

⁴⁹ Vedi allegato V della direttiva.

⁵⁰ Vedi allegato IX della direttiva.

⁵¹ Vedi allegato VI della direttiva.

⁵² Vedi allegato VII della direttiva.

Per gli altri apparecchi delle categorie M2 e 2:

- (i) Controllo di fabbricazione interno (modulo A) e deposito della documentazione tecnica⁵³ presso un organismo notificato⁵⁴;
oppure
- (ii) Verifica di un unico prodotto (modulo G).

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) descrive la procedura, nel caso degli apparecchi, relativa ai dispositivi di sicurezza per detti apparecchi e ai componenti per detti apparecchi e dispositivi, oggetto del gruppo II, categoria 3. Le possibilità sono:

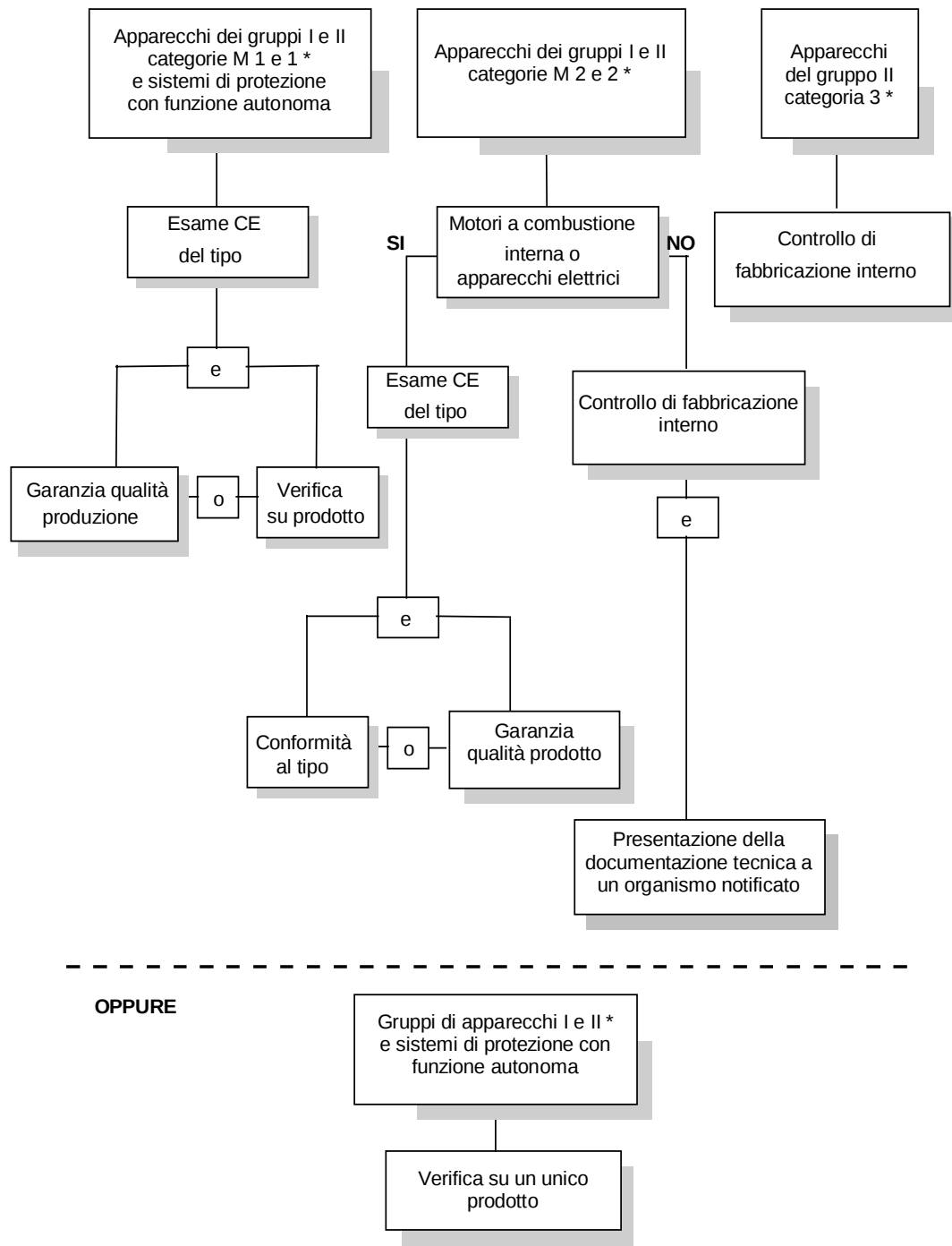
- (i) Controllo di fabbricazione interno (modulo A)
oppure
- (ii) Verifica di un unico prodotto (modulo G).

Ulteriori particolari relativi ai moduli suddetti per la procedura di conformità sono riportati nella “Guida all’attuazione delle direttive in base al nuovo approccio e all’approccio globale” (v. nota 19), mentre un apposito grafico che mostra la procedura adeguata è riportato a tergo:

⁵³ Vedi paragrafo 3 dell'allegato relativo al controllo di fabbricazione interno.

⁵⁴ Le condizioni di conservazione dei documenti devono essere concordate tra l'organismo notificato e il relativo cliente.

Procedure di valutazione della conformità



(*) e i relativi componenti, se certificati separatamente

Nota: In base all'articolo 8, paragrafo 4, per tutti gli apparecchi e i sistemi di protezione di tutti i gruppi e le categorie, la conformità al paragrafo 1.2.7 dell'allegato II (Protezione contro altri rischi) può essere soddisfatta seguendo la procedura relativa al controllo di fabbricazione interno (allegato VIII).

8.2 Sorveglianza della qualità e verifica ad ogni stadio di produzione

Le procedure di conformità illustrate nel capitolo 8.1, che prevedono l'esame CE del tipo, richiedono altresì che il fabbricante si avvalga, per la garanzia qualità di produzione oppure per la garanzia qualità del prodotto, di un sistema di gestione della qualità che sia stato valutato ed approvato da un organismo notificato di sua scelta.

I requisiti del sistema di qualità sono riportati al punto 3.2 degli allegati IV e VII della direttiva 94/9/CE. L'organismo notificato presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondenti norme armonizzate. La valutazione preliminare del sistema qualità di un fabbricante dovrà essere tenuta in debito conto nella valutazione che l'organismo notificato effettua del modo in cui il sistema qualità garantisce la conformità al tipo secondo quanto descritto nel certificato di esame CE del tipo e ai requisiti applicabili della direttiva.

In alternativa, in base al metodo scelto dal fabbricante per rispettare questi requisiti, l'organismo notificato effettua un controllo della produzione in base ai seguenti moduli:

Verifica su prodotto (allegato V): procederà agli esami e alle prove su ogni prodotto per verificare la conformità dell'apparecchio, del sistema di protezione o del dispositivo ai requisiti della direttiva 94/9/CE e redigerà un certificato di conformità.

Conformità al tipo (allegato VI): sarà responsabile dello svolgimento delle prove su ciascun pezzo dell'apparecchio fabbricato per verificarne gli aspetti tecnici di protezione contro le esplosioni.

Verifica di un unico prodotto (allegato IX): esaminerà i singoli apparecchi o sistemi di protezione e procederà alle prove, in conformità alle norme armonizzate, se esistenti, o alle norme europee, internazionali o nazionali, ovvero a prove equivalenti, per garantirne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva 94/9/CE, e redigerà un certificato di conformità.

8.3 Deroche eccezionali alle procedure di valutazione della conformità⁵⁵

Tutti gli apparecchi e i sistemi di protezione citati nell'articolo 1, paragrafo 1, compresi i componenti, e i dispositivi citati nell'articolo 1, paragrafo 2 sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5.

Questo articolo consente all'autorità competente dello Stato membro interessato di autorizzare, in circostanze eccezionali, la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti anche laddove non siano state applicate le procedure di valutazione della conformità. Tale eccezione è possibile solo:

- dietro presentazione all'autorità competente dello Stato membro interessato di una richiesta debitamente motivata;
- se l'impiego del prodotto è nell'interesse della sicurezza e della protezione della salute e se, per esempio, tale interesse fosse ostacolato dal ritardo inerente alle procedure di valutazione della conformità;
- se limitata al territorio dello Stato membro interessato.

Questo provvedimento può essere applicato nei casi rilevanti ai fini della sicurezza, in cui i prodotti in questione siano urgenti e non vi sia il tempo necessario per procedere a tutte le procedure di valutazione della conformità (o di completarle). Lo scopo è dare la possibilità agli Stati membri (nell'interesse della salute e sicurezza) di permettere l'immissione sul mercato e la messa in servizio di prodotti innovativi senza ritardi. Anche in tali casi, devono essere soddisfatti i requisiti essenziali della direttiva.

Per quanto riguarda le condizioni in materia di applicazione restrittiva, occorre sottolineare che l'uso di questa clausola deve avere carattere di eccezionalità e non di prassi normale. A scopo di trasparenza e per agevolare la cooperazione amministrativa, gli Stati membri sono invitati a fornire ai servizi competenti della Commissione i particolari relativi agli usi descritti nell'articolo 8, paragrafo 5.

⁵⁵ Vedi anche nota 3

9 DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

L'allegato XI della direttiva 94/9/CE definisce i criteri che tali organismi devono rispettare. Gli organismi in grado di dimostrare la propria conformità all'allegato XI esibendo alle autorità competenti un certificato di accreditamento e dimostrando che tutti i requisiti supplementari sono stati soddisfatti, ovvero altre prove documentali qui di seguito definite, sono considerati notificabili e, in tal senso, conformi all'allegato XI della direttiva. Le norme armonizzate (volontarie) della serie EN 45000 forniscono meccanismi utili e adeguati per la presunzione di conformità all'allegato XI. Tuttavia, ciò non pregiudica la possibilità di notificare organismi non conformi alle norme armonizzate, sulla base del fatto che la conformità è obbligatoria solo in relazione ai criteri stabiliti nell'allegato XI della direttiva.

Gli organismi notificati esprimono giudizi professionali ed indipendenti, che consentono quindi ai fabbricanti o ai loro mandatarî di soddisfare le procedure al fine di presumere la conformità alla direttiva 94/9/CE. Il loro intervento è necessario per:

- redigere i certificati relativi all'esame CE del tipo e per l'ispezione, la verifica ed il collaudo degli apparecchi, dei sistemi di protezione, dei dispositivi e dei componenti prima di immetterli sul mercato e/o di metterli in servizio;
- per la valutazione del sistema di garanzia della qualità del fabbricante durante la fase produttiva.

Gli organismi incaricati dei compiti previsti nell'articolo 8 della direttiva devono essere notificati dallo Stato membro alla cui giurisdizione sono soggetti, sotto la propria responsabilità, alla Commissione ed agli altri Stati membri dell'UE. Tale notifica definisce anche il campo per il quale l'organismo in questione è stato dichiarato tecnicamente competente a certificare rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute indicati nella direttiva. Per gli Stati membri dell'UE, la responsabilità di notifica comprende l'obbligo di garantire che gli organismi notificati mantengano la competenza prevista dalla direttiva 94/9/CE e tengano informate le rispettive autorità dell'andamento delle loro attività.

Pertanto, uno Stato membro dell'UE, nella cui giurisdizione non siano presenti organismi tecnicamente competenti, non è tenuto ad effettuare le notifiche. Ciò significa che uno Stato membro dell'UE che non possiede un organismo simile non è tenuto a crearne uno se non lo ritiene necessario. Un fabbricante può sempre scegliere di contattare qualsiasi organismo con il livello adeguato di competenza tecnica, che sia stato notificato da uno Stato membro.

Sotto la propria responsabilità, gli Stati membri si riservano il diritto di non notificare un organismo o di revocarne l'incarico. In quest'ultimo caso, gli Stati membri interessati ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Per altre informazioni sugli organismi notificati, ad esempio per quanto riguarda le prove, le strutture di ispezione e il subappalto, si veda la "Guida all'attuazione delle direttive in base al nuovo approccio e all'approccio globale".

10 DOCUMENTI DI CONFORMITÀ

10.1 Documenti rilasciati dal fabbricante

10.1.1 Dichiarazione CE di conformità⁵⁶

Dopo aver svolto le procedure adeguate per garantire la conformità ai requisiti essenziali della direttiva, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'UE è responsabile di apporre la marcatura CE e di redigere una dichiarazione CE di conformità.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'UE detiene copia di tale dichiarazione per un periodo di dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo apparecchio.

Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nell'UE, l'obbligo di tenere copia della dichiarazione CE di conformità incombe alla persona che immette il prodotto sul mercato dell'UE.

10.1.2 Attestato scritto di conformità per i componenti

La dichiarazione CE di conformità non deve essere confusa con l'attestato scritto di conformità per i componenti citato nell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 94/9/CE. Oltre a dichiarare la conformità dei componenti alle disposizioni della direttiva, l'attestato scritto di conformità deve specificare le caratteristiche dei componenti e le condizioni di incorporamento in un apparecchio o sistema di protezione al fine di garantire che l'apparecchio o il sistema di protezione finito soddisfi ai requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE.

10.1.3 Documenti di accompagnamento del prodotto

In virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 94/9/CE ed ai fini della sorveglianza del mercato, la dichiarazione CE di conformità o l'attestato scritto di conformità devono accompagnare le informazioni fornite con ogni singolo prodotto o ogni lotto di prodotti identici.

10.2 Documenti rilasciati dall'organismo notificato

Il certificato relativo all'esame CE del tipo viene rilasciato dall'organismo notificato, come descritto nell'allegato III della direttiva.

L'organismo notificato può rilasciare anche i seguenti documenti conformemente alle disposizioni delle corrispondenti procedure di valutazione della conformità:

- notifiche di garanzia della qualità
- notifica di conformità al tipo
- certificati di verifica su prodotto
- certificati di verifica su un unico prodotto
- certificato di conformità

Questi documenti non devono necessariamente accompagnare il prodotto.

⁵⁶ Vedi allegato IV, paragrafo 1, allegato V, paragrafo 2, allegato VI, paragrafo 1, allegato VII, paragrafo 1, allegato VII, paragrafo 1, allegato IX, paragrafo 1 della direttiva.

11 MARCATURA DEGLI APPARECCHI

11.1 Marcatura CE

In generale, le direttive del nuovo approccio, tra cui la direttiva 94/9/CE, prevedono che l'apposizione della marcatura CE rientri nei processi di valutazione della conformità nella prospettiva dell'armonizzazione totale. Le procedure di valutazione della conformità da applicare sono descritte nelle rispettive direttive del nuovo approccio, sulla base delle procedure di valutazione della conformità definite dalla decisione 93/465/CEE del Consiglio. **Quando un prodotto è soggetto a diverse direttive, che prevedono tutte l'apposizione della marcatura CE, la marcatura indica che il prodotto è presunto conforme alle disposizioni di tutte le direttive.** Durante il periodo transitorio di una direttiva del nuovo approccio, il fabbricante può scegliere di soddisfare ai requisiti di questa direttiva o delle precedenti norme in materia. L'opzione prescelta, e quindi il grado di espressione della conformità contenuto nella marcatura CE, deve essere indicato dal fabbricante nei documenti di accompagnamento.

Poiché la presente guida è stata specificamente predisposta al fine di agevolare l'applicazione della direttiva 94/9/CE, i chiarimenti che seguono riguardano solo la direttiva in questione. Se altre direttive sono applicabili in parallelo, delle relative disposizioni si dovrà tener conto in aggiunta a quelle della direttiva 94/9/CE⁵⁷.

La marcatura CE è in pratica una dichiarazione del fabbricante in cui si afferma che il prodotto in questione è stato fabbricato in conformità a tutte le disposizioni e a tutti i requisiti applicabili della direttiva 94/9/CE e che il prodotto è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità.

La marcatura CE è obbligatoria e deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di qualunque apparecchio o sistema di protezione. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, i componenti sono esclusi da tale provvedimento. Anziché riportare la marcatura CE, i componenti devono essere corredati di un attestato scritto, che ne dichiara la conformità alle disposizioni della direttiva, specificandone le caratteristiche ed indicandone le condizioni di incorporamento negli apparecchi o sistemi di protezione. Questa dichiarazione particolare si riferisce alla definizione dei componenti come parti strutturali prive di funzione autonoma.

In generale, la marcatura CE deve essere apposta durante la fase del controllo di fabbricazione da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità. In taluni casi, è possibile apporre la marcatura CE anticipatamente, ad esempio durante la fase di produzione di un prodotto complesso (ad es. un veicolo). E' quindi necessario che il fabbricante confermi formalmente la conformità di tale prodotto ai requisiti della direttiva nella fase di controllo della produzione. La marcatura CE deve essere costituita dalle due iniziali 'CE' secondo il simbolo grafico riportato nell'allegato X della direttiva 94/9/CE. In generale, la marcatura CE deve essere apposta sul prodotto o sulla targhetta di identificazione. Tuttavia, anche se non espressamente previsto dalla direttiva 94/9/CE, si ritiene ragionevole apporre la marcatura CE sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento qualora non sia possibile apporla sul prodotto a causa della sua dimensione o natura.

Sarebbe sensato, sebbene non sia obbligatorio, apporre la marcatura CE in più punti, ad esempio, esternamente sull'imballaggio e sul prodotto in esso contenuto; ciò significherebbe che il controllo della marcatura può avvenire senza aprire l'imballaggio.

⁵⁷ Ma se durante il periodo transitorio, alcuni prodotti saranno conformi alle direttive precedenti al nuovo approccio relative agli apparecchi elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive nonché, ad esempio, alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (CEM), tali prodotti recheranno la marcatura CE e potranno essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive nonostante non sia stata applicata la direttiva 94/9/CE.

La marcatura CE deve essere apposta in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile. E' vietato apporre altre marcature o sigle che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Il requisito di visibilità significa che la marcatura CE deve essere facilmente verificata da parte delle autorità preposte al controllo e ben visibile a clienti ed utenti. Per motivi di leggibilità, la marcatura CE deve avere una dimensione minima verticale di 5 mm. A detta dimensione si può derogare per i prodotti di piccole dimensioni. Il requisito di indelebilità significa che la marcatura non deve poter essere rimossa dal prodotto senza lasciare tracce visibili in condizioni normali.

In base alla procedura di valutazione della conformità applicata, è possibile coinvolgere un organismo notificato nella fase di progettazione (allegato III), nella fase di produzione (allegati IV, V, VI, VII, IX) o in entrambe. Il numero di identificazione dell'organismo notificato deve seguire la marcatura CE solo se l'organismo in questione interviene nella fase di controllo della produzione (v. articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 94/9/CE). La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato non devono essere apposti necessariamente all'interno del territorio comunitario, ma possono essere apposti in un paese terzo se il prodotto, ad esempio, viene fabbricato in quest'ultimo e l'organismo notificato ha eseguito le prove sul tipo o ha valutato il sistema di garanzia della qualità del fabbricante di quel paese. La marcatura CE e il numero di identificazione possono essere apposti anche separatamente, purché rimangano combinati. Nel caso dei componenti, deve essere apposto solo il numero di identificazione dell'organismo notificato.

Qualora un apparecchio, già immesso sul mercato, venga incorporato in un prodotto, l'apparecchio integrato deve riportare la marcatura CE e, se necessario, il numero di identificazione dell'organismo notificato.

Mentre è riconosciuto che ai sottosistemi può essere apposta la marcatura CE, è probabile che questa non sia più visibile dopo la costruzione del prodotto finale. Tale fatto è accettabile poiché questa informazione è riscontrabile altrove. Tuttavia, il prodotto finale deve riportare un'unica etichetta chiaramente relativa al suo assemblaggio finale prima di essere immesso sul mercato e/o messo in servizio. Nell'apporre la marcatura CE al prodotto finale, il fabbricante o il suo mandatario si assumono la totale responsabilità in merito alla conformità del prodotto finale ai requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e salute della direttiva 94/9/CE e di tutte le direttive pertinenti.

11.2 Marcatura supplementare

11.2.1 Marcatura specifica

Gli apparecchi, i sistemi di protezione e i componenti devono riportare la marcatura specifica relativa alla protezione contro l'esplosione (il simbolo *ex* all'interno di un esagono), già ampiamente nota grazie alle precedenti direttive in materia di atmosfera esplosiva⁵⁸. Questa marcatura deve essere seguita dal simbolo del gruppo e della categoria (sui dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 94/9/CE, la categoria deve essere indicata tra parentesi) e, per quanto riguarda il gruppo II, dalla lettera 'G' (relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, vapori e nebbie) e/o dalla lettera 'D' (relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri) come riportato negli esempi che seguono:

⁵⁸ Direttive 76/117/CEE e 79/196/CEE del Consiglio, modificate da ultimo con la direttiva 97/53/CE per gli impianti di superficie e direttiva 82/130/CEE del Consiglio, modificata da ultimo con la direttiva 98/65/CE per gli apparecchi per miniere.

	I M 2	Prodotti per miniere, gruppo I, categoria M2
	II 1 G	Prodotti diversi da quelli per miniere, gruppo II, categoria 1, destinati a essere utilizzati in atmosfere in cui siano presenti gas, vapori e nebbie
	II 1 D	Prodotti diversi da quelli per miniere, gruppo II, categoria 1 destinati essere utilizzati in atmosfere in cui sia presente polvere
	G D	Sistema di protezione, da usare in atmosfere in cui sia presente gas/vapore/ nebbia/ poslvvere.
	II (1) G D	Dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 94/9/CE, in ambiente non pericoloso, con circuiti intrinsecamente sicuri di categoria "Ex ia", che può essere collegato, ad esempio, ad apparecchi di categoria 1
	II 1/2 G	Apparecchio installato al confine tra zone diverse, conforme alla categoria 1 ed alla categoria 2

Tutti i prodotti devono recare il nome e l'indirizzo del fabbricante, la designazione della serie o del tipo, il numero di serie (se esiste) e l'anno di costruzione.

Laddove un prodotto sia contemplato da più direttive del nuovo approccio, la marcatura CE ne denota la conformità alle disposizioni di tutte le direttive pertinenti. Tuttavia, durante il periodo transitorio che consente al fabbricante di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura CE indica la conformità alle direttive la cui applicazione è obbligatoria e a quelle effettivamente applicate. Nel caso di queste ultime, i riferimenti delle direttive devono figurare nella documentazione, negli attestati o nelle istruzioni che accompagnano il prodotto o, laddove necessario, sulla targhetta di identificazione.

La direttiva 94/9/CE è intesa a riprendere il modello del simbolo specifico  a suo tempo stabilito nella direttiva 84/47/CEE. Sebbene non espressamente indicato nella direttiva 94/9/CE, si raccomanda di continuare ad utilizzare il simbolo stabilito.

11.2.2 Marcatura supplementare

In considerazione dell'importanza particolare della sicurezza dei prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive e per evitare equivoci, la direttiva 94/9/CE prevede marcature supplementari (v. allegato II 1.0.5 Marcatura).

L'allegato II, paragrafo 1.0.5, della direttiva stabilisce che gli apparecchi, i sistemi di protezione e i componenti devono inoltre recare, qualora ciò sia necessario, tutte le indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza. Conformemente a tale requisito, la serie di norme europee EN 50014 relativa ai prodotti destinati ad atmosfere potenzialmente esplosive prevede una marcatura supplementare. Per informazioni particolareggiate e complete sulla marcatura conforme ai requisiti delle norme europee relative ai prodotti elettrici, è necessario fare riferimento a tale serie di norme, che riportano alcuni esempi utili. I più importanti sono i seguenti:

- il simbolo EEx, che indica che il prodotto è conforme a una o più norme di questa serie
- il simbolo per ciascun tipo di protezione utilizzato (o, p, q, d, e, ia, ib, m, ecc.)
- la classificazione dei gruppi di apparecchi I, IIA, IIB o IIC per il tipo di protezione d, i oppure q
- il simbolo che indica la classe di temperatura o la massima temperatura superficiale

Per la protezione degli apparecchi utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive dovute alla presenza di gas, la norma EN 50014 stabilisce i requisiti generali. La norma relativa a ciascun tipo diverso di protezione è identificata da una lettera come segue:

- « o » per l'immersione in olio ai sensi della norma EN 50015;
- « p » per la sovrappressione interna ai sensi della norma EN 50016;
- « q » per il riempimento polverulento ai sensi della norma EN 50017;
- « d » per gli involucri a prova di esplosione ai sensi della norma EN 50018;
- « e » per la sicurezza aumentata ai sensi della norma EN 50019;
- « ia » o « ib » per la sicurezza intrinseca ai sensi della norma EN 50020;
- « m » per l'incapsulamento ai sensi della norma EN 50028.

Gli apparecchi elettrici devono essere conformi alla norma EN 50014 e a uno o più tipi di protezione.

Sono disponibili altre norme in materia di apparecchi elettrici appartenenti alle categorie 1 e 3 (EN 50021, EN 50284).

Norme comparabili relative ai prodotti meccanici sono ancora in fase di studio.

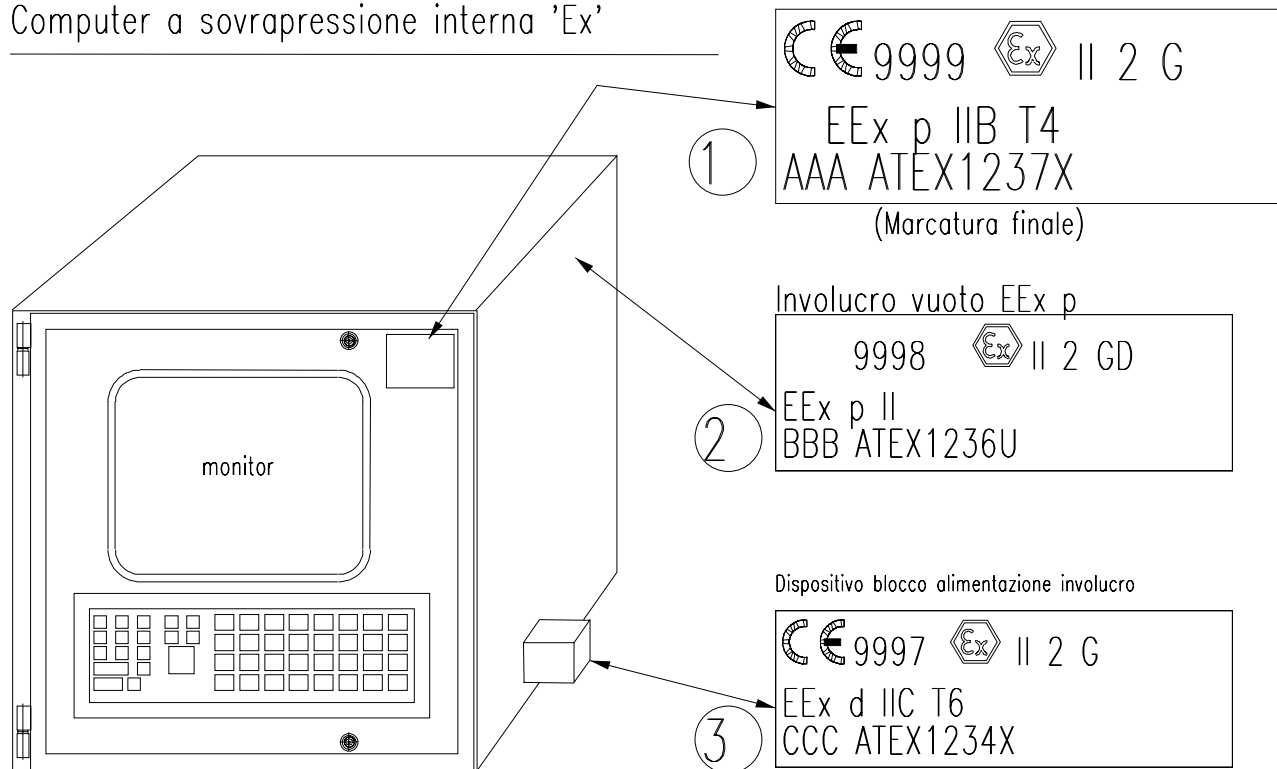
11.2.3 Marcatura di prodotti di piccole dimensioni

Conformemente alle indicazioni fornite per la marcatura CE dei prodotti, si considera inoltre ragionevole apporre la marcatura sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento qualora non sia possibile apporla al prodotto a causa delle sue dimensioni o della sua natura.

11.3 Esempi di marcatura⁵⁹

Lo schema che segue illustra gli esempi di marcatura di apparecchi e componenti.

Computer a sovrappressione interna 'Ex'



Il sistema comprende un computer adattato all'impiego sicuro in atmosfera potenzialmente esplosiva mediante l'inserimento in un'atmosfera a sovrappressione interna, all'interno di un involucro contenente, a sua volta, il sistema di comando della sovrappressione interna ed un dispositivo di blocco che consentirà l'alimentazione di energia solo dopo aver spurgato l'involucro. Il sistema è alimentato mediante un connettore ermetico. Il sistema è progettato conformemente alla norma relativa alla protezione a sovrappressione interna "p" (EN 50016).

Per ogni pezzo certificato dell'apparecchio, le indicazioni riportate nelle caselle comprendono:

1^a riga: marcatura ai sensi della direttiva 94/9/CE:

- simbolo CE sull'apparecchio indicante la conformità alla direttiva 94/9/CE (non sui componenti)
- numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di produzione
- simbolo esagonale, la marcatura specifica della protezione contro l'esplosione
- simbolo del gruppo e della categoria nonché del tipo di pericolo, gas (G) o polvere (D)
- numero di serie
- anno di costruzione, a meno che quest'ultimo non sia chiaramente indicato nel numero di serie.

⁵⁹ Altre iscrizioni di cui alla direttiva, come ad esempio il nome e l'indirizzo del fabbricante, data di produzione, ecc. non sono indicate nell'esempio pur essendo comunque .

2^a riga: marcatura supplementare ai sensi delle norme cui l'apparecchio è conforme, come la norma EN 50014

- Nei casi in cui il fabbricante non abbia applicato alcuna norma, è consigliabile, per motivi di sicurezza, apporre i simboli del gruppo e della classificazione delle costruzioni elettriche in funzione della temperatura secondo la norma EN 50014, tralasciando tuttavia l'indicazione del simbolo EEx (ad esempio II C T4).

3^a riga: marcatura ai sensi della certificazione

- codice dell'organismo notificato (ad esempio, AAA)
- anno di rilascio (ad esempio 98),
- rilascio del certificato (ATEX),
- numero del certificato,
- X (se necessario) ad indicare l'applicazione di condizioni specifiche come specificato nel certificato,
- U (se necessario) ad indicare che si tratta di un componente.

12 CLAUSOLA⁶⁰ E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA

La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 7 della direttiva è una procedura comunitaria secondo la quale qualsiasi misura adottata da uno Stato membro – causa ella mancata conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute e **laddove si ritenga che un apparecchio rischi di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali o dei beni** – allo scopo di ritirare dal mercato, vietare la commercializzazione o limitare la libera circolazione degli apparecchi muniti di uno degli attestati previsti dalla direttiva e quindi recanti la marcatura CE, deve essere notificata immediatamente alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.

Nel decidere se applicare o meno la clausola di salvaguardia, gli Stati membri e le relative autorità giudiziarie dovranno considerare se la mancata conformità abbia carattere sostanziale o se sia ravvisabile una mancata conformità non sostanziale, risolvibile senza il ricorso alle procedure previste dal meccanismo di salvaguardia.

Ad esempio, una mancata conformità non sostanziale potrebbe derivare dall'illeggibilità della marcatura CE. In tal caso, lo Stato membro potrebbe inviare al fabbricante o al suo mandatario una nota di reclamo o intraprendere altre azioni consentite dalla legislazione nazionale per incoraggiare le persone responsabili ad intraprendere le adeguate azioni correttive.

Gli Stati membri dovranno considerare in ogni caso se la mancata conformità rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali o dei beni e se la clausola di salvaguardia è il mezzo più efficace per garantire la sicurezza delle persone, degli animali o dei beni, la quale resta prioritaria ai sensi del relativo paragrafo della direttiva.

Qualsiasi notifica che soddisfi i criteri relativi all'invocazione della clausola di salvaguardia, è seguita da un processo di consultazione tra la Commissione e le "parti interessate". Le "parti interessate" sono principalmente tutti gli Stati membri dell'UE, il fabbricante o il suo mandatario nell'UE, o in mancanza, la persona che ha immesso il prodotto sul mercato comunitario.

La procedura di consultazione consente alla Commissione, sulla base delle ragioni sopra addotte, di valutare se la misura restrittiva è motivata. Ciò significa che le misure notificate alla Commissione devono essere accompagnate da informazioni particolareggiate riguardanti, in particolare, i motivi della mancata conformità del prodotto in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti nella direttiva.

⁶⁰ Per un'analisi particolareggiata della "clausola di salvaguardia", si veda la "Guida relativa delle direttive di armonizzazione tecnica comunitaria in base alle del "nuovo approccio" e dell'"approccio globale", fg. I/E, capitoli 2,3,4.

Qualora, a seguito delle consultazioni, la Commissione riscontri che le misure sono motivate, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha intrapreso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri. Secondo la Commissione, l'informazione degli altri Stati membri ha lo scopo di sollecitarli ad adottare misure adeguate in conformità all'articolo 3 della direttiva.

Qualora la Commissione riscontri che le misure adottate dallo Stato membro non siano motivate, chiederà a quest'ultimo di ritirarle ed intraprendere immediatamente azioni adeguate per ripristinare la libera circolazione dei prodotti in questione sul suo territorio. Se lo Stato membro rifiuta di ottemperare alla domanda della Commissione, quest'ultima si riserva il diritto di avviare la procedura prevista all'articolo 226 del trattato CE.⁶¹

Per garantire la trasparenza e l'applicazione corretta ed uniforme della clausola di salvaguardia, l'articolo 7, paragrafo 4 stabilisce che "la Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questa procedura".

Oltre a tale disposizione, la direttiva prevede, nell'articolo 6, paragrafo 1, un clausola di salvaguardia specifica relativa alle norme. Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva, essi faranno ricorso ad un comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE⁶². Il comitato esaminerà il caso e comunicherà il proprio parere alla Commissione. In base al parere del comitato, la Commissione notificherà agli Stati membri la necessità di procedere o meno al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni.

13 NORME EUROPEE ARMONIZZATE

La direttiva 94/9/CE consente ai fabbricanti di scegliere se conformarsi direttamente ai requisiti essenziali di sicurezza e salute o alle norme armonizzate specificamente studiate per consentire la presunzione di conformità ai requisiti suddetti. In altre parole, in caso di controversia, le autorità nazionali competenti dovranno dimostrare che gli apparecchi non sono conformi ai requisiti di sicurezza e salute della direttiva.

La presunzione di conformità è accordata, giuridicamente, solo dall'impiego di norme nazionali che recepiscono una norma armonizzata, il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Qualora l'ente di normalizzazione nazionale competente non abbia recepito la norma, l'uso della norma armonizzata originaria o di una norma recepita in un altro Stato membro dell'UE conferisce la stessa presunzione di conformità. Tuttavia, il recepimento deve essere avvenuto nel repertorio nazionale delle norme di almeno uno degli Stati membri della Comunità europea.

All'elaborazione di queste norme partecipano l'industria e numerosi organismi notificati ed è probabile che, una volta disponibili, esse costituiranno il metodo preferenziale per la dimostrazione della conformità.

In mancanza di norme armonizzate, i fabbricanti possono decidere di utilizzare le norme nazionali ed europee esistenti, nonché altre norme e specifiche tecniche ritenute importanti o rilevanti per soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali, oltre a controlli supplementari per i requisiti non ancora coperti. Alla luce delle intense attività in corso e della disponibilità attuale di norme oggetto delle direttive modificate 79/196/CEE e 82/130/CEE, si ritiene che anche questa sia una via utile verso la presunzione di conformità nel breve termine.

⁶¹ L'articolo 226 del trattato CE recita: "La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia."

⁶² Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; GU L 204, 21.7.1998, pag. 37-38.

Gli organismi notificati hanno concordato di esaminare i seguenti documenti nel corso della valutazione della conformità di un prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e salute. L'ordine di preferenza indicato va da 1 a 10 (in ordine decrescente):

1. Norme armonizzate applicabili
2. Norme CEN/CENELEC pubblicate, seconda edizione
3. Norme EN applicabili, prima edizione
4. Progetti EN finali (ex: EN 50014 pr A1)
5. Progetti EN
6. Norme nazionali applicabili (UK, D, Fr, It, ...)
7. Documenti d'interfaccia CLC/CEN (se esistenti)
8. Documenti ISO/CEI applicabili
9. Procedura locale di collaudo di un organismo notificato
10. Altre norme o relative parti eventualmente disponibili (USA, Giappone,...)

13.1 Norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale

A scopo informativo, l'allegato 5 riporta un elenco di riferimento delle norme europee armonizzate destinate alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le norme europee possono essere richieste a:

- CEN, rue de Stassart, 36, 1050 Bruxelles
- CENELEC, rue de Stassart, 35, 1050 Bruxelles

Le norme nazionali di recepimento delle norme armonizzate possono essere richieste agli organismi nazionali di normalizzazione (v. allegato 5).

L'elenco delle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale è disponibile al seguente sito Internet
<http://www2.echo.lu/nasd/>

13.2 Programma di normalizzazione

Gli allegati 6 e 7 illustrano, in modo particolareggiato, i due programmi destinati agli organismi europei di normalizzazione, ciascuno dei quali è soggetto ad un apposito mandato emesso dalla Commissione europea.

La Commissione europea ha dato mandato al CEN/CENELEC di produrre delle norme europee. Il mandato comprende i lavori di normalizzazione necessari per il funzionamento ottimale della direttiva sia nel settore elettrico che in quello meccanico.

Il mandato richiede l'intensa collaborazione tra CEN e CENELEC per lo svolgimento dei seguenti lavori:

1. esame ed eventuale modifica delle norme esistenti nell'intento di allinearle ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva;
2. elaborazione delle nuove norme richieste, dando priorità a quelle di carattere orizzontale applicabili a vaste gamme di prodotti più che a norme per prodotti specifici, che presuppongono una dimostrazione caso per caso.

Per adempiere al proprio mandato, il CEN ha istituito un nuovo comitato tecnico CEN/CT 305 "Atmosfere potenzialmente esplosive – Prevenzione dell'esplosione e protezione contro le esplosioni". Lo svolgimento delle singole attività è affidato a quattro gruppi di lavoro.

Per adempiere al proprio mandato, il CENELEC ha affidato le attività al CT 31 “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive” e ai relativi sottocomitati. I comitati lavorano nel settore dell’atmosfera potenzialmente esplosiva da vari anni ed hanno prodotto una serie di norme nell’ambito della direttiva precedente al nuovo approccio.

Il CENELEC e il CEN sono incaricati, rispettivamente, della preparazione delle norme del settore industriale elettrico e di quello non elettrico e sono tenuti a garantire che:

- vi sia un’interpretazione uniforme della direttiva del nuovo approccio relativa alle atmosfere potenzialmente esplosive e delle altre direttive in materia;
- i requisiti di sicurezza per il settore elettrico e non elettrico siano compatibili, in caso essi si sovrappongano, ed i livelli di sicurezza richiesti siano equivalenti;
- in futuro, la preparazione delle norme da parte di una delle organizzazioni competenti rifletta, in maniera soddisfacente, le esigenze dell’altra, e viceversa.

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DIRETTIVA 94/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 1994**

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale
(2),

deliberando conformemente alla procedura di cui
all'articolo 189 B del trattato,

considerando che gli Stati membri sono tenuti a
garantire nel loro territorio la sicurezza e la salute
delle persone e, all'occorrenza, degli animali
domestici e dei beni, in particolare dei lavoratori,
specie nei confronti dei rischi che derivano dall'uso
degli apparecchi e sistemi di protezione in
atmosfera potenzialmente esplosiva;

considerando che in taluni Stati membri
disposizioni vincolanti determinano il livello di
sicurezza che devono rispettare gli apparecchi e
sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva; che, in
generale, si tratta di specifiche di carattere elettrico
e non elettrico che influiscono sulla progettazione e
sulla costruzione del materiale utilizzabile in
atmosfera potenzialmente esplosiva;

considerando che i requisiti cui il materiale deve
rispondere differiscono da uno Stato membro
all'altro per grado di estensione e procedure di
controllo; che queste disparità sono tali da
ostacolare gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che l'armonizzazione delle
legislazioni nazionali è il solo modo per rimuovere
detti ostacoli al libero scambio; che tale obiettivo
può essere conseguito in maniera soddisfacente
soltanto dai singoli Stati membri; che la presente
direttiva stabilisce solamente i requisiti
indispensabili alla libera circolazione delle
attrezzature cui si applica;

considerando che i testi regolamentari intesi ad
eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi devono
seguire la nuova strategia prevista nella risoluzione
del Consiglio del 7 maggio 1985 (3), che impone la
definizione di requisiti essenziali di sicurezza e di
altre esigenze di interesse collettivo, senza ridurre i
livelli giustificati di sicurezza garantiti attualmente
negli Stati membri; che detta risoluzione prevede
che una vasta gamma di prodotti sia contemplata in
un'unica direttiva, per evitare modifiche frequenti e
la proliferazione delle direttive;

considerando che le direttive vigenti sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al materiale elettrico utilizzabile in
atmosfera esplosiva hanno avviato un'evoluzione
positiva nella protezione contro le esplosioni
mediante misure connesse con la costruzione del
materiale in questione, ed hanno contribuito
all'eliminazione degli ostacoli agli scambi in questo
settore; che, parallelamente, occorre rivedere ed
estendere le direttive vigenti, così come è
particolarmente importante, in un contesto globale,
prevenire tutti i pericoli potenziali derivanti dagli
apparecchi; ciò implica segnatamente che, già in
fase di progettazione e di costruzione, siano previste
misure che garantiscano una protezione efficace
degli utilizzatori e dei terzi;

considerando che il tipo di pericolo, le misure di
protezione e i metodi di prova sono spesso molto
simili, se non identici, per il materiale di miniera e
per quello di superficie; che è quindi necessario
trattare gli apparecchi e sistemi di protezione dei
due gruppi in una direttiva unica;

considerando che i due gruppi di materiale precitati
sono utilizzati in numerosi settori di attività
commerciali ed industriali e rivestono
un'importanza economica considerevole;

(3) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

(1) GU n. C 46 del 20. 2. 1992, pag. 19.

(2) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 9.

considerando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute è imperativo per garantire la sicurezza degli apparecchi e sistemi di protezione; che tali requisiti, cui gli apparecchi e sistemi di protezione devono soddisfare, sono stati suddivisi in generali e supplementari; che i requisiti supplementari, in particolare, dovrebbero prevedere i pericoli effettivi o potenziali; che, di conseguenza, gli apparecchi e sistemi di protezione soddisferanno a uno o più di tali requisiti secondo quanto necessario per il loro buon funzionamento o applicabile per un impiego conforme alla loro destinazione; che, per gli apparecchi e sistemi di protezione, la nozione di impiego conforme alla destinazione è di primaria importanza per la sicurezza contro le esplosioni; che è indispensabile un'informazione completa fornita dal fabbricante; che è altresì necessaria una marcatura specifica e chiara sul materiale, che ne indichi l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva;

considerando che è prevista l'elaborazione di una direttiva, basata sull'articolo 118 A, relativa ai lavori in atmosfera potenzialmente esplosiva; che tale direttiva complementare riguarderà in particolare i pericoli di esplosione connessi con l'impiego e/o il tipo e i metodi di installazione;

considerando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute è imperativo per garantire la sicurezza del materiale; che detti requisiti dovranno essere applicati con discernimento per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della costruzione nonché degli imperativi tecnici ed economici;

considerando che, di conseguenza, la presente direttiva definisce unicamente alcuni requisiti essenziali; che, per facilitare la prova della conformità con i requisiti essenziali, è necessario, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti non elettrici della protezione contro le esplosioni, disporre di norme armonizzate a livello europeo, relative alla progettazione, alla costruzione e alle prove del materiale, il cui rispetto assicuri al prodotto una presunzione di conformità con detti requisiti essenziali; che dette norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare il loro status di testi non cogenti; che, a tal fine, il Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione ed i due suddetti organismi sottoscritti il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di detti organismi, oppure da entrambi, su mandato

della Commissione conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1), nonché ai sensi degli orientamenti generali summenzionati;

considerando che occorre migliorare il quadro legislativo per assicurare un contributo efficace e appropriato dei datori di lavoro e dei lavoratori al processo di normalizzazione; che ciò deve essere completato entro la data di applicazione della presente direttiva;

considerando che, per la natura dei rischi connessi con l'impiego di materiale in atmosfera potenzialmente esplosiva, è necessario instaurare procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva; che queste procedure devono essere stabilite in funzione del grado di pericolosità che possono presentare gli apparecchi e/o secondo i pericoli dai quali i sistemi dovranno proteggere l'ambiente circostante; che, pertanto, ogni categoria di conformità del materiale deve essere completata da una procedura adeguata o un'opzione fra varie procedure equivalenti; che le procedure accolte corrispondono interamente alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (2);

considerando che il Consiglio ha previsto l'apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; che tale marcatura sancisce la conformità del prodotto a tutti i requisiti essenziali e alle procedure di valutazione previste dal diritto comunitario applicabile al prodotto;

considerando che è opportuno che, conformemente all'articolo 100 A, paragrafo 5 del trattato, gli Stati membri possano adottare misure provvisorie che limitino o vietino l'immissione sul mercato e l'uso degli apparecchi e sistemi di protezione che presentano un rischio particolare per la sicurezza delle persone, ed eventualmente per la sicurezza degli animali domestici o l'integrità dei beni, sempreché dette misure siano soggette ad una procedura comunitaria di controllo;

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75)

(2) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23

considerando che i destinatari di ogni decisione presa nel quadro della presente direttiva devono conoscere le motivazioni di tale decisione e i mezzi di ricorso loro offerti;

considerando che, il 18 dicembre 1975, il Consiglio ha adottato la direttiva 76/117/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva di superficie (direttiva quadro) (3) e, il 15 febbraio 1982, la direttiva 82/130/CEE relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose (4); che, sin dall'inizio dei lavori di armonizzazione, è stato previsto di convertire in armonizzazione totale l'armonizzazione facoltativa e parziale su cui si basano tali direttive; che la presente direttiva copre interamente il settore delle suddette direttive, le quali sono pertanto abrogate;

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che è necessario prevedere un regime transitorio che consenta l'immissione sul mercato e la messa in servizio del materiale fabbricato in conformità delle regolamentazioni nazionali in vigore alla data d'adozione della presente direttiva,

(3) GU n. L 24 del 31. 1. 1976, pag. 45. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/487/CEE (GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 23).

(4) GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo d'applicazione, immissione sul mercato e libera circolazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

2. Rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, per quanto riguarda i rischi di esplosione.

3. Ai sensi della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

a) Per apparecchi si intendono le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia ed alla trasformazione di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un'esplosione.

b) Sono considerati sistemi di protezione i dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi sopra definiti, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, che sono immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome.

c) Sono detti «componenti» i pezzi essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, privi tuttavia di funzione autonoma.

Atmosfera esplosiva

Miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata.

Atmosfera potenzialmente esplosiva

Atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e operative.

Gruppi e categorie di apparecchi

Il gruppo di apparecchi I corrisponde agli apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nella miniere e nei loro impianti di superficie, che potrebbero essere esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.

Il gruppo di apparecchi II corrisponde agli apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri siti che potrebbero essere messi in pericolo da atmosfere esplosive.

Le categorie di apparecchi che definiscono i livelli di protezione richiesti sono descritte nell'allegato I.

Gli apparecchi e sistemi di protezione possono essere progettati per atmosfere esplosive particolari. In tal caso, essi recano una marcatura specifica.

Impiego conforme alla destinazione

Uso degli apparecchi e sistemi di protezione e dei dispositivi di cui al paragrafo 2 in conformità dei gruppi e delle categorie di apparecchi, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli apparecchi.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- le apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico;

- gli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;

- apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata soltanto raramente ed unicamente in conseguenza ad una fuga accidentale di gas;

- i dispositivi di protezione individuale, oggetto della direttiva 89/686/CEE (1);

(1) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18.

- le navi marittime e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità;

- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Non sono esclusi i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

- i prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai quali si applica la presente direttiva, possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone ed in particolare dei lavoratori durante l'uso degli apparecchi e sistemi di protezione e dei dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 di cui trattasi, sempre che ciò non implichi loro modifiche rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri non impediscono, segnatamente in occasione di fiere, di esposizioni e di dimostrazioni, la presentazione di apparecchi e sistemi di protezione e di dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, purché un cartello visibile ne indichi chiaramente la non conformità, nonché l'impossibilità di acquistare detti apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Al momento delle dimostrazioni, devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Articolo 3

1. Gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ai quali si applica la presente direttiva debbono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute riportati nell'allegato II, loro applicabili in considerazione dell'uso cui sono destinati.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione e la messa in servizio nel loro territorio di apparecchi e sistemi di protezione e di dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 che soddisfano alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare la commercializzazione dei componenti, corredati della dichiarazione scritta di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 3, destinati a essere incorporati in un apparecchio o sistema di protezione, ai sensi della presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri considerano conformi all'insieme delle disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità previste al capitolo II:

- gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, corredati della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato X e muniti della marcatura CE prevista dall'articolo 10;

- i componenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 corredati della dichiarazione scritta di conformità prevista all'articolo 8, paragrafo 3.

In mancanza di norme armonizzate, gli Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano comunicate alle parti interessate le norme e specifiche tecniche nazionali esistenti considerate documenti importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato II.

2. Se una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, comprende uno o più requisiti essenziali di sicurezza, l'apparecchio, il sistema di protezione, il dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o il componente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, costruito conformemente a detta norma, è presunto conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui trattasi.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate.

3. Gli Stati membri fanno il necessario affinché siano prese le misure appropriate per permettere alle parti sociali di esercitare un'influenza, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate.

Articolo 6

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non soddisfino pienamente i rispettivi requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro fanno ricorso al comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in appresso denominato «comitato», esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.

In base al parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di procedere o meno al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

3. La Commissione è assistita da un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 7

1. Uno Stato membro, qualora constati che un apparecchio, sistema di protezione o dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, munito della marcatura CE di conformità ed utilizzato in conformità della destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato detto apparecchio, sistema di protezione o dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura, motivando la decisione e precisando in particolare se la non conformità è dovuta:

- a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
- b) ad un'errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- c) ad una lacuna nelle norme stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. La Commissione consulta senza indugio le parti interessate. Se dopo la consultazione la Commissione constata che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri. Se la Commissione constata, dopo questa consultazione, che la misura è ingiustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna delle norme, la Commissione ricorre al comitato se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla ed avvia la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. Se un apparecchio o sistema di protezione o un dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non conforme è munito della marcatura CE di conformità, lo Stato membro competente prende le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di questa procedura.

CAPITOLO II

Procedure di valutazione della conformità

Articolo 8

1. Le procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, compresi, se necessario, i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono le seguenti.

a) Gruppo di apparecchi I e II, categoria M 1 e 1

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la procedura di esame CE del tipo (di cui all'allegato III) unitamente:

- alla procedura relativa alla garanzia qualità produzione (di cui all'allegato IV),

oppure

- alla procedura relativa alla verifica su prodotto (di cui all'allegato V).

b) Gruppo di apparecchi I e II, categoria M 2 e 2

i) Per i motori a combustione interna e per gli apparecchi elettrici di tali gruppi e categorie, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la procedura d'esame CE del tipo (di cui all'allegato III), unitamente:

- alla procedura relativa alla conformità al tipo (di cui all'allegato VI),

oppure

- alla procedura relativa alla garanzia qualità prodotti (di cui all'allegato VII).

ii) Per gli altri apparecchi di tali gruppi e categorie, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la procedura relativa al controllo di fabbricazione interno (di cui all'allegato VIII)

e

trasmettere la documentazione prevista al paragrafo 3 dell'allegato VIII ad un organismo notificato, che ne accusi quanto prima ricevimento e la conservi.

c) Gruppi di apparecchi II, categoria 3

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve, per l'apposizione della marcatura CE, applicare la procedura relativa al controllo di fabbricazione interno (di cui all'allegato VIII).

d) Gruppo di apparecchi I e II

Oltre alle procedure di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e c) il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, per l'apposizione della marcatura CE, ha la facoltà di seguire anche la procedura di verifica CE di un unico prodotto (di cui all'allegato IX).

2. Per i sistemi di protezione a funzione autonoma, la conformità deve essere stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a) o d).

3. Le procedure di cui al paragrafo 1 si applicano ai componenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ad eccezione dell'apposizione della marcatura CE. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità rilasciano un attestato scritto di conformità che afferma la conformità di questi componenti alle disposizioni della presente direttiva loro applicabili, specificando le caratteristiche dei componenti e le condizioni di incorporamento in un apparecchio o sistema di protezione che contribuisca al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione completi.

4. Inoltre, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può, per l'apposizione della marcatura CE, applicare la procedura relativa al controllo di fabbricazione interno (di cui all'allegato VIII) per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.7.

5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono, su richiesta debitamente motivata, autorizzare la commercializzazione e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, degli apparecchi e sistemi di protezione e dei singoli dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per i quali non sono state seguite le procedure previste nei paragrafi da 1 a 4, il cui impiego sia nell'interesse della protezione.

6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui ai paragrafi precedenti sono redatti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri in cui tali procedure sono espletate, oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato.

7. a) Qualora gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 siano disciplinati da altre direttive, relative ad aspetti diversi, che prevedono l'apposizione della marcatura CE di cui all'articolo 10, questa indica che gli apparecchi e sistemi di protezione e i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono presunti conformi parimenti alle disposizioni di queste altre direttive.

b) Tuttavia, qualora una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, previsti dalle suddette direttive, di cui sono corredati gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 9

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri gli organismi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8 e svolgere i compiti specifici per i quali sono stati designati, nonché i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

2. Per la valutazione degli organismi da notificare gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato XI. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti sono considerati rispondenti a detti criteri.

3. Uno Stato membro che ha notificato un organismo revoca la notifica qualora constati che l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XI. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

CAPITOLO III

Marcatura CE di conformità

Articolo 10

1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE. Nell'allegato X figura il modello da utilizzare. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato qualora quest'ultimo intervenga nella fase di controllo della produzione.

2. La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi e sistemi di protezione e dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile, a complemento delle disposizioni del punto 1.0.5 dell'allegato II.

3. È vietato apporre sugli apparecchi e sistemi di protezione e sui dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Su detti apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi può essere apposta ogni altra marcatura purché essa non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 7:

a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro;

b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 7.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e che conduca a limitare o vietare la commercializzazione e/o la messa in servizio o che imponga il ritiro dal mercato di un apparecchio, di un sistema di protezione o di un dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, deve essere motivata dettagliatamente. Essa è notificata senza indugio all'interessato, con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono a che tutte le parti interessate dall'applicazione della presente direttiva siano tenute alla riservatezza riguardo a tutte le informazioni ottenute nell'esecuzione della loro missione. Ciò non inficia l'obbligo degli Stati membri e degli organismi notificati all'informazione reciproca e alla trasmissione delle avvertenze.

Articolo 14

1. Le direttive 76/117/CEE, 79/196/CEE (1) e 82/130/CEE sono abrogate a partire dal 1° luglio 2003.

2. Tuttavia, i certificati di conformità CE alle norme armonizzate, ottenuti conformemente alle modalità previste dalle direttive di cui al paragrafo 1, saranno validi fino al 30 giugno 2003, sempreché non scadano prima di tale data; la loro validità sarà tuttavia limitata alla conformità alle sole norme armonizzate indicate in dette direttive.

3. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché gli organismi notificati, incaricati in conformità dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 4 di valutare la conformità del materiale elettrico già immesso sul mercato prima del 1° luglio 2003 con la presente direttiva, tengano conto dei risultati disponibili a seguito delle prove e verifiche già svolte a norma delle direttive menzionate nel paragrafo 1.

(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/487/CEE (GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 23).

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° settembre 1995 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le presenti disposizioni a decorrere dal 1° marzo 1996.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Fino al 30 giugno 2003, gli Stati membri ammettono la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi e sistemi di protezione conformi alle regolamentazioni nazionali in vigore sul loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

ALLEGATO I

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI DI APPARECCHI IN CATEGORIE

1. Gruppo di apparecchi I

a) La categoria M 1 comprende gli apparecchi progettati e, eventualmente, dotati di mezzi di protezione speciali supplementari per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e assicurare un livello di protezione molto elevato.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.

Gli apparecchi di questa categoria devono rimanere operativi in atmosfera esplosiva, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali che:

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto,

oppure

- al verificarsi di due guasti indipendenti l'uno dall'altro, sia garantito il livello di sicurezza richiesto.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.1.

b) La categoria M 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e basati su un livello di protezione elevato.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.

In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi dovrebbe poter essere interrotta.

I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria assicurano il livello di protezione richiesto durante il funzionamento normale, compreso in condizioni di funzionamento gravose, segnatamente quelle risultanti da forti sollecitazioni e da continue variazioni ambientali.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.2.

2. Gruppo di apparecchi II

a) La categoria 1 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare il livello di protezione richiesto, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio e sono caratterizzati da mezzi di protezione tali che:

- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto,

oppure

- qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro, sia garantito il livello di protezione richiesto.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.1.

b) La categoria 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione elevato.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi è probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.2.

c) La categoria 3 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione normale.

Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi sono scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per breve tempo, atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.

Gli apparecchi di questa categoria garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.

Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti supplementari di cui all'allegato II, punto 2.3.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

Osservazioni preliminari

A. Occorre tener conto delle conoscenze tecnologiche, soggette a rapida evoluzione, nonché applicarle, per quanto possibile, con la massima celerità.

B. Per i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, i requisiti essenziali si applicano soltanto se sono necessari per la manipolazione ed il funzionamento sicuri ed affidabili per quanto concerne i rischi di esplosione.

1. REQUISITI COMUNI RELATIVI AGLI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE

1.0. Requisiti generali

1.0.1. Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni

Gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni.

A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per:

- evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e sistemi di protezione producano o liberino essi stessi atmosfere esplosive;

- impedire l'innesco all'interno di un'atmosfera esplosiva tenendo conto della natura di ciascuna sorgente potenziale di innesco, elettrica e non elettrica;

- qualora, malgrado tutto, si produca un'esplosione che può mettere in pericolo persone e, eventualmente, animali domestici o beni con un effetto diretto o indiretto, soffocarla immediatamente e/o circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante dall'esplosione, secondo un livello di sicurezza sufficiente.

1.0.2. Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti tenendo presenti eventuali difetti di funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose.

Va considerata anche l'eventualità di un impiego errato, ragionevolmente prevedibile.

1.0.3. Condizioni particolari di controllo e manutenzione

Gli apparecchi e sistemi di protezione soggetti a condizioni particolari di controllo e manutenzione devono essere progettati e costruiti in funzione di tali condizioni.

1.0.4. Condizioni ambientali circostanti

Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in funzione delle condizioni ambientali circostanti esistenti o prevedibili.

1.0.5. Marcatura

Su ciascun apparecchio e sistema di protezione devono figurare in modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo del fabbricante;
- marcatura CE (vedi allegato X, punto A);
- designazione della serie o del tipo;
- numero di serie (se esiste);
- anno di costruzione;
- marcatura specifica di protezione dalle esplosioni , seguita dal simbolo del gruppo di apparecchi e della categoria,
- per il gruppo di apparecchi II, la lettera «G» (relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, di vapori o di nebbie)

e/o

la lettera «D» relativa alle atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri.

Essi devono inoltre recare, qualora ciò paia necessario, tutte le indicazioni indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza.

1.0.6. Istruzioni per l'uso

a) Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato di istruzioni per l'uso, contenenti almeno le seguenti indicazioni:

- un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, ad eccezione del numero di serie (vedi punto 1.0.5), eventualmente completate dalle indicazioni che possono agevolare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, del riparatore, ecc.);
- le istruzioni per effettuare senza rischi:
- la messa in servizio,
- l'impiego,
- il montaggio e lo smontaggio,
- la manutenzione (ordinaria o straordinaria),
- l'installazione,
- la regolazione;
- se necessario, l'indicazione delle zone pericolose situate in prossimità degli scarichi di pressione;
- se necessario, le istruzioni per la formazione;
- ulteriori indicazioni necessarie per valutare, con cognizione di causa, se un apparecchio di una categoria indicata oppure un sistema di protezione possa essere utilizzato senza pericoli nel luogo e nelle condizioni di impiego previsti;

- i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime delle superfici o altri valori limite;
- eventualmente, le condizioni di impiego particolari, comprese le indicazioni relative agli errori d'uso rivelatisi più probabili in base all'esperienza;
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli strumenti che possono essere montati sull'apparecchio o sul sistema di protezione.

b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

Alla messa in servizio, ogni apparecchio o sistema di protezione deve essere corredato della traduzione di dette istruzioni nella lingua o nelle lingue del paese in cui è usato e della versione originale.

Alla traduzione provvede il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, ovvero la persona che immette l'apparecchio o il sistema di protezione nella zona linguistica interessata.

Tuttavia, le istruzioni per la manutenzione destinate a personale specializzato alle dipendenze del fabbricante o del suo mandatario possono essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.

c) Le istruzioni per l'uso contengono piani e schemi necessari alla messa in servizio, alla manutenzione, all'ispezione, alla verifica del corretto funzionamento e, eventualmente, alla riparazione dell'apparecchio o del sistema di protezione, nonché tutte le istruzioni utili, segnatamente in materia di sicurezza.

d) Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, qualsiasi documentazione relativa all'apparecchio o al sistema di protezione non deve essere in contraddizione con le istruzioni per l'uso.

1.1. Selezione dei materiali

1.1.1. I materiali utilizzati nella costruzione degli apparecchi e dei sistemi di protezione non devono provocare l'insorgere di un'esplosione, tenuto conto delle sollecitazioni di funzionamento prevedibili.

1.1.2. Nei limiti delle condizioni di impiego previste dal fabbricante, fra i materiali utilizzati e i componenti dell'atmosfera esplosiva non deve prodursi alcuna reazione che possa deteriorare la situazione esistente per quanto concerne la prevenzione delle esplosioni.

1.1.3. I materiali debbono essere scelti in modo che i cambiamenti prevedibili delle loro caratteristiche e la compatibilità con altri materiali impiegati congiuntamente non diminuiscano la protezione assicurata, in particolare per quanto riguarda la resistenza alla corrosione, la resistenza all'usura, la conducibilità elettrica, la resistenza agli urti, l'invecchiamento e gli effetti delle variazioni di temperatura.

1.2. Progettazione e fabbricazione

1.2.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione debbono essere progettati e fabbricati tenendo conto delle conoscenze tecnologiche in materia di protezione contro le esplosioni, affinché essi possano funzionare in modo sicuro per tutta la durata di funzionamento prevista.

1.2.2. I componenti destinati ad essere inseriti o utilizzati come pezzi di ricambio negli apparecchi e nei sistemi di protezione debbono essere progettati e fabbricati in modo che, se montati secondo le istruzioni del fabbricante, abbiano una sicurezza di funzionamento adeguata all'impiego cui sono destinati, per quanto riguarda la protezione contro le esplosioni.

1.2.3. Sistema di costruzione stagna e prevenzione dei difetti di tenuta

Per gli apparecchi che possono essere all'origine di gas o di polveri infiammabili, si debbono prevedere, per quanto possibile, solo ambienti chiusi.

Se detti apparecchi presentano aperture o difetti di tenuta, questi devono, per quanto possibile, far sì che le emissioni di gas o di polveri non possano provocare, all'esterno, la formazione di atmosfere esplosive.

Gli orifizi di riempimento e di svuotamento debbono essere concepiti ed attrezzati in modo da limitare, al momento del riempimento e dello svuotamento, per quanto possibile, le emissioni di materie infiammabili.

1.2.4. Depositi di polveri

Gli apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in zone polverose debbono essere progettati in modo da non provocare l'infiammazione dei depositi di polveri che si formano sulla loro superficie.

Di norma, i depositi delle polveri debbono essere limitati al massimo. La pulizia degli apparecchi e sistemi di protezione deve essere agevole.

Le temperature superficiali delle parti degli apparecchi debbono essere nettamente inferiori alle temperature d'incandescenza delle polveri che vi si depositano.

Occorre tener conto dello spessore dello strato di polveri che si depositano e, se necessario, prendere misure di limitazione delle temperature, allo scopo di evitare un accumulo di calore.

1.2.5. Mezzi di protezione supplementari

Gli apparecchi e sistemi di protezione che possono essere esposti a determinati tipi di sollecitazioni esterne debbono essere dotati, se necessario, di mezzi di protezione supplementari.

Gli apparecchi debbono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti senza che la protezione contro le esplosioni subisca alterazioni.

1.2.6. Apertura senza pericoli

Se gli apparecchi e sistemi di protezione sono alloggiati in un contenitore (rigido o flessibile) facente parte della protezione stessa contro le esplosioni, questo deve poter essere aperto soltanto con un attrezzo speciale oppure con misure di protezione adeguate.

1.2.7. Protezione contro altri rischi

Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in modo da:

- a) evitare i rischi di ferite o altre lesioni dovuti a contatti diretti o indiretti;
- b) evitare che si producano temperature superficiali delle parti accessibili o irradamenti atti a generare pericoli;
- c) eliminare i pericoli di carattere non elettrico riscontrati in base all'esperienza;
- d) far sì che le condizioni di sovraccarico previste non determinino situazioni pericolose.

Quando, per gli apparecchi e sistemi di protezione, i rischi di cui al presente paragrafo sono contemplati, totalmente o parzialmente, da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata per detti apparecchi e sistemi di protezione e per detti rischi, a partire dall'applicazione di tali direttive specifiche.

1.2.8. Sovraccarico degli apparecchi

Si deve evitare di sovraccaricare pericolosamente gli apparecchi servendosi di dispositivi integrati di misurazione, di comando e di regolazione fin dal momento della loro progettazione, in particolare mediante limitatori di sovracorrente, limitatori di temperatura, interruttori di pressione differenziale, flussometri, relé a temporizzatore, contagiri e/o dispositivi di controllo analoghi.

1.2.9. Sistemi di protezione antideflagrante

Se delle parti che possono innescare un'atmosfera esplosiva sono chiuse in un contenitore flessibile, occorre accertarsi che questo resista alla pressione sviluppata da un'esplosione interna di una miscela esplosiva ed impedisca la trasmissione dell'esplosione all'atmosfera esplosiva circostante.

1.3. Sorgenti potenziali di innesco di esplosione

1.3.1. Pericoli derivanti da varie sorgenti di innesco di esplosione

Si devono evitare sorgenti potenziali di innesco quali scintille, fiamme, archi elettrici, temperature superficiali elevate, emissioni di energia acustica, radiazioni ottiche, onde elettromagnetiche o altre sorgenti.

1.3.2. Pericoli provenienti dall'elettricità statica

Occorre evitare, con misure appropriate, le cariche elettrostatiche che potrebbero provocare scariche pericolose.

1.3.3. Pericoli derivanti dalle correnti elettriche parassite e dalle fughe di corrente

Occorre impedire che nelle parti conduttrici degli apparecchi si formino correnti elettriche parassite o di fuga, che diano luogo, per esempio, alla formazione di corrosioni pericolose, al riscaldamento delle superfici o a scintille in grado di provocare un innesco.

1.3.4. Pericoli risultanti da surriscaldamento

In fase di progettazione occorre, per quanto possibile, evitare il surriscaldamento degli apparecchi provocato da attriti o urti che possono prodursi, ad esempio, nel caso di parti in moto relativo o per compenetrazione di corpi estranei.

1.3.5. Pericoli dovuti a fenomeni di compensazione delle pressioni

I processi di compensazione delle pressioni devono essere regolati, sin dalla progettazione, rispettivamente con dispositivi integrati di misurazione, di controllo o di regolazione, in modo da non provocare onde d'urto o di compressione che possono provocare inneschi.

1.4. Pericoli derivanti da perturbazioni esterne

1.4.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e fabbricati in modo da svolgere con la massima sicurezza la funzione per la quale sono previsti, anche in presenza di variazioni ambientali, di tensioni parassite, di umidità, di vibrazioni, di inquinamenti o di altre perturbazioni esterne, tenuto conto dei limiti delle condizioni di impiego indicati dal fabbricante.

1.4.2. Le parti degli apparecchi devono essere adeguate alle sollecitazioni meccaniche e termiche previste e resistere all'azione aggressiva delle sostanze presenti o prevedibili.

1.5. Requisiti delle attrezzature di sicurezza

1.5.1. I dispositivi di sicurezza debbono funzionare indipendentemente dai dispositivi di misurazione e di comando necessari all'esercizio.

Per quanto possibile, il guasto di un dispositivo di sicurezza deve essere individuato con sufficiente rapidità, con l'ausilio di mezzi tecnici appropriati, in modo da ridurre al minimo le probabilità di insorgenza di una situazione pericolosa.

Di norma, va applicato il principio della sicurezza positiva (fail+safe).

Di norma, i comandi di sicurezza debbono agire direttamente sugli organi di controllo interessati, senza intermediazione del software.

1.5.2. Per quanto possibile, in caso di guasto dei dispositivi di sicurezza, gli apparecchi e/o i sistemi di protezione devono essere messi in posizione di sicurezza.

1.5.3. I sistemi di arresto d'emergenza dei dispositivi di sicurezza devono, per quanto possibile, essere muniti di un sistema di blocco che impedisca la ripresa non intenzionale del funzionamento. Un nuovo ordine di avvio deve poter agire sul funzionamento normale soltanto dopo che sia stato deliberatamente reinserito il sistema di blocco che impedisce la ripresa del funzionamento.

1.5.4. Dispositivi di segnalazione e di comando

Se utilizzati, i dispositivi di segnalazione e di comando debbono essere progettati secondo principi ergonomici, per ottenere la massima sicurezza di impiego per quanto riguarda il rischio di esplosione.

1.5.5. Requisiti applicabili ai dispositivi con funzioni di misurazione, destinati alla protezione contro le esplosioni

I dispositivi con funzioni di misurazione, per quanto riguarda apparecchi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere progettati e costruiti in modo conforme alle capacità di funzionamento prevedibili e alle loro condizioni speciali di impiego.

1.5.6. In caso di necessità, la precisione di lettura e la capacità di funzionamento dei dispositivi con funzioni di misurazione devono poter essere controllate.

1.5.7. Nella progettazione dei dispositivi con funzioni di misurazione, si deve tener conto di un coefficiente di sicurezza che garantisca che la soglia di allarme sia abbastanza lontana dai limiti di esplosività e/o di innesco dell'atmosfera da analizzare, prendendo segnatamente in considerazione le condizioni di funzionamento dell'impianto e le possibili imprecisioni dei sistemi di misurazione.

1.5.8. Rischi provenienti dal software

Già in fase di progettazione degli apparecchi e sistemi di protezione e dei dispositivi di sicurezza comandati da software, occorre tenere conto particolarmente dei rischi provenienti dalle anomalie dei programmi.

1.6. Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema

1.6.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione incorporati in processi automatici che deviano dalle condizioni di funzionamento previste debbono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta le condizioni generali di sicurezza.

1.6.2. Le energie accumulate devono essere dissipate nel modo più rapido e sicuro possibile, oppure isolate, quando sono azionati gli interruttori di emergenza, in modo da non costituire una fonte di pericolo.

Ciò non vale per le energie accumulate con metodi elettrochimici.

1.6.3. Pericoli derivanti dalle interruzioni di corrente

Gli apparecchi e sistemi di protezione in cui un'interruzione della corrente può peggiorare la situazione di pericolo devono poter essere mantenuti in condizioni di funzionamento sicure indipendentemente dal resto dell'impianto.

1.6.4. Rischi derivanti dagli allacciamenti

Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere muniti di adeguate entrate per i cavi e per le condutture.

Quando gli apparecchi e sistemi di protezione sono destinati ad essere utilizzati congiuntamente ad altri apparecchi e sistemi di protezione, le interfacce non devono costituire una fonte di pericolo.

1.6.5. Installazione di dispositivi di allarme quali parti integranti di un apparecchio

Qualora un apparecchio o un sistema di protezione sia dotato di dispositivi di individuazione o di allarme destinati a controllare la formazione di un'atmosfera esplosiva, devono essere fornite le indicazioni necessarie per collocare detti dispositivi nei luoghi appropriati.

2. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER GLI APPARECCHI

2.0. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria M del gruppo I

2.0.1. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria M 1 del gruppo I

2.0.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo che le sorgenti di innesco non si attivino, neanche in caso di anomalie eccezionali dell'apparecchio.

Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che

- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione richiesto

oppure

- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia assicurato il livello di protezione richiesto.

Se necessario, detti apparecchi debbono essere muniti di speciali strumenti supplementari di protezione.

Essi debbono restare operativi in presenza di atmosfere esplosive.

2.0.1.2. Se necessario, gli apparecchi devono essere fabbricati in modo che la polvere non possa penetrare all'interno.

2.0.1.3. Per evitare l'inflammation delle polveri in sospensione, le temperature superficiali degli apparecchi devono essere nettamente inferiori alla temperatura di infiammazione della miscela aria+polvere prevedibile.

2.0.1.4. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che sia possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco soltanto in assenza di energia o in condizioni intrinseche di sicurezza. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.

Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di meccanismi di apertura supplementari adeguati.

2.0.2. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria M 2 del gruppo I

2.0.2.1. Gli apparecchi devono essere muniti di mezzi di protezione in modo che le sorgenti di innesco non possano attivarsi durante il funzionamento normale, neppure in condizioni di esercizio gravose, dovute in particolare ad un uso severo dell'apparecchio e a continue variazioni ambientali.

In presenza di atmosfere esplosive, l'alimentazione di energia di detti apparecchi dovrebbe poter essere interrotta.

2.0.2.2. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che l'apertura delle parti che possono costituire una sorgente di innesco sia possibile soltanto in assenza di energia o con meccanismi di apertura appropriati. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.

2.0.2.3. Per quanto concerne le misure di protezione contro le esplosioni derivanti dalla presenza di polveri, devono essere rispettati i requisiti corrispondenti della categoria M 1.

2.1. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria 1 del gruppo II

2.1.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie

2.1.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare che le sorgenti di innesco, anche quelle derivanti da una anomalia eccezionale dell'apparecchio, si attivino.

Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che:

- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione richiesto

oppure

- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia assicurato il livello di protezione richiesto.

2.1.1.2. Per gli apparecchi le cui superfici possono riscaldarsi, occorre fare in modo che, anche nelle peggiori ipotesi, non venga raggiunta la temperatura superficiale massima prescritta.

Devono essere presi in considerazione anche gli aumenti di temperatura derivanti da un accumulo di calore e da reazioni chimiche.

2.1.1.3. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che sia possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco soltanto in assenza di energia o in condizioni intrinseche di sicurezza. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.

Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di meccanismi di apertura supplementari adeguati.

2.1.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria+polveri

2.1.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare l'inflammazione di miscele aria+polveri, anche quelle dovute ad un'anomalia eccezionale dell'apparecchio.

Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che:

- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione richiesto

oppure

- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia assicurato il livello di protezione richiesto.

2.1.2.2. Se necessario, gli apparecchi devono essere costruiti in modo che la penetrazione o la fuoriuscita di polveri sia possibile solo nei punti dell'apparecchio a tal fine previsti.

Anche le entrate dei cavi e dei raccordi devono soddisfare a questo requisito.

2.1.2.3. Per evitare l'inflammation delle polveri in sospensione, le temperature superficiali delle parti degli apparecchi devono essere nettamente inferiori alla temperatura di inflammation della miscela aria+polveri prevedibile.

2.1.2.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo di parti dell'apparecchio, si applica il requisito di cui al punto 2.1.1.3.

2.2. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria 2 del gruppo II

2.2.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie

2.2.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare le sorgenti di innesco, anche in caso di anomalie ricorrenti o di difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

2.2.1.2. Le parti degli apparecchi devono esser progettate e costruite in modo che le temperature delle superfici non siano superate, neppure nel caso in cui i rischi provengano da situazioni anormali previste dal fabbricante.

2.2.1.3. Gli apparecchi devono essere progettati in modo che l'apertura delle parti che possono costituire sorgente di innesco sia possibile soltanto in assenza di energia o attraverso meccanismi di apertura adeguati. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.

2.2.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria+polveri

2.2.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e fabbricati in modo da evitare l'inflammation di miscele aria+polveri, anche quella derivante da anomalie ricorrenti o da difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

2.2.2.2. Per quanto concerne le temperature delle superfici, si applica il requisito di cui al punto 2.1.2.3.

2.2.2.3. Per quanto concerne la protezione contro la polvere, si applica il requisito di cui al punto 2.1.2.2.

2.2.2.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo delle parti di apparecchi, si applica il requisito di cui al punto 2.2.1.3.

2.3. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria 3 del gruppo II

2.3.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas, vapori o nebbie

2.3.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo da evitare le sorgenti di innesco prevedibili durante il funzionamento normale.

2.3.1.2. Nelle condizioni di funzionamento previste, le temperature superficiali non devono superare le temperature massime indicate. Un eventuale superamento è tollerabile, in casi eccezionali, se il fabbricante adotta misure di protezione speciali supplementari.

2.3.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele aria+polveri

2.3.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e costruiti in modo che le sorgenti di innesco prevedibili in condizioni normali di funzionamento non rischino di infiammare le miscele aria+polveri.

2.3.2.2. Per quanto concerne le temperature superficiali, va applicato il requisito di cui al punto 2.1.2.3.

2.3.2.3. Gli apparecchi, comprese le entrate dei cavi e dei raccordi previsti, devono essere fabbricati tenendo conto delle dimensioni delle particelle di polveri per impedire la formazione di miscele potenzialmente esplosive aria+polveri o di depositi di polvere pericolosi all'interno.

3. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER I SISTEMI DI PROTEZIONE

3.0. Requisiti generali

3.0.1. I sistemi di protezione devono essere dimensionati in modo da ricondurre gli effetti di un'esplosione ad un livello di sicurezza sufficiente.

3.0.2. I sistemi di protezione devono essere progettati e installati in modo da impedire che le esplosioni si trasmettano pericolosamente per reazione a catena oppure irraggiamento del calore e che le esplosioni si trasformino sul nascere in detonazioni.

3.0.3. In caso di interruzione dell'alimentazione, i sistemi di protezione devono conservare la capacità di funzionamento per un periodo adeguato, onde evitare situazioni pericolose.

3.0.4. I sistemi di protezione non devono presentare anomalie di funzionamento dovute a perturbazioni esterne.

3.1. Studio e progettazione

3.1.1. Caratteristiche dei materiali

La pressione e la temperatura massime di riferimento per lo studio delle caratteristiche dei materiali sono la pressione prevedibile in caso di esplosione innescata in condizioni di esercizio estreme e l'effetto di riscaldamento provocato dalla fiamma prevedibile.

3.1.2. I sistemi di protezione progettati per resistere alle esplosioni o contenerle devono resistere all'onda d'urto senza perdere la loro integrità.

3.1.3. Gli accessori collegati ai sistemi di protezione devono resistere alla pressione massima di esplosione prevista, senza perdere la capacità di funzionamento.

3.1.4. Nello studio e nella progettazione dei sistemi di protezione, si deve tener conto delle conseguenze derivanti dalla pressione sulle attrezzature periferiche e sulle tubature di allacciamento.

3.1.5. Scarichi

Se si prevede che i sistemi di protezione utilizzati saranno sollecitati al di là della loro resistenza, si dovranno prevedere fin dalla progettazione scarichi adeguati, che non esponano a pericoli il personale che si trova nelle vicinanze.

3.1.6. Sistemi di soffocamento delle esplosioni

I sistemi di soffocamento delle esplosioni devono essere studiati e progettati in modo che, in caso di incidente, controllino il più rapidamente possibile l'esplosione sul nascere e la contrastino in modo ottimale, tenendo conto dell'aumento di pressione più rapido e della pressione massima dell'esplosione.

3.1.7. Sistemi di disinserimento

I sistemi previsti per disinserire determinati apparecchi sul nascere dell'esplosione, con dispositivi adeguati ed entro brevissimo tempo, devono essere studiati e progettati in modo da rimanere stagni alla trasmissione della fiamma interna e conservare la resistenza meccanica nelle condizioni di funzionamento.

3.1.8. I sistemi di protezione devono poter essere integrati nei circuiti con una soglia di allarme adeguata, affinché, in caso di necessità, vengano interrotti l'arrivo e l'uscita dei prodotti e vengano disinserite quelle parti degli apparecchi che non garantiscono più un funzionamento sicuro.

ALLEGATO III

MODULO: ESAME CE DEL TIPO

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso relative.

2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e contenere, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed al funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui a detto articolo;
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;
- i rapporti sulle prove effettuate.

4. L'organismo notificato

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'articolo 5 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;

4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.

Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche all'apparecchio o al sistema di protezione approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE del tipo.

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio o sistema di protezione.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

ALLEGATO IV

MODULO: GARANZIA QUALITÀ PRODUZIONE

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa agli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove dell'apparecchio finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per gli apparecchi interessati ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli apparecchi;
- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa ai requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;
- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio:

- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

ALLEGATO V

MODULO: VERIFICA SU PRODOTTO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che gli apparecchi cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dell'apparecchio ai requisiti della direttiva mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4.

Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio.

4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo apparecchio

4.1. Tutti gli apparecchi vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità delle relative norme di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun apparecchio approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

ALLEGATO VI

MODULO: CONFORMITÀ AL TIPO

1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'apparecchio o sistema di protezione nel mercato comunitario.

Per ciascun apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, le prove concernenti gli aspetti tecnici di protezione contro le esplosioni. Tali prove vengono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

ALLEGATO VII

MODULO: GARANZIA QUALITÀ PRODOTTI

1. Questo modulo descrive la procedura con cui fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per l'ispezione finale e le prove dell'apparecchio secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità per gli apparecchi ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di apparecchi prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2. Nel quadro del sistema qualità ciascun apparecchio viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità del prodotto;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualità;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità;

- la documentazione tecnica;

- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite non preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio:

- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, terzo trattino;

- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.

ALLEGATO VIII

MODULO: CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che gli apparecchi soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'apparecchio ai requisiti corrispondenti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'apparecchio. Essa contiene:

- la descrizione generale dell'apparecchio;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'apparecchio;
- un elenco delle norme applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza della presente direttiva qualora non siano state applicate norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.

4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano.

ALLEGATO IX

MODULO: VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'apparecchio o sistema di protezione considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE sull'apparecchio o sistema di protezione e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina l'apparecchio o sistema di protezione e procede alle opportune prove, in conformità delle relative norme di cui all'articolo 5 o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'apparecchio o del sistema di protezione ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento.

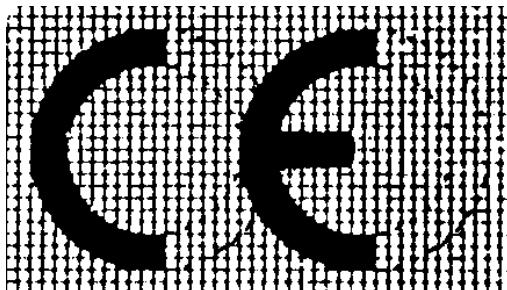
La documentazione contiene, se necessario, ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del prodotto;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ai requisiti della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5;
- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.

ALLEGATO X

A. Marcatura CE

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

Si può derogare a detta dimensione minima per gli apparecchi, i sistemi di protezione o i dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di piccole dimensioni.

B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

- nome o marchio d'identificazione ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- descrizione dell'apparecchio, del sistema di protezione o del dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- tutte le pertinenti disposizioni cui soddisfa l'apparecchio, il sistema di protezione o il dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- eventualmente, nome, numero d'identificazione ed indirizzo dell'organismo notificato nonché numero dell'attestato CE del tipo;
- eventuale riferimento alle norme armonizzate;
- se del caso, le norme e specifiche tecniche utilizzate;
- se del caso, il riferimento delle altre direttive comunitarie applicate;
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

ALLEGATO XI

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore degli apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatarî nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.
2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
 - una buona formazione tecnica e professionale;
 - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;
 - le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.
5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno.

Disposizioni nazionali notificate dagli Stati membri riguardanti

la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Austria

Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Explosionsschutzverordnung 1996 - ExSV 1996), Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr 252/1996 , ausgegeben am 11/6/1996

EWG - Bauartzulassungsbescheinigung ausgestellt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten aufgrund des § 24 Kesselgesetz, BGBl. Nr. 211/1992 betreffend Nahtlose Gasflaschen aus Stahl (Flaschenfamilie)

Belgio

Arrêté ministériel du 23/06/1994 portant approbation des arrêtés de la Commission bancaire et financière du 29/03/1994 modifiant l'arrêté du 19/03/1991 relatif aux fonds propres des établissements de crédit, et relatif à la prise en considération de la garantie de l'Etat comme élément des fonds propres des établissements publics de crédit – Ministerieel besluit van 23/06/1994 tot goedkeuring van de besluiten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 29/03/1994 tot wijziging van het besluit van 19/03/1991 over het eigen vermogen van de kredietinstellingen en over het in aanmerking nemen van de staatswaarborg als bestanddeel van het eigen vermogen van de openbare kredietinstellingen, Moniteur belge du 09/07/1994 Page 18291

Danimarca

Bekendtgørelse nr. 696 af 18/08/1995 om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Arbejdsmin., Arbejdstilsynet j.nr. 1995-852-219. Lovtidende A hæfte 132 udgivet den 29/08/1995 s.3640.ABEK.

Boligministeriets bekendtgørelse nr. 697 af 18/08/1995 om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, Boligmin., Departementet 6.kt.,j.nr. D6-8256-1. Lovtidende A hæfte 132 udgivet den 29/08/1995 s.3665. BBK.

Lov nr. 251 af 06/05/1993 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Boligmin.j.nr. D2-6711-2. Lovtidende A hæfte 51 udgivet den 08/05/1993 s.1063. BLOV.

Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 184 af 22/03/1995. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, Arbejdsmin. 3.kt., j.nr. 1992-2100-20. Lovtidende A hæfte 41 udgivet den 31/03/1995 960. ALOV.

Bekendtgørelse nr. 177 af 20/03/1995 om administration m.v. af stærkstrømsloven. Boligmin., Departementet, 6.kt., j.nr. D6-6713-2: Lovtidende A hæfte 39 udgivet den 28/03/1995 s.867. BBK.

Germania

Zweite Verordnung zum Gerätsicherheitsgesetz und zur Änderung von Verordnungen zum Gerätsicherheitsgesetz vom 12/12/1996, Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 65 vom 19/12/1996 Seite 1914.

Grecia

N° B17081/2964 Protection Appliances and Systems for use in Explosive Atmospheres

Spagna

Real Decreto número 400/96 de 01/03/1996, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, Boletín Oficial del Estado número 85 08/04/1996 Página 12903 (Marginal 7800)

Francia

Décret Numéro 96-1010 du 19/11/1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive, Journal Officiel du 24/11/1996 Page 17141

Irlanda

European Communities (Equipment and Protective Systems Intended for Use in Explosive Atmospheres) Regulations, 1999, Statutory Instruments number 83 of 1999

Italia

Legge 23/02/1995, n. 41, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 23/02/1995, n. 45

Decreto del Presidente della Repubblica del 23/03/1998 n. 126. Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 04/05/1998 n. 101, pag. 5

Lussemburgo

Règlement grand-ducal du 20/04/1995 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 42 du 23/05/1995 Page 1185

Règlement grand-ducal du 20/04/1995 modifiant le règlement grand-ducal du 27/08/1976 portant application de la directive CEE du 19/02/1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 42 du 23/05/1995 Page 1180

Règlement grand-ducal du 20/04/1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21/04/1993 concernant la électromagnétique, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 42 du 23/05/1995 Page 1182

Règlement grand-ducal du 20/04/1995 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 13/08/1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive des mines grisouteuses, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 42 du 23/05/1995 Page 1183

Paesi Bassi

Besluit van 18/09/1995, Staatscourant nummer 439 van 1995

Koninklijk besluit van 01/08/1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de Gevaarlijke werktuigen (besluit explosievelig materieel), Staatsblad 1995, nr. 379

Portogallo

Decreto-Lei n.º 112/96 de 05/08/1996. Estabelece as regras de segurança e de saúde relativas aos aparelhos e sistemas de protecção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas, Diário da República I Série A n.º 180 de 05/08/1996 Página 2328

Finlandia

Asetus räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitettuista laitteista ja suojausjärjestelmistä/Förordning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar (917/96) 22/11/1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitettuista laitteista ja suojausjärjestelmistä/Handels- och industriministeriets beslut om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar (918/96) 27/11/1996

Svezia

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö, Elsäkerhetsverkets författningssamling (ELSÄK-FS) 1995:6

Arbetskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om utrustningar för explosionsfarlig miljö, Arbetskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 1995:5

Regno Unito

The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 1996, Statutory Instruments number 192 of 1996

**ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI NOTE ALLA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALLA SORVEGLIANZA DEL
MERCATO CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 94/9/CE NEGLI STATI MEMBRI E NEI PAESI DEL SEE**

BELGIO	Ministère des Affaires Economiques ; Administration de l'Energie Service Equipements et Produits Energétiques, 154 Blvd Emile Jacqmain B - 1000 Bruxelles	Tel : +32-2-2064520 Fax : +32-2-2065731 gas.elec@pophost.eunet.be
DANIMARCA	Electrical equipment: Electricitetsraadet Gothersgade 160 DK-1123 Copenhagen K Non-electrical equipment: National Working Environment Authority Landskronagade 33 DK-2100 Copenhagen Ø	Tel : +45-33-732000 Fax : +45-33-732099 er@elraadet.dk Tel : +45-39-15-2000 Fax : +45-39-15-25-60 Bv1@arbejdstilsynet.dk
GERMANIA	Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Rochusstraße 1, D - 53107 Bonn Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales des Landes Sachsenanhalt Seepark 5-7 D – 39116 Magdeburg	Tel:+49-228-5272955 Fax:+49-228-5272958 ha.mattes@bma.bund400.de Tel:+49-391-5674514 Fax:+49-391-5674522 ronald.mewes@ms.lsa-net.de
GRECIA	Ministry of Development; General Secretary of Industry Sisini 8, GR – 11528 Athens	Tel+30-1-720 45 36 Fax+30-1-7251300 Mousourosx@ypan.gr
SPAGNA	Ministerio de Industria y Energia; Subdirección Gral. de Seguridad y Calidad Industrial Paseo de la Castellana, 160 Planta 12, Despacho 19, E – 28071 Madrid	Tel:+34-91-3494063 Fax :34-91-3494300 jps1@min.es
FRANCIA	Secrétariat d'Etat à l'Industrie; Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie Sous- Direction de la Sécurité industrielle, Département Atmosphères Explosives 22, rue Monge, F - 75005 Paris	Tel:+33-1-43195142 Fax:+33-1-43195021: robert.estival@industrie.gouv.fr
IRLANDA	Health and Safety Authority 10 Hogan Place, IRL – Dublin 2	Tel:+353-1-6147077 Fax: +353-1-6147020 frankk@hsa.ie
LUSSEMBURGO		

PAESI BASSI	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenhedn P.O. Box 90801 NL – 2509 LV De, Haag	Tel:+31-70-3335034 Fax:+31-70-3336612
AUSTRIA	Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten; Abteilung IX/4 Landstraße Hauptstraße 55-57 A – 1030 Wien	Tel:+43-1-71102220 Fax:+43-1-7143582 friedrich.birkhan@bmwa.gv.at
PORTOGALLO		
FINLANDIA	Safety Technology Authority; Electrical Safety (TUKES) P.O. Box 123; FIN - 001 81 Helsinki	Tel:+358-9-6167565 Fax:+358-9-6167466 marrku.suvanto@tukes.fi
SVEZIA	National Inspectorate of Explosives and Flammables Box 1413 171 27 Solna, SWEDEN National Board of Occupational Safety and Health Ekelundvägen 16 171 84 Solna, SWEDEN National Electrical Safety Board Box 1371 11193 Stockholm, SWEDEN	Tel : + 46-87998330 Fax : + 46-8295225 gab@sprangamnes.se Tel : +46-87309000 Fax : +46-87301967 pehrolof.sundh@arbsky.se Tel:+46-851911200 Fax:+46-851911202 ingvar.engqvist@elsak.se
REGNO UNITO	Department of Trade and Industry; Standards & Technical Regulations Directorate 151 Buckingham Palace Road GB – London SW1 W 9SS Health and Safety Executive Rose Court 2 Southwark Bridge UK – London SE1 9HS	Tel:+44-171-2151595 Fax:+44-171-2151529 peter.howick@tidv.dti.gov.uk Tel:+44-171-7176395 Fax:+44-171-7176680 ray.cooke@hse.gov.uk

NORVEGIA	The Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety PO Box 8116 Dep N-0032 Oslo The Directorate of Labour Inspection PO Box 8103 Dep N-0032 Oslo The Directorate for Fire and Explosion Prevention PO Box 335 Sentrum N-3101 Tonsberg The Norwegian Petroleum Directorate PO Box 600 N-4001 Stavanger	Tel : + 47-22991100 Fax : + 47-22991101 per.nass@prodel.dep.telemax.no Tel : + 47-22957000 Fax: + 47-22406214 per-arne.larsen@arbeidstilsynet.dep.no Tel: + 47-33398800 Fax: + 47-33310660 odd.hakenstad@dbe.dep.telemax.no Tel: + 47-51876000 Fax: + 47-51876329 linda.halvorsen@npd.no
----------	---	--

**PUNTI DI CONTATTO CENTRALI COMPETENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 94/9/CE NEGLI STATI
MEMBRI E NEI PAESI DEL SEE**

BELGIO	J.P. Hirschbühler Ministère des Affaires Economiques ; Administration de l'Energie Service Equipements et Produits Energétiques, 154 Blvd Emile Jacqmain B - 1000 Bruxelles	Tel : +32-2-2064520 Fax : +32-2-2065731 gas.elec@pophost.eunet.be
DANIMARCA	A. Mortensen Arbejdstilsynet; Risksecretariat, Holbaeksvej 106 B DK – 4000 Roskilde	Tel : +45-46-350236 Fax :+45-46-322336 amo@arbejdstilsynet.dk
GERMANIA	H. Mattes Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Rochusstraße 1, D - 53107 Bonn R. Mewes Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales des Landes Sachsenanhalt Seepark 5-7 D – 39116 Magdeburg	Tel:+49-228-5272955 Fax:+49-228-5272958 ha.mattes@bma.bund400.de Tel:+49-391-5674514 Fax:+49-391-5674522 ronald.mewes@ms.lsa-net.de
GRECIA	C. Moussouros Ministry of Development; General Secretary of Industry Sisini 8, GR – 11528 Athens	Tel+30-1-720 45 36 Fax+30-1-7251300 Mousourosx@ypan.gr
SPAGNA	J.J. Portero Sanchez Ministerio de Industria y Energia, Subdirección Gral. de Seguridad y Calidad Industrial Paseo de la Castellana, 160 Planta 12, Despacho 19, E – 28071 Madrid	Tel:+34-91-3494063 Fax :34-91-3494300 jps1@min.es
FRANCIA	R. Estival Secrétariat d'Etat à l'Industrie; Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie Sous- Direction de la Sécurité industrielle, Département Atmosphères Explosives 22, rue Monge, F - 75005 Paris	Tel:+33-1-43195142 Fax:+33-1-43195021: robert.estival@industrie.gouv.fr
IRLANDA	F. Kellaghan Health and Safety Authority 10 Hogan Place, IRL – Dublin 2	Tel:+353-1-6147077 Fax: +353-1-6147020 frankk@has.ie
ITALIA	E. Federici Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato	Tel:+39-06-47887951 Fax: +39-06-47887748

	DGSPC, Via Molise, 2, I – 00187 Roma	celeste@minindustria.it
LUSSEMBURGO	J-P. Hoffmann Commissaire du Gouvernement à l'Industrie B.P. 10; L – 2010 Luxembourg	Tel:+352-46974620 Fax: +352-222524 jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu
PAESI BASSI	R. Ferns Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid P.O. Box 90801 NL – 2509 LV De, Haag	Tel:+31-70-3335507 Fax:+31-70-3334026 rferns@minszw.nl
AUSTRIA	F. Birkhan Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten; Abteilung IX/4 Landstraße Hauptstraße 55-57 A – 1030 Wien	Tel:+43-1-71102220 Fax:+43-1-7143582 friedrich.birkhan@bmwa.gv.at
PORTOGALLO	E.V. Lopes Direcção de Serviços de Energia Eléctrica Av. 5 de Outubro, 87 P – 1050 Lisboa	Tel:+351-1-7922700 Fax: +351-1-7939540 energia@mail.telepac.pt
FINLANDIA	T. Koivumäki Ministry of Trade and Industry P.O.Box 230 FIN – 00171 Helsinki R. Mattinen Safety Technology Authority; Electrical Safety (TUKES) P.O. Box 123; FIN - 001 81 Helsinki	Tel:+358-9-1603722 Fax:+358-9-1602644 tapani.koivumaki@ktm.vn.fi Tel:+358-9-6167576 Fax:+358-9-6167566 : reiho.mattinen@tukes.fi
SVEZIA	B. Andersson National Electrical Safety Board P.O. Box 178 S - 68124 Kristinehamn	Tel:+46-55015510 Fax:+46-55080478 bertil.andersson@elsak.se
REGNO UNITO	P. Howick Department of Trade and Industry; Standards & Technical Regulations Directorate 151 Buckingham Palace Road GB – London SW1 W 9SS R. Cooke	Tel:+44-171-2151595 Fax:+44-171-2151529 peter.howick@tidv.dti.gov.uk

	Health and Safety Executive Rose Court 2 Southwark Bridge UK – London SE1 9HS	Tel:+44-171-7176395 Fax:+44-171-7176680 ray.cooke@hse.gov.uk
--	--	--

Allegato 4

ELENCO DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 94/9/CE

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
TÜV HANNOVER/SACHSEN-ANHALT e.V. TÜV CERT-ZERTIFIZIERUNGSSTELLE für Maschinen, Aufzugs- und Fördertechnik Am TÜV 1 D - 30519 Hannover	0032	Apparecchi del gruppo II, categoria 1G, come segue: - Apparecchi elettrici - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato IX
		Apparecchi del gruppo II, categorie 2G e 3G, come segue: - Apparecchi elettrici - Motori a combustione interna - Apparecchi per convogliatori a piastre - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES - INERIS Parc Technique ALATA BP 2 F - 60550 Verneuil en Halatte	0080	Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES LCIE Avenue du Général Leclerc, 33 F - 92266 Fontenay-aux-Roses Cedex	0081	Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT--BRAUNSCHWEIG (PTB) PTB <i>Bundesallee, 100</i> <i>D - 38116 Braunschweig</i>	0102	Apparecchi del gruppo II, categoria 1G, come segue: - Apparecchi elettrici - Apparecchi non elettrici - Macchine - Apparecchi di spruzzatura elettrostatica - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione Sistemi di protezione con funzione autonoma (con indicazione delle caratteristiche di esplosione) negli apparecchi del gruppo II, categorie 1G, 2G e 3G, come segue: - Sistemi di protezione con funzione autonoma - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato IX
		Apparecchi del gruppo II, categorie 2G e 3G, come segue: - Apparecchi elettrici - Apparecchi non elettrici - Motori a combustione interna - Macchine - Apparecchiatura di spruzzatura elettrostatica - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo, dispositivi di regolazione	Esame del tipo Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
TÜV PRODUCT SERVICE GmbH <i>Ridlerstraße, 31</i> <i>D - 80339 München</i>	0123	Sistemi di protezione con funzione autonoma (con indicazione delle caratteristiche di esplosione) degli apparecchi del gruppo II, categorie 1G, 2G e 3G, come segue: - Apparecchi elettrici - Apparecchi non elettrici - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione - Macchine	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo con controllo casuale Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato IX

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
DMT- ZERTIFIZIERUNGSSTELLE DER DMT- GESELLSCHAFT FÜR FORSCHUNG UND PRÜFUNG mbH <i>Franz-Fischer-Weg 61</i> <i>D – 45307 Essen</i>	0158	Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1 e 1, come segue: - Apparecchi elettrici - Apparecchi non elettrici - Macchine - Impianti di misurazione del gas - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione Sistemi di protezione con funzione autonoma (con indicazione delle caratteristiche di esplosione) degli apparecchi del gruppo II, categorie 1G, 2G e 3G, come segue: - Sistemi di protezione con funzione autonoma - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato IX
		Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2, 2 e 3, come segue: - Apparecchi elettrici - Apparecchi non elettrici - Motori a combustione interna - Macchine - Impianti di misurazione del gas - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
LABORATORIO OFICIAL JOSE MARIA DE MADARIAGA LOM <i>Calle Alenza 1-2</i> <i>E - 28003 Madrid</i>	0163	Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1 e 1, come segue:	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato IX
		Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2, 2 e 3, come segue: - Sistemi di protezione con funzione autonoma - Componenti		

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
DEUTSCHE GESELLSCHAFT ZUR ZERTIFIZIERUNG VON MANAGEMENTSYSTEMEN mbH - QUALITÄTS- UND UMWELTGUTACHTER DQS August-Schanz Straße, 21 D - 60433 Frankfurt/Main	0297	Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1 e 1, come segue: - Apparecchi elettrici - Apparecchi non elettrici - Macchine - Impianti di misurazione del gas - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2, 2 e 3, come segue: - Apparecchi elettrici - Apparecchi non elettrici - Motori a combustione interna - Macchine - Impianti di misurazione del gas - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione Sistemi di protezione con funzione autonoma Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1, M2, 1, 2 e 3, come segue: - Sistemi di protezione con funzione autonoma - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di comando e dispositivi di regolazione	Garanzia di qualità della produzione Garanzia di qualità del prodotto	Allegato IV Allegato VII
KEMA NV KEMA Utrechtseweg 310 – Postbus 9035 NL – 6800 ET Arnhem	0344	Apparecchi del gruppo II, tra cui, in questo caso, quelli in cui la sorgente di innesco è prevalentemente elettrica	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
		Sistemi di protezione per gli apparecchi del gruppo II in cui la sorgente di innesco è prevalentemente elettrica	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato IX

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
		Componenti che fanno parte degli apparecchi del gruppo II e ai sistemi di protezione in cui la sorgente di innesco è prevalentemente elettrica	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
ITS Testing and Certification Ltd ITS House Cleeve Road Leatherhead UK- KT22 7SB Surrey	0359	Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1 e 1 Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2 e 2 Apparecchi del gruppo II, categoria 3 Sistemi di protezione Dispositivi Componenti	Controllo interno della produzione + ricevimento del fascicolo tecnico Esame del tipo CE Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Articolo 8.1(b)(ii) (Allegato VIII) Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato IX
		Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2, 2 e 3, come segue: Apparecchi del gruppo II, categoria 3 Sistemi di protezione Dispositivi - Componenti		
SWEDISH NATIONAL TESTING AND RESEARCH INSTITUTE SP Box 857 S-501 15 Borås	0402	Tutti i prodotti tranne i motori a combustione interna	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato IX
TÜV ÖSTERREICH TÜV-A Deutschstr. 10 A-1230 Wien	0408	Apparecchi del gruppo II, tra cui, in questo caso, quelli in cui la sorgente di innesco è prevalentemente elettrica	Esame del tipo Conformità al tipo con controllo casuale Garanzia di qualità della produzione Garanzia di qualità del	Allegato III Allegato VI Allegato IV Allegato VII Allegato V Allegato IX

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
			prodotto Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto	
<i>NEMKO AS Gaustadalleen 30 – P.O. Box 73 Blindern N-01314 Oslo</i>	0470	Apparecchi elettrici	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII
<i>INSTITUT SCIENTIFIQUE DES SERVICES PUBLICS — SIÈGE DE COLFONTAINE (ISSEP) Rue Grande 60 B-7340 Colfontaine</i>	0492	Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo CE Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato IX
<i>SERVICE DE L-ENERGIE DE L'ETAT B.P. 10 L – 2010 Luxembourg</i>	0499	Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato IX
<i>SIRA CERTIFICATION SERVICE Sira Test and Certification Limited South Hill GB – BR7 5EH Chislehurst - Kent</i>	0518	Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1 e 1 Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2 e 2 Apparecchi del gruppo II, categoria 3 Sistemi di protezione Dispositivi Componenti Apparecchi del gruppo II, categoria 3 Sistemi di protezione Dispositivi Componenti Apparecchi dei gruppi I e II, categorie	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
		M2, 2 e 3, come segue:		
<i>ERA TECHNOLOGY LTD Cleeve Road- Leatherhead GB – KT22 7SA Surrey</i>	0524	Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1 e 1 Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2 e 2 Apparecchi del gruppo II, categoria 3 Sistemi di protezione Dispositivi Componenti	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato IV Allegato VII Allegato IX Allegato VIII
		Apparecchi del gruppo II, categoria 3 Sistemi di protezione Dispositivi Componenti Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2, 2 e 3, come segue:		Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato IX Allegato VIII
<i>VTT AUTOMAATIO (VTT AUTOMATION) VTT MDTPL 13071 FIN-02044 VTT Espoo</i>	0537	Apparecchi elettrici	Esame del tipo CE Verifica su prodotto Conformità al tipo Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato V Allegato VI Allegato IX
<i>DEMKO A/S Lyskær, 8 – Postboks 514 DK – 2730 Herlev</i>	0539	Apparecchi elettrici	Esame del tipo Garanzia di qualità totale Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato IX
<i>DET NORSKE VERITAS CLASSIFICATION AS Veritasveien 1 N – 1322 Hovik</i>	0575	Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato IX

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE SYSTEMSICHERHEIT UND ARBEITSMEDIZIN mbH FSA <i>Dynamostraße 7-11</i> <i>D – 68165 Mannheim</i>	0588	Apparecchi del gruppo II, categoria 1G, come segue: Apparecchi non elettrici Macchine Componenti Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione Sistemi di protezione con funzione autonoma (con indicazione delle caratteristiche di esplosione) negli apparecchi del gruppo II, categorie 1G, 2G e 3G, come segue: Sistemi di protezione con funzione autonoma Componenti Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato IX
		Apparecchi del gruppo II, categorie 2 e 3, come segue: Apparecchi non elettrici Motori a combustione interna Macchine Componenti Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND PRÜFUNG BAM <i>Unter den Eichen 87</i> <i>D – 12205 Berlin</i>	0589	Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1 e 1, come segue: Apparecchi non elettrici Componenti Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione con rischio di innesco derivante da scintille prodotte meccanicamente Impianti di misurazione del gas Sistemi di protezione con funzione autonoma (con indicazione delle caratteristiche di esplosione) negli apparecchi del gruppo II, categorie 1G, 2G e 3G, come segue: Sistemi di protezione con funzione autonoma Valvole antideflagranti Componenti	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato IX

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
		Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2, 2 e 3, come segue: Apparecchi non elettrici Componenti Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione con rischio di innesco derivante da scintille prodotte meccanicamente Impianti di misurazione del gas	Esame del tipo Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
<i>ELECTRICAL EQUIPMENT CERTIFICATION SERVICE HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE Harpur Hill GB - SKI 7 9JN Buxton - Derbyshire</i>	0600	Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1 e 1 Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2 e 2 Apparecchi del gruppo II, categoria 3 Sistemi di protezione Dispositivi Componenti	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
<i>IBExU- INSTITUT FÜR SICHERHEITSTECHNIK GmbH Institut an der Technischen Universität - Bergakademie Freiberg IBExU Fuchsmühlenwg, 7 D - 09599 Freiberg</i>	0637	Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M2, 2 e 3, come segue:	Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto Esame del tipo Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto	Allegato VIII Allegato IX Allegato III Allegato VI Allegato VII
		- Apparecchi elettrici - Apparecchi non elettrici - Motori a combustione interna - Macchine - Impianti di misurazione del gas - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo Conformità al tipo Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato VI Allegato VIII Allegato IX
		Sistemi di protezione con funzione autonoma (con indicazione delle caratteristiche di esplosione) negli apparecchi del gruppo II, categorie 1G, 2G e 3G, come segue:	Esame del tipo Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto Garanzia di qualità della produzione	Allegato III Allegato V Allegato IX Allegato IV
		Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1, M2, 1, 2 e 3, come segue:	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato IX

Nome e indirizzo degli organismi notificati	Numero di identificazione	Responsabile per i seguenti prodotti	Responsabile per i seguenti moduli	Allegati alla direttiva
		Sistemi di protezione con funzione autonoma Componenti Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione Apparecchi dei gruppi I e II, categorie M1 e 1, come segue: - Apparecchi elettrici - Apparecchi non elettrici - Macchine - Impianti di misurazione del gas - Componenti - Dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione	Esame del tipo Verifica su prodotto Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato V Allegato IX
CESI - CENTRO ELETTRATECNICO SPERIMENTALE ITALIANO GIACENTO, MOTTA SPA CESI Via Rubattino, 54 I-20134 Milano	0722	Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	Esame del tipo Garanzia di qualità della produzione Verifica su prodotto Conformità al tipo Garanzia di qualità del prodotto Ricevimento del fascicolo tecnico Verifica su un unico prodotto	Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX
ZELMEX PRÜF-UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLE Siekgraben 56 D - Braunschweig	0820	Apparecchi del gruppo II, categoria 1G, come segue:	Verifica su prodotto Conformità al tipo con controllo casuale Esame del tipo Verifica su un unico prodotto	Allegato IV Allegato VI Allegato III Allegato IX

**Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione
della Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva**

marzo 2000

(Testo attinente allo SEE)

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva

IT

Organismo europeo di Normalizzazione(*)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CEN	EN 1127-1 : 1997 Atmosfere esplosive – Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione – Parte 1 : concetti fondamentali e metodologia.		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50014:1997 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Regole generali Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997 Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997		NESSUNO Nota 3 Nota 3	- - -
CENELEC	EN 50015:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Costruzioni immerse in olio o		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50017:1998 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Costruzioni a riempimento polverulento q		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50021:1999 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Modo di protezione n		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50054:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili. Prescrizioni generali e metodi di prova		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50055:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano fino al 5% (v/v) di metano nell'aria		NESSUNO	-

Organismo europeo di Normalizzazione(*)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 50056:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano fino al 100% (v/v) di metano		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50057:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano fino al 100% del limite di infiammabilità inferiore		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50058:1998 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano fino al 100% (v/v) di gas		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50104:1998 Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno -Requisiti di funzionamento e metodi di prova		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50241-1:1999 Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici -- Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50241-2:1999 Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici -- Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50281-1-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile -- Parte 1-1: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro - Costruzione e prove		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50281-1-2:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile -- Parte 1-2: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro - Scelta, installazione e manutenzione e corrigendum del Dicembre 1999 alla Norma EN 50281-1-2:1998		NESSUNO	-
CENELEC	EN 50281-2-1:1998 Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile -- Parte 2: Metodi di prova - Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere		NESSUNO	-

Organismo europeo di Normalizzazione(*)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
CENELEC	EN 50284:1999 Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G		NESSUNO	-

Nota 1: In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro ("dow"), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: Per la EN 50014:1997, si applica quanto segue:

CENELEC	EN 50014:1997 Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Regole generali <i>[La norma di riferimento è EN 50014:1997]</i>		NONE [Non c'è norma sostituita]	-
	Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 [La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997]		Note 3 [La norma sostituita è EN 50014:1997]	-
	Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997 <i>[La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997 +A2:1999 alla EN 50014:1997]</i>		Note 3 <i>[La norma sostituita è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997]</i>	-

Avvertenza :

- Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva N° 98/34/CE¹ del Consiglio modificata dalla direttiva N° 98/48/CE² della Commissione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.
- Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

¹ GU n. L 204, 21.07.1998

² GU n. L 217, 05.08.1998

Programma di normalizzazione predisposto dalla Commissione per la preparazione di norme armonizzate ai sensi della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi non elettrici

I gruppi di lavoro del CT 305 stanno attualmente elaborando le seguenti norme:

- 1 Determinazione delle caratteristiche di esplosione delle nubi di polvere – Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione delle nubi di polvere.
- 2 Determinazione delle caratteristiche di esplosione delle nubi di polvere – Parte 2: Determinazione del tasso massimo di incremento della pressione di un'esplosione di nubi di polvere.
- 3 Determinazione delle caratteristiche di esplosione delle nubi di polvere – Parte 3: Determinazione della concentrazione esplosiva minima delle nubi di polvere.
- 4 Determinazione della concentrazione di ossigeno limite in presenza di nubi di polvere
- 5 Determinazione dell'energia minima d'innesco per le nubi di polvere
- 6 prEN 1839: Determinazione del limite di esplosione inferiore e superiore dei gas e dei vapori.
- 7 Determinazione del comportamento d'innesco spontaneo degli accumuli di polvere.
- 8 Determinazione della temperatura minima d'innesco dei gas e dei vapori.
- 9 Determinazione della concentrazione limite di ossigeno relativa ai gas e ai vapori.
- 10 Determinazione della pressione massima di esplosione e del tasso massimo di incremento della pressione dei gas e dei vapori – Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione.
- 11 Determinazione della pressione massima di esplosione e del tasso massimo di incremento della pressione dei gas e dei vapori – Parte 2: Determinazione del tasso massimo di incremento della pressione.
- 12 prEN 134631: Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive – Parte 1: Metodologia e requisiti fondamentali
- 13 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive – Parte 2: Modo di protezione a involucro di limitazione del flusso
- 14 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive – Parte 3: Modo di protezione a involucro antideflagrante
- 15 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive – Parte 4: Modo di protezione a sicurezza intrinseca
- 16 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive – Parte 5: Modo di protezione a sicurezza costruttiva
- 17 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive – Parte 6: Modo di protezione a controllo delle sorgenti di innesco
- 18 Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive – Parte 7: Modo di protezione a sovrappressione interna
- 19 Scelta degli apparecchi non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

20	Prescrizioni di sicurezza per ventilatori protetti dagli inneschi
21	Sistemi di soffocamento delle esplosioni
22	Apparecchi antideflagranti
23	prEN 12874: Parafiamma – Specifiche tecniche, caratteristiche di funzionamento e metodi di prova
24	Dispositivi di ventilazione per le esplosioni
25	Sistemi di ventilazione per le esplosioni dovute a gas
26	Barriere di soffocamento attive
27	Barriere tagliafuoco
28	prEN 13237-1: Termini e definizioni per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
29	Metodologia per la valutazione dei rischi degli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
29	prEN 13462 : Atmosfera esplosiva – Prevenzione dell'esplosione e protezione contro le esplosioni nelle miniere – Concetti fondamentali e metodologia
31	Barriere tagliafuoco per le miniere
32	Atmosfere potenzialmente esplosive – Applicazione dei sistemi di qualità

Applicazione della direttiva 94/9/CE in relazione alla direttiva Macchine 98/37/CE

Il CEN ha individuato 50 norme elencate nell'ambito del programma di sicurezza delle macchine, che presentano rischi di esplosione e possono essere utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva. Tali norme, la cui elaborazione dipende da una serie di comitati tecnici diversi, saranno valutate ai fini della direttiva 94/9/CE.

I. Programma di normalizzazione predisposto dalla Commissione per la preparazione di norme armonizzate ai sensi della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi elettrici

Il CT 31e i sottocomitati stanno attualmente elaborando le seguenti norme:

- 1 EN 50014 :1997 – Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive –Regole generali
- 2 EN 50015 : 1998 – Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Costruzioni immerse in olio 'o'
- 3 EN 50017 :1998 – Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Costruzioni a riempimento polverulento 'q'
- 4 EN 50021: 1998 – Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Modo di protezione 'n'.
- 5 EN 50054:1998 – Costruzioni elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili – Prescrizioni generali e metodi di prova.
- 6 EN 50055:1998 – Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili – Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature del gruppo I che indicano fino al 5% (v/v) di metano nell'aria.
- 7 EN 50056:1998 – Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili – Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature del gruppo I che indicano fino al 100% (v/v) di metano.
- 8 EN 50057:1998 - Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili – Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature del gruppo II che indicano fino al 100% (v/v) del limite di infiammabilità inferiore.
- 9 EN 50058:1998 - Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili – Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature del gruppo che indicano fino al 100% (v/v) di gas.
- 10 EN 50104 : 1998 – Costruzioni elettriche per la rilevazione e misura di ossigeno – Requisiti di funzionamento e metodi di prova.
- 11 EN 50241–1: 1999 – Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione dei gas combustibili o tossici – Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova.
- 12 EN 50241–2: 1999 – Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione dei gas combustibili o tossici – Parte 2: Requisiti di prestazione delle apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili.
- 13 EN 50281-1-1:1998 - Costruzioni elettriche destinate ad ambienti con presenza di polvere combustibile - Parte 1-1: Costruzioni elettriche protette per mezzo di un involucro – Costruzione e prove.
- 14 EN 50281-1-2:1998 - Costruzioni elettriche destinate ad ambienti con presenza di polvere combustibile - Parte 1-2: Costruzioni elettriche protette per mezzo di un involucro – Scelta, installazione e manutenzione
- 15 EN 50281-2-1:1998 - Costruzioni elettriche destinate ad ambienti con presenza di polvere combustibile – Parte 2-1: Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere
- 16 EN 50284 :1999 – Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G

- 17 prEN 50303 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Apparecchiature del gruppo I, categoria M1
- 18 prEN 50281-1-3 : Apparecchiature destinate all'uso in presenza di polveri combustibili – Parte 1-3: Classificazione dei luoghi in cui possono essere presenti polveri combustibili.
- 19 prEN 60079-10 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Parte 10 - Classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di gas.
- 20 prEN 60079-14 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Parte 14 -Scelta, installazione, manutenzione e riparazione delle costruzioni elettriche destinate all'uso in zone pericolose.
- 21 prEN 50018 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Involucri a prova di esplosione 'd'
- 22 prEN 50020 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Sicurezza intrinseca 'i'
- 23 prEn 50039 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Sistemi elettrici di sicurezza intrinseca
- 24 prEN 50019 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Sicurezza aumentata 'e'
- 25 prEN 50033 : Lampade a casco per miniere grisucose
- 26 prEN 50028 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Incapsulamento 'm'
- 27 prEN 50016 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Costruzioni a sovrappressione interna 'p'
- 28 prEN 500 ... : Camere trasportabili a sovrappressione interna con e senza sorgente di scarico interna.
- 29 prEN 50050 : Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Impianto manuale di spruzzatura elettrostatica
- 30 prEN 50053-1: Prescrizioni per la scelta, l'installazione e l'uso di apparecchiature di spruzzatura elettrostatica per prodotti infiammabili – Parte 1: Pistole manuali per la spruzzatura elettrostatica di vernice con un limite di energia di 0,24 mJ e loro apparati associati.
- 31 prEN 50053-2: Prescrizioni per la scelta, l'installazione e l'uso di apparecchiature di spruzzatura elettrostatica per prodotti infiammabili – Parte 2: Pistole manuali per la spruzzatura elettrostatica di polvere con un limite di energia di 5 mJ e loro apparati associati.
- 32 prEN 50053-3: Prescrizioni per la scelta, l'installazione e l'uso di apparecchiature di spruzzatura elettrostatica per prodotti infiammabili – Parte 3: Pistole manuali per la spruzzatura elettrostatica di fiocco con un limite di energia di 0,24 o 5 mJ e loro apparati associati.
- 33 prEN 50176: Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Parte 1: Installazioni automatiche di spruzzatura elettrostatica per prodotti di spruzzatura liquidi infiammabili.
- 34 prEN 50177: Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Parte 2: Installazioni automatiche di spruzzatura elettrostatica per polvere di rivestimento infiammabile.
- 35 prEN 50223: Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Installazioni automatiche di spruzzatura elettrostatica per fiocco infiammabile
- 36 prEN 50.....: Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive – Pistole per la spruzzatura elettrostatica – “vernici ad acqua”

II. Norma EN 50014, prima edizione

La serie di norme EN 50014 è stata pubblicata per la prima volta nel 1977 in tre lingue ufficiali: francese, tedesco e inglese. Da allora, molte di esse sono state modificate e messe in vigore procedendo ad un aggiornamento delle direttive 79/196/CEE e 82/130/CEE della Commissione europea. Una volta recepite negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, le direttive aggiornate hanno consentito l'emissione di certificati di conformità rispondenti alle norme modificate.

In seguito alla modifica delle direttive 79/196/CEE e 82/130/CEE, gli istituti di prova della Comunità europea hanno dovuto indicare gli estremi della direttiva modificata sui certificati di conformità. Nel numero del certificato è stata quindi inserita una lettera indicante la modifica, ad esempio Ex 94 C 9067.

III. Norma EN 50014, seconda edizione

La serie di norme del 1979 è stata soggetta a revisione e pubblicata su base continuativa a partire dal 1993 come seconda edizione della serie di norme EN 50014. La seconda edizione tiene conto di tutte le modifiche dei fogli di interpretazione della prima edizione, nonché delle varianti apportate a livello internazionale dalla CEI nella serie del 1979. A completamento del ciclo di pubblicazioni di cui alle direttive 79/196/CEE e 82/130/CEE, la Commissione ha dovuto elaborare e modificare le direttive precedenti al nuovo approccio in relazione alla seconda edizione, presentata ed accettata dai comitati per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive 79/196/CEE e 82/130/CEE. Sarà ora possibile rilasciare certificati di conformità per il gruppo I e II in base alla seconda edizione. In precedenza, potevano essere rilasciati solo certificati di garanzia nazionali ai sensi della seconda edizione, laddove fosse stata pubblicata una norma.

IV. Norma EN 50014, terza edizione

Le nuove norme della seconda edizione costituiscono la base del programma di lavoro relativo alla terza edizione, elaborata dal CT 31 del CENELEC in relazione alla nuova direttiva ATEX 94/9/CE. Il CT 31 ha deciso di inserire nella seconda edizione l'attuale stato dell'arte e di non apportare modifiche tecniche di rilievo per quanto riguarda la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute. Si sono invece rese necessarie alcune modifiche di carattere non tecnico, che sono state introdotte nella terza edizione. La direttiva comprende requisiti tecnici attualmente non compresi nelle norme, che richiederanno alcuni approfondimenti prima di essere inseriti nelle norme della terza edizione.

Domande e risposte sull'applicazione della direttiva 94/9/CE, tra cui quelle relative ai requisiti essenziali di sicurezza e salute

Domanda 1:

Un recipiente chiuso (recipiente di trasformazione, serbatoio polmone, ecc.), o un altro apparecchio equivalente, contiene del liquido infiammabile di tipo volatile. L'interno del recipiente sarà classificato generalmente come zona 0, mentre gli apparecchi contenuti nel recipiente (ad esempio, l'agitatore) rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE. Potrebbe trattarsi della zona 1 o 2. Ora, assumendo che l'ambiente che circonda il recipiente (o un altro apparecchio equivalente) risulti inclassificato a causa del fatto che il recipiente è costruito in acciaio, materiale che funge da barriera, e trascurando gli apparecchi come le valvole di sicurezza e altri, che potrebbero determinare una classificazione (seppure parziale) dell'esterno del recipiente,

tale recipiente, in quanto unità completa, rientra nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE?

Esempio 1: Supponiamo che dei condotti di ventilazione trasportino miscele infiammabili sufficienti per determinare la classificazione dell'interno dei condotti. Le pareti dei condotti fungono da barriera ed isolano, dall'ambiente circostante, l'atmosfera potenzialmente esplosiva presente all'interno del condotto. L'ambiente che circonda il condotto risulta quindi inclassificato ed il condotto viene installato in una zona non classificata.

Esempio 2: Le pompe dosatrici ed i distributori di una stazione di rifornimento sono circondati, prevalentemente, da zone inclassificate. Tuttavia, l'esterno è classificato in corrispondenza dell'ugello erogatore. La parte interna rappresenta, interamente o in parte, un volume classificato.

Esempio 3: Una torre di distillazione per liquidi infiammabili.

Risposta (v. anche il capitolo 4.1.2):

Di norma, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva;
- l'atmosfera è costituita da una miscela di sostanze infiammabili ed aria;
- l'atmosfera è soggetta a condizioni atmosferiche;
- il prodotto contiene potenziali sorgenti di innesco proprie (v. 4.1.2 a).

Poiché la direttiva fa riferimento ai rischi, è necessaria una valutazione dei rischi in relazione al livello delle condizioni sopra riportate ed al fatto se esse costituiscono un pericoloso rischio di esplosione. Oltre alle condizioni sopra riportate, si rimanda alla tabella 2 di pagina 18 della guida all'applicazione per verificare se un prodotto rientra nel campo di applicazione della direttiva.

1. Situazione C – non rientra nel campo di applicazione della direttiva

Esempio 1: situazione C, eventuale osservazione (a)

Esempio 2: Un distributore di benzina può essere considerato un assieme ai sensi della direttiva 94/9/CE, sia esso costituito da parti recanti o meno la marcatura CE. E' opinione ampiamente diffusa che la marcatura CE per l'intera apparecchiatura sia necessaria in entrambi i casi. Nell'assemblaggio di un distributore di benzina, il fabbricante può utilizzare solo parti recanti la marcatura CE. In tal caso, solo i rischi dovuti al fatto che tali parti sono collegate tra loro devono essere valutati ai fini della marcatura CE dell'intero distributore. Nel caso in cui un fabbricante utilizzi per l'assemblaggio prodotti non recanti la marcatura CE, sia parzialmente che totalmente, deve essere effettuata una valutazione di tutto l'assieme.

Esempio 3: forse situazione C, ma una risposta adeguata richiederebbe maggiori informazioni.

Domanda 2:

Una costruzione, che contiene atmosfera esplosiva, ma non è circondata da atmosfera esplosiva, rientra nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE?

Altre domande sono inoltre presentate da fabbricanti ed organismi notificati in merito alla classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie. Ad esempio, se un apparecchio viene utilizzato in ambienti in cui la probabilità che si manifestino atmosfere esplosive sono rilevanti, scarse o inesistenti, ma all'interno dell'apparecchio, in condizioni di funzionamento normale, è sempre presente un'atmosfera esplosiva (ad esempio, miscele aria-polveri in frantoi, essiccatoi, separatori di polveri),

quale procedura di valutazione della conformità deve essere utilizzata in questi casi? Per scegliere la procedura corretta, è importante fare riferimento all'atmosfera che circonda l'apparecchio? In questo caso, la confusione deriva dal titolo stesso della direttiva "...destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva".

Risposta (v. anche il capitolo 4.1.2):

Situazione C, se l'apparecchio è dotato di sorgente di innesco propria

Situazione E, se l'apparecchio è privo di sorgente d'innesco

Ad esempio: un recipiente che non è circondato da un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ma che contiene un'atmosfera potenzialmente esplosiva non rientra, in generale, nel campo di applicazione della direttiva. Tuttavia, tutti gli apparecchi che si trovano all'interno del recipiente e sono dotati di sorgenti di innesco proprie rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Domanda 3:

Secondo le definizioni di atmosfere potenzialmente esplosive e condizioni atmosferiche, sembrerebbe che i recipienti di trasformazione, che funzionano in condizioni diverse da quelle atmosferiche, non rientrino nella direttiva 94/9/CE. Tuttavia, i recipienti per le reazioni chimiche funzionano spesso ad una pressione di diverse atmosfere. E anche nei serbatoi polmone per gas liquido, la pressione è normalmente di parecchie atmosfere.

Risposta (v. anche i capitoli 4.1.2 e 4.3):

Se un prodotto non è destinato a essere utilizzato in condizioni atmosferiche, non rientra nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE, ma un'atmosfera esplosiva potrebbe formarsi al suo interno in condizioni atmosferiche durante le fasi di avviamento, spegnimento o manutenzione. Ciò rientrerebbe nella valutazione dei rischi dell'utente e potrebbe richiedere la descrizione dettagliata degli apparecchi ATEX da installare nel o sul recipiente. Si tratta di una prassi comune.

Domanda 4:

Gli apparecchi dovrebbero essere "suscettibili di causare un'esplosione", in caso contrario non rientrano nella direttiva 94/9/CE. Supponiamo che un semplice contenitore in vetro o in metallo (recipiente o apparecchio simile), contenente o meno un'atmosfera potenzialmente esplosiva, venga utilizzato in una zona classificata. Il contenitore non contiene apparecchi meccanici o elettrici. Tale contenitore rientra nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE?

Esempio 1: I condotti di ventilazione risultano inclassificati al loro interno (ad esempio, i condotti dell'aria pulita), ma sono installati in una zona classificata. Nella condotta non sono installati registri d'aria o altri apparecchi meccanici o elettrici.

Esempio 2: I condotti di ventilazione risultano classificati al loro interno e installati in una zona classificata, ma nella condotta non sono installati registri d'aria o altri apparecchi meccanici o elettrici.

Risposta (v. anche il capitolo 4.1.2):

Se un prodotto non è dotato di una potenziale sorgente di innesco propria, esso non rientra nel campo della direttiva (v. tabella a pag. 18).

Esempio 1: situazione G, nessuna sorgente di innesco

Esempio 2: situazione B, nessuna sorgente di innesco

Domanda 5:

Secondo quanto stabilito dalla direttiva 94/9/CE, la presenza di aria è indispensabile per l'applicazione della direttiva stessa. Tuttavia, alcune miscele di gas sono esplosive anche in assenza di aria. E' necessario che le proprietà esplosive delle miscele siano basate sulla presenza di aria e sul contenuto di ossigeno nell'aria?

Nelle celle per la produzione del cloro viene prodotto anche idrogeno, ma separatamente. Supponiamo che il cloro e l'idrogeno si mescolino nelle celle (o in altro modo) in presenza di quantità trascurabili di aria. La miscela rimane esplosiva in una vasta gamma di concentrazioni.

Risposta (v. anche il capitolo 4.1.1):

Una delle condizioni per rientrare nel campo di applicazione della direttiva è che l'atmosfera potenzialmente esplosiva sia costituito da una miscela con l'aria. Pertanto, un prodotto che si trovi all'interno di un'atmosfera potenzialmente esplosiva in assenza di aria non rientra nel campo di applicazione della direttiva, in quanto il pericolo di esplosione risulta esclusivamente dalla presenza di sostanze esplosive o instabili [art. 1, par. 4].

Domanda 6:

Articolo 1, paragrafo 3: Le parti incomplete di apparecchiature elettriche (designazione attuale "U") sono componenti o apparecchi?

Esempio: una sonda integrata con incapsulamento a prova di pressione deve essere installata in un involucro con modo di protezione "Ex-e".

Risposta (v. anche i capitoli 3.10 e 4.1.2):

Dipende dall'uso previsto. Se si tratta di parti prive di funzione autonoma, possono essere considerate componenti.

Domanda 7:

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)(ii)

Tale sezione deve essere applicata anche a tutti gli apparecchi e componenti da cui possa derivare un pericolo di innesco, più in particolare a causa di calore e scintillamento d'attrito, urto o cariche elettrostatiche?

In tal caso, la procedura dovrà essere applicata, in alcune circostanze, anche ai seguenti componenti:

- cinghie trapezoidali;
- forche (denti);
- ventilatori (almeno la parte meccanica);
- ruote.

Risposta (v. anche i capitoli 4.2.1 c):

Sì, le procedure devono essere applicate se un componente è necessario per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, e viene immesso sul mercato separatamente con l'intenzione esplicita di incorporarlo in tale apparecchio o sistema di protezione.

Domanda 8:

Per quanto riguarda la classificazione dei carrelli elevatori e dei carrelli trasportatori ad uso industriale, nonché di altri apparecchi costituiti da componenti elettrici e meccanici suscettibili di provocare pericoli di innesco (articolo 8, paragrafo 1, lettera b),

se la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)(ii) dovesse essere applicata a tali unità composite, ciò significherebbe che tali apparecchi potrebbero incorporare sia apparecchiature elettriche sia motori a combustione interna a cui la gravosa procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)(ii) non andrebbe invece applicata.

Ciò comporterebbe i seguenti problemi:

- gli apparecchi (o meglio le "unità") come i carrelli elevatori a forche funzionano in condizioni particolarmente difficili. Tuttavia, la procedura di valutazione della conformità sarebbe di tipo più semplice rispetto a quella relativa agli apparecchi fissi. L'esperienza ha dimostrato che tale fatto non è giustificato poiché sono proprio i carrelli elevatori a forche ad essere spesso utilizzati in luoghi in cui la probabilità che si manifesti un'atmosfera potenzialmente esplosiva pericolosa è particolarmente elevata, come nel travaso di liquidi infiammabili nei container mobili;
- la procedura crea problemi particolari all'operatore e può rappresentare un ostacolo commerciale poiché, in pratica, solo il fabbricante è in grado di fornire i pezzi di ricambio ed effettuare prove di routine. Ciò è particolarmente vero per le parti soggette ad usura, come le batterie, le ruote, i denti, i motori, gli interruttori, ecc. Ad ogni sostituzione di un pezzo dell'apparecchio, il marchio CE perde la propria validità, l'unità diventa un prodotto specifico e deve essere completamente ricertificata dall'esperto competente.

Risposta (v. anche i capitoli 4.2.1):

Ai fini della classificazione, si consideri, a titolo esemplificativo, un carrello elevatore a forche contenente un motore a combustione interna ed alcuni apparecchi elettrici:

Il motore a combustione interna e gli apparecchi elettrici devono essere sottoposti alla valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)(i).

L'apparecchio combinato (il carrello elevatore) non è né un apparecchio elettrico né un motore a combustione interna, ed è quindi soggetto a quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)(ii). Per quanto riguarda la valutazione della conformità, non vi è alcuna differenza tra apparecchi mobili e fissi.

Il secondo assunto sembra rivelare un equivoco fondamentale. L'intera direttiva si applica all'immissione sul mercato ed alla messa in servizio (secondo quanto definito nella Guida blu). La manutenzione e/o la riparazione non influiscono in alcun modo sulla conformità del prodotto al momento dell'immissione sul mercato, la messa in servizio non è pertanto armonizzata e deve rispettare altre normative (se esistenti).

Domanda 9:

Il fabbricante che rilascia una dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 94/9/CE può fare riferimento, nella dichiarazione suddetta, anche alla direttiva Bassa tensione relativamente all'eliminazione dei rischi elettrici derivanti dagli apparecchi di tipo Ex?

In caso contrario, come può essere confermata la sicurezza elettrica? Nella dichiarazione di conformità ATEX è possibile fare riferimento alle norme che consentono di garantire la sicurezza elettrica conformemente alla direttiva sul Bassa tensione (EN 61010)?

Risposta (v. anche il capitolo 6):

Il principio relativo all'applicazione di altre direttive, in virtù del punto 1.2.7, allegato II della direttiva 94/9/CE, non può essere esteso ai rischi oggetto della direttiva 73/23/CEE sulla Bassa tensione. Ciò è dovuto al fatto che l'allegato II della direttiva 73/23/CEE esclude chiaramente i prodotti Ex dal relativo campo di applicazione. La formulazione della direttiva 94/9/CE non può annullare questa disposizione precisa della direttiva 73/23/CE. Ne consegue che la dichiarazione CE di conformità dei prodotti ATEX non può fare riferimento all'applicazione della direttiva 73/23/CEE. Il fabbricante deve attenersi alle procedure dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 94/9/CE in relazione agli altri rischi.

Per consentire al fabbricante di immettere i prodotti ATEX sul mercato comunitario senza ostacoli, il fabbricante potrebbe indicare nella dichiarazione di conformità ATEX che, per soddisfare a quanto stabilito al punto 1.2.7, allegato II della direttiva 94/9/CE relativamente all'eliminazione dei rischi elettrici, si è fatto ricorso alle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con riferimento alla direttiva 73/23/CE (ad esempio EN 61010).

Domanda 10:

Allegato I, punto 2b

Quali sono le "anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto"?

Cosa si intende per "livello di protezione richiesto"?

Risposta (v. anche i capitoli 4.2.1 e 4.2.2):

E' difficile fornire una definizione generale di "anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tenere conto" perché ciò dipende, in gran parte, dall'apparecchio specifico.

Le anomalie o i difetti derivanti dalla normale usura potrebbero essere considerati "anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tenere conto", ma vi sono anche altre possibilità.

Anche il "livello di protezione richiesto" dipenderà dall'apparecchio specifico. Un approccio generale potrebbe essere il seguente:

In condizioni di funzionamento normale, vi sarà sempre un certo margine di sicurezza. In presenza di "anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto", gli apparecchi dovranno essere sicuri senza margine di sicurezza.

Domanda 11:

Allegato II, punto 1.2.6 – In precedenza, vi erano tre livelli permessi di "apertura senza pericoli"; ora sono previsti solo "elementi di fissaggio speciali". Di ciò occorre tener conto in relazione al gruppo II.

Risposta:

I tre livelli tradizionali di “apertura senza pericoli” non sono esclusi dai requisiti fondamentali di cui al punto 1.2.6 dell’allegato II e la direttiva 94/9/CE non intende infatti prescrivere livelli di sicurezza più elevati rispetto a quelli richiesti nella terza edizione della serie di norme EN 50014 in relazione a zone di rischio equivalenti.

Livello 1, l’uso di “attrezzi speciali”, ad esempio per gli elementi di fissaggio a testa cava esagonale, è ancora previsto come descritto specificamente al punto 1.2.6.

Livello 2, l’uso di elementi di fissaggio che richiedono un attrezzo per l’apertura di uno sportello, ad esempio un semplice cacciavite, una chiave inglese o una normale chiave, è ammesso dal punto 1.2.6, laddove “misure di protezione adeguate” supplementari potrebbero essere rappresentate dalla presenza di una targhetta di avvertimento che esorta l’operatore a “togliere l’alimentazione elettrica prima di aprire” o qualcosa di simile.

Nota: Per rientrare nel livello 2, un elemento di fissaggio con azionamento a “chiave” (se presente) deve essere utilizzato in combinazione con un meccanismo che blocca automaticamente lo sportello, una volta chiuso, in posizione di chiusura. L’impiego di una serratura che richieda l’uso di una chiave per bloccare lo sportello in posizione di chiusura non è consentito per il livello 2 poiché l’operatore può decidere, una volta chiuso lo sportello, di non ribloccarlo in posizione, non assicurando più la protezione supplementare richiesta.

Livello 3, anche l’uso di un elemento di fissaggio che consenta all’operatore di aprire lo sportello di un involucro senza l’impiego di attrezzi, ma semplicemente con le mani, non è vietato dal punto 1.2.6. Tuttavia, a causa del rischio individuale e di esplosione aumentato, devono essere applicate misure supplementari, come l’uso di un dispositivo di blocco elettrico o meccanico per togliere automaticamente l’alimentazione all’interno dell’involucro e la presenza massiccia di targhette di avvertimento come previsto per il livello 2 (v. par. precedente).

Domanda 12:

E’ possibile avere ulteriori chiarimenti in merito ai punti 1.5.5, 1.5.6 e 1.5 dei requisiti essenziali di sicurezza e salute?

Risposta:

I requisiti relativi ai dispositivi con funzione di misura per la protezione contro l’esplosione sono stati inseriti nell’allegato II per sottolineare che gli apparecchi di misura rientrano nel campo di applicazione della direttiva e per evidenziarne la doppia funzione ai fini della sicurezza.

I dispositivi di misura devono essere sicuri in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva ed è necessario che funzionino correttamente poiché i risultati delle misure eseguite sono importanti per valutare la presenza di tale atmosfera. Misure errate possono dar luogo a problemi di sicurezza. Tra i dispositivi di misura figurano anche quelli destinati a misurare la temperatura dei cuscinetti o degli avvolgimenti dei motori.

Domanda 13:

Gli agenti di commercio possono rilasciare certificati privi del nome del fabbricante originario?

In caso affermativo, l’organismo di sorveglianza locale come può seguire la linea di gestione della qualità e qual è il numero da indicare dopo il marchio CE?

Risposta (v. anche il capitolo 3.3):

Caso 1:

Il fabbricante richiede la valutazione della conformità ed il certificato eventualmente concesso riporta il suo nome.

La dichiarazione CE di conformità e l'apposizione della marcatura CE possono essere effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, ma non da entrambi. La marcatura richiesta deve recare il nome del fabbricante e il numero dell'organismo notificato coinvolto nella fase di produzione deve essere apposto dopo la marcatura CE.

Un agente di commercio che non sia anche un mandatario non può rilasciare la dichiarazione CE di conformità o apporre la marcatura CE.

Un agente di commercio che sia anche un mandatario viene identificato e considerato come un'estensione del fabbricante stesso, il cui nome deve comparire sulla targhetta di identificazione.

Caso 2:

Un agente di commercio può richiedere la valutazione della conformità e, in caso di esito positivo, ottenere il certificato a suo nome e indicare il proprio nome sulla targhetta di identificazione,

- sempreché sia in grado di dimostrare all'organismo notificato prescelto di avere la totale responsabilità e il pieno controllo sulla progettazione del prodotto in vendita.

Indipendentemente dal fatto di aver fabbricato il prodotto, l'agente di commercio può rilasciare la dichiarazione CE di conformità, apporre il marchio CE ed aggiungere il numero dell'organismo notificato incaricato di approvare la fase di produzione,

- sempreché l'agente di commercio abbia la totale responsabilità ed il pieno controllo della produzione.

In tal caso, l'agente di commercio è di fatto il fabbricante del prodotto. Per dimostrare la sua responsabilità, l'agente di commercio può, ad esempio, stipulare con il vero fabbricante un contratto di subappalto della produzione. L'agente di commercio, in questo caso, è responsabile anche di incaricare un organismo notificato dell'approvazione e della sorveglianza periodica del sistema qualità utilizzato durante la produzione, sia nell'UE che a livello internazionale.

Il numero da apporre dopo il marchio CE è quello dell'organismo notificato incaricato dall'agente di commercio di valutare il sistema qualità.

Caso 3:

Il fabbricante A, il cui sistema qualità venga approvato ai sensi della direttiva 94/9/CE da parte dell'organismo notificato X, produce e vende apparecchi per i quali detiene un certificato di esame CE del tipo rilasciato a suo nome. L'agente di commercio o il fabbricante B, il cui sistema qualità venga approvato ai sensi della direttiva 94/9/CE da un altro organismo notificato Y, richiede a proprio nome un certificato di esame CE del tipo sulla base del certificato precedentemente rilasciato al fabbricante A. Al ricevimento del certificato, egli procede quindi alla fabbricazione del prodotto, emette la propria dichiarazione di conformità, appone il marchio CE con il numero di identificazione dell'organismo notificato Y e vende l'apparecchio a proprio nome.

In alternativa, l'agente di commercio B può decidere di subappaltare la fabbricazione dell'apparecchio. In tal caso, l'agente di commercio deve garantire che il sistema qualità utilizzato dal subcontraente sia conforme ai relativi requisiti della direttiva 94/9/CE. Se il sistema qualità viene approvato di nuovo dall'organismo notificato Y, l'agente di commercio può emettere la propria dichiarazione di conformità, apporre il marchio CE insieme al numero di identificazione dell'organismo notificato Y e vendere il prodotto a proprio nome.

Nota: Sebbene la procedura relativa al rilascio di un secondo certificato di esame CE del tipo a nome di un secondo fabbricante non rientri esplicitamente nella direttiva 94/9/CE, essa sembrerebbe giustificabile per mantenere pratiche commerciali consolidate, ad esempio la fabbricazione o la vendita su licenza.

Nel richiedere il secondo certificato, il fabbricante B dovrà sottoporre all'organismo notificato competente:

- il certificato originale,
 - una dichiarazione del fabbricante originario che l'apparecchio da produrre a nome dell'agente di commercio sarà identico a quello originariamente certificato,
 - una dichiarazione dell'agente di commercio che l'apparecchio immesso sul mercato sarà identico a quello originariamente certificato,
- e

- una copia dell'accordo contrattuale tra le parti A e B.

La linea del sistema qualità potrà quindi essere ripercorsa fino alla valutazione CE del tipo originaria.

Domanda 14

I sistemi di trasporto, come gli elevatori a tazze, movimentano i materiali (ad esempio alimenti e mangimi) tra le stazioni di alimentazione a quelle di distribuzione. All'interno degli elevatori a tazze e, in particolare, nella zona anteriore e posteriore, si possono manifestare durante il funzionamento miscele aria-polveri combustibili.

Come devono essere trattati gli elevatori a tazze nel quadro della direttiva 94/9/CE, in particolare in relazione al fatto che nella zona circostante a questi elevatori non sono necessariamente presenti zone potenzialmente esplosive?

Risposta (v. anche il capitolo 4.1.2):

Lo scopo della direttiva 94/9/CE è di evitare l'innesco di atmosfere potenzialmente esplosive da parte di apparecchi, sistemi di protezione e componenti. I prodotti sono suddivisi in categorie in base ai potenziali pericoli ed alle misure di prevenzione.

La direttiva 94/9/CE stabilisce che un'atmosfera potenzialmente esplosiva è un'atmosfera suscettibile di diventare esplosiva a causa delle condizioni locali ed operative. Ciò significa che l'atmosfera potenzialmente esplosiva è presente sin dall'inizio oppure si sviluppa durante il processo di lavorazione (ad esempio in relazione alla conversione di energia o alla trasformazione dei materiali). In questo senso, il concetto di suddivisione in zone non è applicabile.

Negli elevatori a tazze, la zona potenzialmente esplosiva è limitata, in generale, agli involucri e/o alle guaine, in cui molteplici potenziali sorgenti d'innesco possono attivarsi a causa della costruzione, ad esempio mediante scintille dovute a sbattimento o sfregamento, o surriscaldamento.

Un fabbricante di elevatori a tazze deve analizzare tutte le potenziali sorgenti d'innesco (ad esempio, cinghie, tazze, ruote angolate, unità di comando, dispositivi di regolazione) e le misure di prevenzione in base al progetto, al materiale trasportato, alla velocità, ecc., dal punto di vista dell'uso previsto dell'apparecchio. In base al livello di sicurezza richiesto, che dipende dal relativo incorporamento nell'involucro e dalle anomalie o dai difetti dell'apparecchio di cui occorre abitualmente tener conto, i componenti speciali (che presentano un rischio più elevato) possono essere assegnati a categorie diverse rispetto alla categoria generale dell'elevatore a tazze.

INDIRIZZI UTILI

Allegato 9

Commissione Europea

Direzione Generale Imprese

Conformità e standardizzazione, "nuovo approccio", industrie oggetto del "nuovo approccio"

Industrie delle apparecchiature meccaniche, elettrotecniche e terminali radio e di telecomunicazione

Rue de la Loi 200/ Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/ Brussel

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex/index.htm>

Tel: + 32 2 296 5446

Fax: + 32 2 296 6273

Email: Atex@cec.eu.int

CEN

European Committee for Standardization

Rue de Stassart, 36

B - 1050 BRUSSELS

<http://www.cenorm.be>

Tel: +32.2.550 08 11

Fax: +32.2.550 08 19

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization

Rue de Stassart, 35

B- 1050 BRUSSELS

<http://www.cenelec.be>

Tel: +32.2.519 6871

Fax: +32.2.519 6919

IEC

International Electrotechnical Commission

rue de Varembe, 3

P.O. Box 131

CH - 1211 Geneva 20

<http://www.iec.ch>

Tel: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

ISO

International Organisation for Standardization

rue de Varembe, 1

CH - 1211 Geneva 20

<http://www.iso.ch>

Tel: +41.22.749 01 11

Fax: +41.22.733 34 30

Membri Nazionali del CENELEC

Austria

Österreichisches Elektrotechnisches Komitee (ÖEK)
Österreichischen Verband für Elektrotechnik (ÖVE)
Eschenbachgasse 9
A - 1010 Vienna
<http://www.ove.at>
Tel: + 43 1 587 63 73
Fax: + 43 1 586 74 08
E-mail: ove@ove.at

Belgio

Comité Electrotechnique Belge (CEB)
Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC)
avenue Fr. Van Kalken 9
B - 1070 Bruxelles
<http://www.bec-ceb.be>
Tel: + 32 2 556 01 10
Fax: + 32 2 556 01 20
E-mail: centraloffice@bec-ceb.be

Repubblica Ceca

Czech Standards Institute(CSNI)
Biskupsky dvůr 5
CZ - 110 02 Praha 1
<http://www.csni.cz>
Tel: + 420 2 21 80 21 00
Fax: + 420 2 21 80 23 11
E-mail: csni@login.cz

Danimarca

Dansk Standard (DS) Electrotechnical Sector
Kollegievej 6
DK - 2920 Charlottenlund
<http://www.ds.dk>
Tel: + 45 39 96 61 01
Fax: + 45 39 96 61 02
Fax: + 45 39 96 61 03 (Certification dept.)
E-mail: standard@ds.dk

Finlandia

Finnish Electrotechnical Standards Association (SESKO)
Särkiniementie 3
P.O. Box 134
SF - 00211 Helsinki
<http://www.sesko.fi>
Tel: + 358 9 696 391
Fax: + 358 9 677 059
E-mail: finc@sesko.fi

Francia

Union Technique de l'Electricité (UTE)
33, Av. Général Leclerc - BP 23
F - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex
<http://www.ute-fr.com>
Tel: + 33 1 40 93 62 00
Fax: + 33 1 40 93 44 08
E-mail: ute@ute.asso.fr

Germania

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Stresemannallee 15
D - 60 596 Frankfurt am Main
<http://www.dke.de>
Tel: + 49 69 63 080
Fax: + 49 69 63 12 925
E-mail: dke.zbt@t-online.d

Grecia

Hellenic Organization for Standardization (ELOT)
Acharnon Street 313; GR - 111 45 Athens
<http://www.elot.gr>
Tel: + 30 1 212 01 00
Fax: + 30 1 228 30 34
E-mail: elotinfo@elot.gr

Islanda

The Icelandic Council for Standardization (STRI)
Holtagarðar
IS - 104 Reykjavik
<http://www.stri.is>
Tel: + 354 520 71 50
Fax: + 354 520 71 71
E-mail: stri@stri.is

Irlanda

Electro-Technical Council of Ireland (ETCI)
Unit 43
Parkwest Business Park
IRL - Dublin 12
<http://www.etcie.ie>
Tel: + 353 1 623 99 01
Fax: + 353 1 623 99 03
E-mail: administrator@etcie.ie

Italia

Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)
Viale Monza 259
I - 20126 Milano
<http://www.ceiuni.it>
Tel: + 39 02 25 77 31
Fax: + 39 02 25 77 32 10
E-mail: cei@ceiuni.it

Lussemburgo

Service de l'Energie de l'Etat (SEE)
B.P. 10
L - 2010 Luxembourg
<http://www.etat.lu/SEE>
Tel: + 352 46 97 461
Fax: + 352 46 97 46 - 39
E-mail: see.normalisation@eg.etat.lu

Paesi Bassi

Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC)
Kalfjeslaan 2
Postbus 5059
NL - 2600 GB Delft
<http://www.nni.nl>
Tel: + 31 15 269 03 90
Fax: + 31 15 269 01 90
E-mail: corry.duburck@nni.nl

Norvegia

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
Harbitzalléen 2A
Postboks 280 Skoyen
N - 0212 Oslo
<http://www.nek.no>
Tel: + 47 22 52 69 50
Fax: + 47 22 52 69 61
E-mail: nek@nek.no

Portogallo

Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rua Antório Cão 2
P - 2829-513 Caparica
<http://www.ipq.pt>
Tel: + 351 1 294 81 00
Fax: + 351 1 294 81 81
E-mail: ipq@mail.ipq.pt

Spagna

Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR)
C/ Génova 6 E - 28004 Madrid
<http://www.aenor.es>
Tel: + 34 91 432 60 00 - 432 60 23 (Info)
Fax: + 34 91 310 45 96 - 310 36 95 (Standt
Dept); E-mail: norm.clciec@aeon.es

Svezia

Svenska Elektriska Kommissionen (SEK)
Kistagången 19- Box 1284
S - 164 28 Kista Stockholm
<http://www.sekom.se>
Tel: + 46 84 44 14 00
Fax: + 46 84 44 14 30
E-mail: snc@sekom.se

Svizzera

Swiss Electrotechnical Committee (CES)
Luppenstraße 1
CH - 8320 Fehraltorf
<http://www.sev.ch>
Tel: + 41 1 956 11 11
Fax: + 41 1 956 11 22
E-mail: sev@sev.ch

Regno Unito

British Standards
Institution (BSI)
389 Chiswick High Road
GB - London W4 4AL
<http://www.bsi.org.uk>
Tel: + 44 181 996 90 00
Fax: + 44 181 996 74 60
E-mail: info@bsi.org.uk

Membri Nazionali del CEN

Austria

Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Postfach 130
Heinestraße 38
A-1021 Wien
<http://www.on-norm.at>
Tel: + 43 1 213 00
Fax: + 43 1 213 00 650
E-mail: infostelle@on-norm.at

Belgio

Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut
voor Normalisatie (IBN/BIN)
Avenue de la Brabançonne 29
Brabançonnellaan 29
B - 1000 Bruxelles - Brussel
<http://www.ibn.be>
Tel: + 32 2 738 01 11
Fax: + 32 2 733 42 64
E-mail: info@ibn.be

Repubblica Ceca

Czech Standards Institute (CSNI)
Biskupský dvůr 5
CZ-113 47 Praha 1
<http://www.csni.cz>
Tel: + 420 2 218 02 173
Fax: + 420 2 232 43 73
E-mail: info@csni.cz

Danimarca

Dansk Standard (DS)
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund
<http://www.ds.dk>
Tel: + 45 39 96 61 01
Fax: + 45 39 96 61 02
E-mail: dansk.standard@ds.dk

Finlandia

Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
PO Box 116
FIN-00241 Helsinki
<http://www.sfs.fi>
Tel: + 358 9 149 93 31
Fax: + 358 9 146 49 25
E-mail: info@sfs.fi

Francia

Association Française de Normalisation (AFNOR)
Tour Europe
F-92049 Paris la Défense
<http://www.afnor.fr>
Tel: + 33 1 42 91 55 55
Fax: + 33 1 42 91 56 56

Germania

Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Postfach
D-10772 Berlin
<http://www.din.de>
Tel: + 49 30 26 01 0
Fax: + 49 30 26 01 12 31
E-mail: postmaster@din.de

Grecia

Hellenic Organization for Standardization (ELOT)
313, Acharnon Street
GR-11145 Athens
<http://www.elot.gr>
Tel: + 30 1 21 20 100
Fax: + 30 1 22 86 219
E-mail: info@elot.gr

Islanda

Icelandic Council for Standardization (STRÍ)
Holtagörðum
IS-104 Reykjavík
<http://www.stri.is>
Tel: + 354 52 07 150
Fax: + 354 52 07 171
E-mail: stri@stri.is

Irlanda

National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Glasnevin
IRL-Dublin 9
<http://www.nsai.ie>
Tel: + 353 1 807 38 00
Fax: + 353 1 807 38 38
E-mail: nsai@nsai.ie

Italia

Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Via Battistotti Sassi, 11b
I-20133 Milano MI
<http://www.unicei.it>
Tel: + 39 02 70 02 41
Fax: + 39 02 70 10 61 06
E-mail: uni@uni.unicei.it

Lussemburgo

Service de l'Energie de l'Etat (SEE)
Département Normalisation
B.P. 10
L-2010 Luxembourg
<http://www.etat.lu/see>
Tel. +352 46 97 46 1
Fax + 352 46 97 46 39
E-mail : see.normalisation@eg.etat.lu

Paesi Bassi

Nederlands Normalisatie-instituut (NNI)
Postbus 5059
Kalfjeslaan 2
NL-2600 GB Delft
<http://www.nni.nl>
Tel: + 31 15 269 03 90
Fax: + 31 15 269 01 90
E-mail: info@nni.nl

Norvegia

Norges Standardiseringsforbund (NSF)
PO Box 353 Skoyen
N-0212 Oslo
<http://www.standard.no/nsf>
Tel: + 47 22 04 92 00
Fax: + 47 22 04 92 11
E-mail: info@standard.no

Regno Unito

British Standards Institution (BSI)
389 Chiswick High Road
GB-London W4 4AL
<http://www.bsi.org.uk>
Tel: + 44 181 996 90 00
Fax: + 44 181 996 74 00
E-mail: info@bsi.org.uk

Portogallo

Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rua António Gião, 2
P-2829-513 Caparica
<http://www.ipq.pt>
Tel: + 351 1 294 81 00
Fax: + 351 1 294 82 22
E-mail: ipq@mail.ipq.pt

Spagna

Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR)
Génova, 6
E-28004 Madrid
<http://www.aenor.es>
Tel: + 34 91 432 60 00
Fax: + 34 91 310 40 32
E-mail: info@aeonr.es

Svezia

Standardiseringsen i Sverige (SIS)
Box 6455
S-113 81 Stockholm
<http://www.sis.se>
Tel: + 46 8 610 30 00
Fax: + 46 8 30 77 57
E-mail: info@sis.se

Svizzera

Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)
Mühlebachstraße 54
CH-8008 Zurich
<http://www.snv.ch>
Tel: + 41 1 254 54 54
Fax: + 41 1 254 54 75
E-mail: info@snv.ch

Altri Contatti

AIE

International Association of Electrical Contractors
Rue Hamelin 5
F - 75116 PARIS
Tel: +33 1 44 05 84 20
Fax: +33 144 05 84 05

CAPIEL

Co-ordinating Committee for Common Market
Associations of
Manufacturers of Industrial Electrical Switchgear
and Controlgear
ZVEI - FV6
Postfach 701261
D - 60591 FRANKFURT/MAIN
Tel: +49 69 630 22 98
Fax: +49 69 630 23 86

CEA

Comité Européen des Assurances
Rue de la Chaussée d'Antin 3 bis
F-75009 Paris
Tel: +33 1 44 83 11 73
Fax: +33 1 44 83 11 85

CECAPI

European Committee of Manufacturers of
Electrical Installation
Equipment
C/o ANIE
Via Gattamelata 34
IT - 20149 MILANO
Tel: +39 023 26 42 41
Fax: +39 023 26 42 12

CECED

European Committee of Manufacturers of
Electrical Domestic Equipment
Diamant building - 5 th floor
Bld August Reyers 80
B - 1030 BRUSSELS
Tel: +32 2 706 82 91
Fax: +32 2 706 82 89

CECIMO

European Committee for Co-operation of the
Machine Tool Industries
Avenue Louise 66
B - 1050 BRUSSELS
Tel: +32 2 502 70 90
Fax: +32 2 502 60 82

CELMA

Committee of EEC Luminaires Manufacturers Association
Rue des drapiers 21
B-1050 Brussels
Tel: +32 2 510 25 47
Fax: +32 2 510 25 61

COTREL

Committee of Associations of European Transformer
Manufacturers
C/o ANIE
Via Gattamelata 34
I - 20149 Milano
Tel: +39 023 2642 49
Fax: +39 023 2642 89

EACEM

European Association of Consumer Electronics
Manufacturers
Avenue Louise 140 B 6
B - 1050 BRUSSELS
Tel: +32 2 644 04 66 - 644 26 81
Fax: +32 2 640 44 09

ECCA

European Cable Communications Association
Van Kalkenlaan 9a
B - 1070 BRUSSELS
Tel: +32 2 521 17 63
Fax: +32 2 521 79 76

ECMA

European Computer Manufacturers Association
Rue du Rhône 114
CH - 1204 GENEVA
Tel: +41 22 849 60 00
Fax: +41 22 849 60 01

EDMA

European Diagnostic Manufacturers Association
Place St. Lambert 14
B - 1200 BRUSSELS
Tel. : +32 2 772 22 25
Fax : +32 2 772 23 29

EECA

European Electronic Component Manufacturers
Association
Avenue Louise 140 - Boîte 6
B - 1050 BRUSSELS
Tel: +32 2 646 56 95
Fax: +32 2 644 40 88

EPIA

European Photovoltaic Industry Association
Av. Charles Quint 124 - Bte 14
B - 1080 BRUSSELS
Tel: +32 2 465 91 62
Fax: +32 2 468 24 30

ESONE

Committee for European Studies on Norms for
Electronics
c/o ECP Division
CERN
CH - 1211 GENEVA 23
Tel: +41 22 767 39 63
Fax: +41 22 767 71 55

EUROBAT

Federation of European Manufacturers of Batteries
c/o ATAG Ernst & Young Ltd
Belpstrasse 23
PO Box 5032
CH - 3001 BERNE
Tel: +41 31 382 22 22
Fax: +41 31 382 03 11

EUROPACABLE

The European Confederation of Associations of
Manufacturers of Insulated Wires and Cables
c/o CABLEBEL asbl
Diamant Bulding 5th Floor
Bld August Reyers 80
B - 1030 BRUSSELS
Tel: +32 2 702 61 25
Fax: +32 2 702 62 27

ORGALIME

Mr. Philippe Portalier
Diamant Building, 5th floor
Bld August Reyers, 80
B-1030 BRUSSELS
Tel. : + 32 2 706 82 35
Fax : + 32 2 706 82 50